Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 161 del 12 luglio 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 46

LEGGE 23 giugno 1990, n. 175.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 176.

Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 177.

Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT), adottato a Parigi il 13 febbraio 1987.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 178.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 179.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 180.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità e del protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.

LEGGE 23 giugno 1990, n. 181.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 giugno 1990, n. 175.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina, firmata a Roma il 19 giugno 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CONVENZIONE CONSOLARE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA

La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di cooperazione amichevole tra i due Stati e di rafforzare le relazioni consolari, con l'intento di proteggere gli interessi dei due Stati e dei rispettivi cittadini, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed hanno a tal fine convenuto le seguenti disposizioni.

CAPITOLO I

DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno così intese:

(1) per "ufficio consolare" si intende il Consolato Generale, il Consolato, il Vice Consolato o l'Agenzia Consolare;

(2) per "circoscrizione consolare" si intende il territorio attribuito all'ufficio consolare per l'esercizio delle sue funzioni;

(3) per "membri dell'ufficio consolare" si intendono i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

(4) per "Capo dell'ufficio consolare" si intende la persona designata alla guida di tale ufficio;

(5) per "funzionario consolare" si intende il Console Generale, il Vice Console Generale, il Console, il Vice Console, l'Addetto Consolare e l'Agente Consolare;

(6) per "impiegato consolare" si intende ogni persona impiegata nello svolgimento di compiti amministrativi e tecnici di un ufficio consolare;

(7) per "membri del personale di servizio" si intendono le persone addette al servizio domestico di un ufficio consolare;

(8) per "membri della famiglia" si intendono il coniuge convivente e i figli conviventi e a carico dei membri dell'ufficio consolare;

(9) per "membri del personale di servizio privato" si intendono il personale assunto esclusivamente per i servizi privati dei membri dell'ufficio consolare;

(10) per "locali consolari" si intendono gli edifici e parte degli edifici ed i terreni loro annessi esclusivamente adibiti ad uso dell'ufficio consolare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà;

(11) per "archivi consolari" si intendono tutte le carte, i documenti, le lettere ed i telegrammi, i codici segreti e non, le note, gli incartamenti, i timbri e i sigilli, i nastri magnetici, le videocassette, le pellicole, le fotografie, i registri anche contabili e gli archivi informatizzati dell'ufficio consolare e tutte le attrezzature destinate alla loro custodia e protezione;

(12) per "navi dello Stato di invio" si intendono le imbarcazioni che battono bandiera dello Stato di invio in conformità alle leggi del predetto Stato, escluse le navi da guerra;

(13) per "aeromobili dello Stato di invio" si intendono gli aeromobili registrati in conformità alla legislazione dello Stato predetto e che espongono il contrassegno della loro registrazione, esclusi gli aeromobili militari.

CAPITOLO II
APERTURA DELL'UFFICIO CONSOLARE E DESIGNAZIONE DEI SUOI MEMBRI

ARTICOLO 2
APERTURA DELL'UFFICIO CONSOLARE

1. L'ufficio consolare puo essere aperto nel territorio dello Stato ricevente e solo con il consenso di quest'ultimo.

2. La sede dell'ufficio, la sua classe e la sua circoscrizione consolare e le relative modifiche sono soggette all'approvazione delle Parti contraenti.

3. Lo Stato di invio stabilisce il numero dei membri dell'ufficio consolare, in relazione al volume del lavoro e alle necessità del normale svolgimento delle attività dell'ufficio stesso. Lo Stato ricevente può peraltro richiedere che l'organico venga mantenuto nei limiti che esso considera ragionevoli e normali, tenuto conto delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle effettive necessità dell'ufficio consolare.

ARTICOLO 3
NOMINA E AMMISSIONE DEL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE

1. Lo Stato di invio è tenuto a presentare per via diplomatica allo Stato ricevente le lettere patenti di nomina del Capo dell'ufficio consolare. Le lettere patenti devono chiaramente indicare il nome completo del Capo dell'ufficio consolare, la sua carica, la sede dell'ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione.

2. Lo Stato ricevente, dopo aver ricevuto le lettere patenti di nomina del Capo dell'ufficio consolare,deve al più presto possibile rilasciare l'exequatur. Qualora lo Stato ricevente rifiutasse di concedere l'exequatur , non e tenuto a spiegarne i motivi.

3. Il Capo dell'ufficio consolare, dopo il rilascio dell'exequatur da parte dello Stato ricevente, potrà immediatamente

esercitare le proprie funzioni. Prima che ciò avvenga, con il consenso dello Stato predetto, il Capo dell'ufficio consolare potrà provvisoriamente esercitare le proprie funzioni.

4. Lo Stato ricevente, dopo aver ammesso il Capo dell'ufficio consolare all'esercizio delle sue funzioni o permesso lo svolgimento provvisorio delle stesse, deve immediatamente darne notifica alle autorità competenti della circoscrizione consolare e adottare tutte le misure necessarie affinchè il Capo dell'ufficio consolare possa esercitare le funzioni e godere dei diritti, facilitazioni,privilegi ed immunità previste dalla presente Convenzione.

5. Quando il Capo dell'ufficio consolare non possa per qualche ragione svolgere le proprie funzioni o il suo posto risulti vacante, lo Stato di invio può designare un funzionario consolare dello stesso o di un altro ufficio consolare situato nello Stato ricevente oppure un funzionario diplomatico dell'Ambasciata accreditato presso lo Stato ricevente, a reggere provvisoriamente l'ufficio consolare.

Lo Stato di invio e tenuto a notificare previamente allo Stato ricevente il nome completo, la carica e il grado originari della persona incaricata della reggenza.

6. L'Incaricato della reggenza dell'ufficio consolare gode dei diritti, facilitazioni, privilegi e immunità proprie del Capo dell'ufficio consolare previsti dalla presente Convenzione .

7. Il funzionario diplomatico che e stato designato quale reggente provvisorio dell'ufficio consolare continuerà a godere dei privilegi e delle immunità del suo status diplomatico.

ARTICOLO 4
NOTIFICA DELLE NOMINE
ARRIVI E PARTENZE

1. Lo Stato di invio deve, in tempo debito, notificare per scritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente o all'Autorità competente locale designata dal predetto Ministero:

(a) Il nome completo, la carica e il grado dei membri dell'ufficio consolare, la data dell'arrivo e della partenza definitiva dallo Stato ricevente oppure la decadenza dalle funzioni, nonchè qualsiasi cambiamento di status durante il periodo in cui ricoprono funzioni;

(b) il nome completo e la cittadinanza dei membri della famiglia dei membri dell'ufficio consolare, la data del loro arrivo e partenza definitiva dallo Stato predetto ed inoltre la circostanza che una qualsiasi persona sia diventata o non sia piu familiare di un membro dell'ufficio consolare;

(c) il nome completo, la cittadinanza e la funzione dei membri del personale di servizio privato e la data del relativo arrivo e partenza definitiva dallo Stato;

(d) l'assunzione ed il licenziamento dei cittadini o dei residenti permanenti dello Stato ricevente che lavorano in qualità di impiegati o di membri del personale di servizio dell'ufficio consolare o di membri del personale di servizio privato.

2. L'organo competente dello Stato ricevente secondo le proprie regole e tenuto a rilasciare documenti di identità speciali ai membri dell'Ufficio consolare e ai membri delle loro famiglie. Il presente paragrafo non e applicabile ai cittadini dello Stato ricevente ne alle persone che hanno la residenza permanente in detto Stato.

ARTICOLO 5
CITTADINANZA DEI FUNZIONARI CONSOLARI

I funzionari consolari possono solamente essere cittadini dello Stato di invio e non possono essere residenti permanenti dello Stato ricevente.

ARTICOLO 6

TERMINE DELLE FUNZIONI CONSOLARI

1. Le funzioni dei membri dell'ufficio consolare hanno immediatamente termine al verificarsi di una delle sottoelencate condizioni:

(a) quando lo Stato di invio notifichi allo Stato ricevente l'avvenuta cessazione delle funzioni del membro dell'ufficio consolare;

(b) quando lo Stato ricevente notifichi per via diplomatica allo Stato di invio la dichiarazione secondo la quale un funzionario consolare sia ritenuto persona non grata, oppure che un qualunque altro membro dell'ufficio consolare sia ritenuto non accettabile. Al verificarsi di tali situazioni lo Stato di invio è tenuto a richiamare le persone interessate o porre fine alle loro funzioni.

2. Al verificarsi delle situazioni di cui al punto (b) del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato ricevente non è tenuto ad indicare allo Stato di invio i motivi della dichiarazione.

CAPITOLO III

FUNZIONI CONSOLARI

ARTICOLO 7

FUNZIONI CONSOLARI IN GENERALE

I funzionari consolari hanno il diritto di:

(1) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi nazionalità di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonchè comunicare con essi.

(2) promuovere lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturale-educative, tecnico-scientifiche e turistiche tra lo Stato di invio e lo Stato ricevente nonchè promuovere, negli altri settori, le relazioni di cooperazione amichevole tra i due Stati

comprese quelle relative alla realizzazione di progetti di cooperazione concordati tra i due Stati.

(3) informarsi con tutti i mezzi legittimi sulla situazione politica, commerciale, economica, culturale-educativa, tecnico-scientifica dello Stato ricevente e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio;

(4) esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonchè le altre funzioni attribuite dallo Stato di invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.

ARTICOLO 8
FUNZIONI RELATIVE ALLA CITTADINANZA E ALLO STATO CIVILE

1. I funzionari consolari hanno il diritto di:

(a) ricevere, in accordo con le leggi e le altre disposizioni dello Stato di invio, le istanze in materia di cittadinanza e rilasciare i relativi documenti e certificati;

(b) registrare i cittadini dello Stato di invio e compiere le relative rilevazioni;

(c) registrare le nascite ed i decessi dei cittadini dello Stato di invio;

(d) celebrare matrimoni tra i cittadini dello Stato di invio e, qualora le disposizioni dello Stato di invio lo consentano, tra un cittadino dello Stato predetto ed uno di uno Stato terzo, che non sia residente permanente dello Stato ricevente, e rilasciare certificati di matrimonio.

2. Le disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo non esonerano le Parti interessate dall'obbligo di osservare le norme di legge dello Stato ricevente.

ARTICOLO 9

RILASCIO DI PASSAPORTI E VISTI

I funzionari consolari hanno il diritto di:

(1) rilasciare ai cittadini dello Stato di invio passaporti od altri documenti di viaggio e, inoltre, rinnovare, ritirare o annullare i suddetti documenti;

(2) concedere a coloro che si rechino o transitino per lo Stato di invio visti o altri documenti di viaggio ed, inoltre, estendere, ritirare o annullare i visti e i documenti suddetti.

ARTICOLO 10

FUNZIONI NOTARILI

1. I funzionari consolari hanno il diritto di:

(a) ricevere dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e certificarle;

(b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato di invio;

(c) redigere ed autenticare atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato di invio, nella misura in cui tali atti e contratti non concernono la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente;

(d) redigere ed autenticare atti e contratti che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato;

(e) svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato di invio e che non siano contrarie alla legge dello Stato ricevente;

(f) legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato ricevente o dallo Stato di invio per l'uso nell'altro Stato, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti;

(g) tradurre atti e documenti e certificare la fedeltà della traduzione, nonchè rilasciare copie autentiche degli atti e dei documenti tradotti;

(h) richiedere copie od estratti dei pubblici registri riguardanti cittadini dello Stato d'invio nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente.

2. I documenti redatti dai funzionari consolari, le traduzioni, certificazioni, autenticazioni e legalizzazioni effettuate dagli stessi, si considerano come atti ufficiali dello Stato di invio. Tali atti, se non sono in contrasto con le leggi dello Stato ricevente, quando vengono usati nello Stato ricevente hanno la stessa validità dei corrispondenti atti redatti dalle autorità competenti dello Stato ricevente.

ARTICOLO 11

COMUNICAZIONI CON I CITTADINI DELLO STATO DI INVIO

1. I funzionari consolari nell'ambito della loro circoscrizione hanno il diritto di comunicare ed incontrarsi con i cittadini dello Stato di invio.

2. Lo Stato ricevente non deve in alcun modo limitare le comunicazioni tra i cittadini dello Stato di invio e l'ufficio consolare nè l'accesso a detto ufficio.

ARTICOLO 12

NOTIFICA DI ARRESTO, DETENZIONE, ESPULSIONE E VISITE

1. Le Autorità competenti dello Stato ricevente sono tenute a comunicare all'ufficio consolare i casi di arresto, fermo, detenzio=

ne o di altre misure limitative della libertà personale di cittadini dello Stato di invio entro sette giorni dal momento in cui l'evento si e verificato, specificandone le ragioni.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato di invio in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della libertà personale, ovvero a carcerazione, colloquiare e comunicare con loro nella lingua dello Stato d'invio o in quella dello Stato ricevente e fornire ad essi l'assistenza legale. Le Autorità competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l'effettuazione della visita entro due giorni dalla comunicazione prevista al paragrafo 1, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno due volte al mese. Il funzionario consolare può assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale.

3. Le Autorità competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato di invio, che si trovano in stato di arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della libertà personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e devono consentire l'inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell'ufficio consolare, nonchè l'inoltro all'ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso.

4. Nel caso di cittadini dello Stato di invio, a cui all'interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorità dello Stato ricevente di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di espulsione, le Autorità dello Stato ricevente devono comunicare previamente all'ufficio consolare l'adozione di tali provvedimenti. Qualora l'espulsione o l'allontanamento possano essere motivati da gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potrà essere effettuata contemporaneamente alla emissione del provvedimento.

5. I funzionari consolari, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.

ARTICOLO 13

TUTELA E CURATELA

1. Le Autorità competenti dello Stato ricevente devono comunicare all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato di invio minori o incapaci, per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini dello Stato di invio minori o incapaci e possono, in caso di necessità, assegnare loro un tutore o un curatore e vigilare sull'attività di tutela e curatela svolta da questi ultimi.

3. Nell'esercizio del diritto di protezione dei minori o incapaci di cui al paragrafo 2 i funzionari consolari sono tenuti ad osservare le norme dello Stato ricevente.

ARTICOLO 14

RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO

1. Qualora cittadini dello Stato d'invio non siano in grado di tutelare tempestivamente i propri diritti ed interessi, a causa di assenza o di altre ragioni, i funzionari consolari possono rappresentare detti cittadini davanti al tribunale o agli altri organi dello Stato ricevente, oppure assicurare che essi siano adeguatamente rappresentati fino al momento in cui gli stessi cittadini non nominino un proprio rappresentante o possano tutelare personalmente i propri diritti ed interessi.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo i funzionari consolari sono tenuti a osservare le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.

ARTICOLO 15

ASSISTENZA AI CITTADINI DELLO STATO DI INVIO

1. I funzionari consolari hanno il diritto di interessarsi delle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini dello Stato di invio che si trovano nello Stato ricevente e di prestare ad essi la necessaria assistenza.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere alle Autorità competenti dello Stato ricevente di collaborare alla ricerca del recapito dei cittadini dello Stato di invio dei quali si ignora la località in cui si trovino. Le Autorità competenti dello Stato ricevente devono fornire ogni possibile indicazione a tal fine.

3. Le Autorità competenti dello Stato ricevente, dopo essere venute a conoscenza di incidenti che hanno causato il decesso, la scomparsa o il ferimento grave di cittadini dello Stato di invio, devono immediatamente metterne al corrente l'ufficio consolare. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere che le Autorità competenti dello Stato ricevente forniscano notizie sulle circostanze relative all'incidente e prendano le necessarie misure per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini lesi.

4. Nei casi che non contravvengano alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, i funzionari consolari hanno il diritto di ricevere, prendere in custodia temporaneamente e spedire documenti, denaro e beni di valore dei cittadini dello Stato di invio.

ARTICOLO 16

MISURE RIGUARDANTI DECESSI E SUCCESSIONI

1. Le Autorità competenti dello Stato ricevente quando vengono a conoscenza della morte, avvenuta nello Stato ricevente, di cittadini dello Stato di invio, ne informano senza indugio l'ufficio consolare e, su richiesta di quest'ultimo, trasmettono gratuitamente il certificato di morte della persona di cui trattasi.

2. Nel caso di morte di cittadini dello Stato di invio che hanno lasciato beni nello Stato ricevente senza avere in questo Stato eredi od esecutori testamentari, le Autorità competenti dello Stato ricevente, quando di ciò siano venute a conoscenza, ne informano nel piu breve tempo l'ufficio consolare e procedono all'inventario dei beni nonchè alla apposizione dei sigilli. Ai funzionari consolari e consentito di presenziare.

3. Se un cittadino dello Stato di invio è erede o legatario di beni siti nello Stato ricevente, qualunque sia la cittadinanza della persona deceduta, ed il predetto erede o legatario non si trovi nel territorio dello Stato ricevente, le Autorità competenti dello Stato ricevente, avutane notizia, ne danno comunicazione all'ufficio consolare.

4. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere eredità o legati che, nello Stato ricevente, competono a cittadini dello Stato di invio i quali non siano residenti permanenti nello Stato ricevente e possono trasferire agli aventi diritto i relativi beni ovvero l'equivalente in denaro.

5. Qualora un cittadino dello Stato di invio sia erede o legatario di persona che abbia lasciato beni all'interno dello Stato ricevente e detto cittadino non sia in grado di fare valere nello Stato ricevente, in sede giudiziaria o amministrativa, i propri diritti di erede o di legatario, i funzionari consolari hanno il

diritto di rappresentare il cittadino stesso per fare valere tali diritti.

6. Qualora un cittadino dello Stato di invio deceda mentre soggiorna temporaneamente nello Stato ricevente, i funzionari consolari, in mancanza di congiunti o di legali rappresentanti di detto cittadino, hanno il potere di prendere in consegna i beni del de cuius e di trasferirli all'avente diritto dopo aver provveduto al pagamento degli eventuali debiti, sino a concorrenza del valore dei beni presi in consegna.

7. I funzionari consolari, nell'esercizio delle funzioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente.

ARTICOLO 17
ASSISTENZA ALLE NAVI
DELLO STATO DI INVIO

1. Quando una nave dello Stato di invio giunge in un porto dello Stato ricevente il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto e situato ha il diritto di svolgere liberamente le funzioni indicate nel presente articolo. Il funzionario consolare puo chiedere l'assistenza delle Autorità competenti dello Stato ricevente per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni. Le predette Autorità gli devono prestare l'assistenza richiesta.

2. A tal fine, il funzionario consolare può recarsi personalmente o accompagnato da membri dell'ufficio a bordo della nave dopo che essa è stata ammessa alla libera pratica.

3. Nel rispetto delle norme di ingresso nel territorio e dei regolamenti portuali, il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio possono comunicare coi funzionari consolari e recarsi all'Ufficio consolare.

4. Il funzionario consolare può interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative alla nave, alle merci, all'itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave.

5. Il funzionario o l'impiegato consolare possono accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorità giudiziaria e ad altre autorità competenti dello Stato ricevente e prestare loro l'assistenza necessaria, compresa l'assistenza legale, salvo che sia diversamente disposto dalle leggi dello Stato ricevente nei casi che interessino la sicurezza dello Stato.

6. Il funzionario consolare può dirimere le controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento e prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli puo inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo.

7. Il funzionario consolare può, qualora sia necessario, disporre per il ricovero in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio.

8. Il funzionario consolare puo ricevere, redigere, autenticare, trasmettere i documenti della nave o gli altri atti e documenti previsti dalle leggi e disposizioni dello Stato di invio relativi alla proprietà, oppure procedere alla iscrizione o alla cancellazione dal Registro dello Stato di invio, e alla iscrizione o cancellazione d'ipoteche.

9. Inoltre, il funzionario consolare può prendere misure per l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione.

ARTICOLO 18

GIURISDIZIONE A BORDO DELLA NAVE

1. Le Autorità giudiziarie e le altre autorità competenti dello Stato ricevente, qualora intendano adottare misure coercitive o procedere a particolari ispezioni nei confronti delle navi dello Stato di invio o a bordo delle navi suddette, devono metterne previamente al corrente l'ufficio consolare al fine di consentire ai funzionari consolari o ai loro rappresentanti di presenziare allo svolgimento di tali operazioni.
In caso d'emergenza e qualora non sia possibile comunicare in anticipo l'adozione delle misure, le Autorità competenti dello Stato ricevente devono, dopo aver compiuto le operazioni, immediatamente informarne l'ufficio consolare e fornire tempestivamente ad esso un completo resoconto delle operazioni compiute.

2. Le regole di cui al primo paragrafo del presente articolo sono applicabili ad analoghe operazioni compiute sulla terraferma dalle autorità competenti dello Stato ricevente relativamente alle circostanze menzionate nel primo paragrafo nei confronti del comandante della nave o di membri dell'equipaggio.

3. Le regole di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo non sono applicabili ai normali controlli relativi alla dogana, all'amministrazione del porto, alla quarantena o all'ingresso o uscita delle persone dal territorio, compiuti dalle Autorità competenti dello Stato ricevente e non sono applicabili neppure alle operazioni compiute dalle Autorità competenti di detto paese al fine di salvaguardare la sicurezza in mare o per evitare l'inquinamento delle acque.

4. Salvo che su richiesta del comandante della nave o dei funzionari consolari o con il loro assenso, le Autorità competenti dello Stato ricevente non possono interferire nelle questioni sorte a bordo della nave dello Stato di invio a meno che non si verifichino avvenimenti tali da turbare la tranquillità, la sicurezza e l'ordine pubblico.

5. Salvo che su richiesta o col consenso det comandante della nave o del funzionario consolare, le Autorità competenti dello Stato ricevente non devono esercitare la giurisdizione in merito ad atti o reati commessi a bordo di navi dello Stato di invio, con esclusione tuttavia dei casi seguenti:

a) reati commessi da un cittadino dello Stato ricevente o reati ai danni di un cittadino dello Stato predetto;

b) reati che turbino la tranquillità e sicurezza dello Stato ricevente;

c) atti o reati che violino le leggi dello Stato ricevente relative alla quarantena, all'uscita o all'ingresso di persone nel territorio, alla sicurezza in mare, alla materia doganale, all'inquinamento marino, al traffico degli stupefacenti;

d) gli altri reati gravi per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena non inferiore a tre anni di reclusione.

ARTICOLO 19

ASSISTENZA ALLE NAVI DELLO STATO DI INVIO IN CASO DI AVARIA

1. Qualora navi dello Stato di invio affondino, si incaglino oppure subiscano altri gravi incidenti marittimi nelle acque interne

o territoriali o in zone marittime immediatamente limitrofe dello Stato ricevente, le Autorità competenti di detto Stato sono tenute ad informarne quanto prima l'ufficio consolare e a comunicare ad esso le misure adottate per salvare l'equipaggio, la nave, le merci e le altre proprietà.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di adottare le misure necessarie per fornire assistenza alle navi dello Stato di invio che abbiano subito un incidente, all'equipaggio ed ai passeggeri e possono inoltre richiedere che le Autorità dello Stato ricevente diano assistenza a tal fine.

3. Nel caso in cui la nave dello Stato di invio che ha subito l'incidente o i beni che appartengono ad essa o le merci dalla stessa trasportate si trovino nelle vicinanze delle coste dello Stato ricevente o siano stati trasportati nei porti di detto Stato ed il comandante della nave o il proprietario o l'agente della società di navigazione o l'assicuratore interessato non siano presenti oppure siano impossibilitati a prendere misure di custodia o agire, le Autorità competenti dello Stato ricevente devono informarne quanto prima l'ufficio consolare. I funzionari consolari possono rappresentare il proprietario della nave e prendere le misure appropriate a tal fine.

4. La nave dello Stato di invio, che ha subito l'incidente, le sue merci, le provviste di bordo e gli oggetti recuperati, non sono assoggettati nello Stato ricevente a diritti doganali ne ad altro onere fiscale a meno che non vengano utilizzati, venduti o in qualsiasi altro modo immessi in consumo, nello Stato ricevente, con l'esclusione delle spese di deposito, di trasporto o oneri attinenti a servizi analoghi.

ARTICOLO 20

VISITE A NAVI DI STATI DIVERSI DA QUELLO DI INVIO

Il funzionario consolare ha diritto, purchè il comandante della nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato di invio, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare e redigere quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato di invio come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti e allo scopo di fornire alle autorità competenti dello Stato di invio tutte le informazioni in materia di sanità od altre che le dette autorità possano richiedere.

ARTICOLO 21

AEROMOBILI

Le disposizioni della presente Convenzione relative alle navi dello Stato di invio si applicano altresì in quanto pertinenti agli aeromobili dello Stato predetto, nel rispetto tuttavia degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra le Parti.

ARTICOLO 22

TESTIMONIANZE E NOTIFICA DI ATTI

Su richiesta delle Autorità competenti dello Stato di invio, i funzionari consolari hanno il diritto, in modo non contrastante con le disposizioni legislative dello Stato ricevente, di raccogliere testimonianze dei cittadini dello Stato di invio e di notificare agli stessi atti giudiziari e atti di altra natura.

ARTICOLO 23

AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI

I funzionari consolari esercitano le proprie funzioni solo nell'ambito della propria circoscrizione consolare. Con il consenso dello Stato ricevente, essi possono tuttavia esercitarle anche al di fuori della circoscrizione predetta.

ARTICOLO 24

RELAZIONI CON LE AUTORITA' DELLO STATO RICEVENTE

I funzionari consolari, nell'esercizio delle loro funzioni, comunicano:

(1) con le Autorità locali competenti della circoscrizione consolare;

(2) previo assenso dello Stato ricevente, con le Autorità locali competenti per territorio che si trovano al di fuori della circoscrizione consolare;

(3) con le Autorità centrali competenti dello Stato ricevente nella misura in cui ciò sia consentito dalle leggi,regolamenti e usi di detto Stato.

ARTICOLO 25

FUNZIONI CONSOLARI ESERCITATE

DALLA MISSIONE DIPLOMATICA

1. La missione diplomatica dello Stato di invio nello Stato ricevente puo esercitare funzioni consolari in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. I funzionari diplomatici nell'esercizio delle predette funzioni godono dei diritti, delle

facilitazioni, dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione di cui godono i funzionari consolari.

2. La missione diplomatica dello Stato di invio è tenuta a notificare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente i nominativi completi, la carica e il grado dei funzionari diplomatici che esercitano funzioni consolari.

3. I funzionari diplomatici designati ad esercitare funzioni consolari continuano a godere dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità di cui godono in base al loro status proprio.

ARTICOLO 26

ESERCIZIO DI FUNZIONI CONSOLARI PER CONTO DI UNO STATO TERZO

A seguito di notifica allo Stato ricevente e a meno che quest'ultimo vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato di invio può esercitare funzioni consolari nello Stato ricevente per conto di un terzo Stato.

CAPITOLO IV

FACILITAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'

ARTICOLO 27

FACILITAZIONI ACCORDATE ALL'UFFICIO CONSOLARE

Lo Stato ricevente accorda ampie facilitazioni affinchè l'ufficio consolare possa esercitare le proprie funzioni.

ARTICOLO 28

LOCALI CONSOLARI E ALLOGGI

1. Nell'ambito consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, lo Stato di invio o un suo rappresentante ha diritto di acquistare, prendere in locazione, costruire o acquisire in altra forma legittima edifici o parti di edifici, e terreni loro annessi da adibire a sede di ufficio consolare o ad alloggio dei membri dell'ufficio consolare, ad esclusione degli alloggi dei membri di detto ufficio che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente.

2. Lo Stato ricevènte fornisce l'assistenza necessaria affinchè lo Stato di invio si possa procurare i locali da adibire ad ufficio consolare; in caso di necessità esso inoltre assiste lo Stato di invio a reperire alloggi adeguati per i membri degli uffici consolari.

3. Nell'ambito consentito dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, lo Stato di invio o un suo rappresentante ha diritto di alienare i locali dell'ufficio consolare e gli alloggi dei membri dell'ufficio stesso acquistati o costruiti da detto Stato.

ARTICOLO 29

USO DELLO STEMMA E DELLA BANDIERA NAZIONALI

1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nella sede dell'ufficio consolare il proprio stemma e l'indicazione dell'ufficio consolare nella propria lingua e in quella dello Stato ricevente.

2. Lo Stato di invio ha il diritto di issare la sua bandiera nazionale nella sede dell'ufficio consolare, nella residenza del Capo di detto ufficio e sui mezzi di trasporto usati da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 30

INVIOLABILITA' DEI LOCALI CONSOLARI

E DELLA RESIDENZA DEL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE

1. I locali dell'ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorità dello Stato ricevente non possono entrare nella sede dell'ufficio consolare se non con il consenso del Capo dell'ufficio stesso o del Capo della Missione diplomatica dello Stato di invio oppure con il consenso di persona da essi delegata.

Qualora i locali dell'ufficio consolare siano parte di un edificio, in caso di incendio o altri gravi sinistri che mettano in pericolo l'incolumità di cittadini dello Stato ricevente e che rendano necessaria l'adozione di immediate misure protettive, il consenso del Capo dell'ufficio consolare è presunto.

2. Lo Stato ricevente ha l'obbligo di prendere tutte le misure adeguate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e che la operatività dell'Ufficio Consolare sia turbata o che la sua dignità sia sminuita.

3. I locali consolari, le relative attrezzature, i beni e mezzi di trasporto non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione. Nel caso in cui lo Stato ricevente per motivi di difesa nazionale o per motivi di interesse pubblico dovesse espropriarli, esso è tenuto a prendere le misure necessarie per evitare che l'esercizio delle funzioni consolari sia ostacolato, e deve far sì che lo Stato di invio possa ricevere tempestivamente un risarcimento adeguato ed effettivo.

4. I locali consolari vanno utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle funzioni consolari.

5. Le disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo si applicano anche alla residenza del Capo dell'ufficio consolare.

ARTICOLO 31

INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI CONSOLARI

Senza possibilità di eccezione alcuna, gli archivi consolari sono inviolabili in qualsiasi tempo e luogo.

ARTICOLO 32

LIBERTA' DI COMUNICAZIONE

1. Lo Stato ricevente consente e protegge la libertà di comunicazione dell'ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con le Autorità dello Stato di invio, con le missioni diplomatiche e con gli altri uffici consolari di questo Stato ovunque essi si trovino, l'ufficio consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, messaggi in codice o in cifra. L'ufficio consolare può, comunque, installare ed utilizzare una stazione radio rice-trasmittente soltanto con il consenso dello Stato ricevente.

2. La corrispondenza ufficiale dell'ufficio consolare è inviolabile. La valigia consolare non deve essere né aperta né trattenuta. Essa deve avere un contrassegno esterno atto ad identificarla ed e destinata esclusivamente al trasporto di documenti ufficiali, materiali ed articoli destinati ad uso d'ufficio. Nel caso in cui le Autorità competenti dello Stato ricevente abbiano seri motivi per ritenere che nella valigia consolare vi siano oggetti di natura diversa, esse possono richiederne l'apertura, in loro presenza, da parte di un rappresentante autorizzato dallo Stato di invio. Se la

richiesta non è accolta, la valigia consolare è rinviata al suo luogo di origine.

3. Il corriere consolare può solamente essere un cittadino dello Stato di invio e non deve essere un residente permanente dello Stato ricevente. Il corriere consolare deve essere in possesso di documenti ufficiali che attestino la sua qualità. Il corriere consolare, nel territorio dello Stato ricevente gode degli stessi diritti, facilitazioni, privilegi e immunità del corriere diplomatico.

4. La valigia consolare può essere affidata per il trasporto al comandante di un aeromobile o di una nave dello Stato di invio. Detto comandante deve essere munito di documenti ufficiali attestanti il numero dei colli che costituiscono la valigia ma non è considerato corriere consolare. Previo accordo con le Autorità dello Stato ricevente, i funzionari consolari possono direttamente e liberamente consegnare e ritirare la valigia consolare dal comandante dell'aeromobile o della nave.

ARTICOLO 33

DIRITTI E TASSE CONSOLARI

1. L'ufficio consolare può percepire, nello Stato ricevente, i diritti e le tasse consolari previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato di invio.

2. Le somme percepite di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le loro ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato ricevente.

3. Lo Stato ricevente consente all'ufficio consolare di trasferire nello Stato di invio le somme introitate a titolo del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 34

LIBERTA' DI MOVIMENTO

Lo Stato ricevente assicura la libertà di movimento e di viaggio nel suo territorio ai membri dell'ufficio consolare e ai loro familiari, eccezion fatta per le aree in cui l'accesso sia vietato o limitato per esigenze di sicurezza nazionale.

ARTICOLO 35

INVIOLABILITA' PERSONALE DEL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE E DEI FUNZIONARI CONSOLARI

1. La persona del Capo dell'Ufficio consolare è inviolabile e non puo essere sottoposta nè ad arresto nè a detenzione.

2. Ai funzionari consolari, diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non possono essere posti in stato d'arresto o di detenzione preventiva, se non in caso di reati per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena non inferiore a 5 anni di reclusione ed a seguito di decisione dell'autorità giudiziaria competente;

b) ad eccezione del caso previsto dalla lettera a. del presente paragrafo, non possono essere incarcerati ne sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della libertà personale, salvo che in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva;

c) sono tenuti a presentarsi dinnanzi alle autorità competenti nel caso di procedimento penale instaurato contro di essi. Tuttavia la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono loro dovuti in ragione della loro posizione ufficiale, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando, nelle circostanze menzionate alla lettera a) del presente paragrafo, si renda

necessario porli in stato di detenzione preventiva, il procedimento nei loro confronti deve essere aperto nel più breve termine.

3. Lo Stato ricevente accorda ai funzionari consolari il rispetto appropriato alla loro qualità e adotta misure adeguate per assicurare che la loro persona, libertà e dignità non subiscano violazioni di sorta.

4. In caso di arresto o di detenzione preventiva di un membro dell'Ufficio consolare diverso dal Capo dell'Ufficio consolare o di azione penale promossa contro di lui, lo Stato ricevente è tenuto ad avvisare al più presto il Capo dell'Ufficio consolare.

ARTICOLO 36
IMMUNITA' DA GIURISDIZIONE

1. Il Capo dell'Ufficio consolare gode dell'immunità dalla giurisdizione penale nello Stato ricevente. Gode altresì dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa a meno che si tratti:

a) di una azione concernente un immobile privato sito nel territorio dello Stato ricevente, salvo il caso che il Capo dell'Ufficio consolare ne abbia il possesso per conto dello Stato d'invio ai fini dell'esercizio delle sue funzioni;

b) di una azione concernente una successione, per la quale il Capo dell'Ufficio consolare figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non in nome dello Stato d'invio;

c) di una azione concernente una attività professionale o commerciale esercitata dal Capo dell'Ufficio consolare nello Stato ricevente al di fuori delle funzioni ufficiali;

d) di una azione intentata da un terzo per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.

2. Nessuna misura di esecuzione può essere presa nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare salvo che per i casi di cui alle lettere a) - b) - c) e d) del precedente paragrafo.

Qualora vengano adottate le misure esecutive consentite nei casi predetti, non si deve recare pregiudizio alle inviolabilità della persona del Capo dell'Ufficio consolare e della sua residenza.

3. I membri dell'Ufficio consolare diversi dal Capo dell'Ufficio consolare non possono essere sottoposti alla giurisdizione dello Stato ricevente per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ad esclusione delle azioni civili, che:

a) dipendano dalla stipulazione di un contratto concluso da un membro dell'Ufficio consolare, diverso dal Capo dell'Ufficio consolare che non abbia agito espressamente o implicitamente quale mandatario dello Stato d'invio; oppure

b) siano intentate da un terzo, per danni causati nello Stato ricevente da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.

ARTICOLO 37
OBBLIGO DI DEPORRE IN QUALITA' DI TESTIMONE

1. I funzionari consolari non hanno l'obbligo di deporre in qualità di testimoni.

2. Gli impiegati e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare possono essere invitati a deporre in qualità di testimoni nei procedimenti giudiziari o amministrativi dello Stato ricevente. A parte i casi menzionati al terzo paragrafo del presente articolo,gli impiegati ed i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare non possono rifiutarsi di deporre come testimoni.

3. I membri dell'ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti inerenti l'esercizio delle loro funzioni né a esibire la corrispondenza o i documenti ufficiali.
Detti membri hanno altresì il diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperto sulla legislazione nazionale dello Stato di invio.

4. Le Autorità competenti dello Stato ricevente, qualora richiedano ad un membro dell'ufficio consolare di deporre come testimone, non ostacolano l'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Qualora le circostanze lo consentano, esse possono raccogliere la deposizione presso la sua residenza o presso l'ufficio consolare oppure accettare una dichiarazione scritta.

ARTICOLO 38

ESONERO DA PRESTAZIONI E DA OBBLIGHI PERSONALI

I membri dell'ufficio consolare sono esonerati da qualsiasi prestazione personale di interesse pubblico e da obblighi militari previsti nello Stato ricevente. Essi sono inoltre esonerati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi dello Stato ricevente sulla registrazione degli stranieri e sul permesso di soggiorno.

ARTICOLO 39

ESENZIONI FISCALI DEI LOCALI CONSOLARI

1. Lo Stato ricevente esenta da ogni forma di imposta e tassa i sottoelencati beni:

(a) I locali dell'ufficio consolare e la residenza del Capo dell'ufficio consolare acquistati, presi in locazione o costruiti a nome dello Stato di invio o di un suo rappresentante e i contratti ed altri documenti simili ad essi relativi;

(b) le attrezzature, i mezzi di trasporto e i beni mobili dell'ufficio consolare posseduti, presi in locazione o acquisiti in altro modo legittimo usati esclusivamente per scopi ufficiali e l'acquisizione, il possesso e la manutenzione dei beni predetti.

2. Le disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo non si applicano a:

(a) tasse stabilite e percepite in remunerazione di servizi particolari resi;

(b) imposte e tasse che conformemente alle disposizioni legislative dello Stato ricevente sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio o con un suo rappresentante.

ARTICOLO 40

ESENZIONI FISCALI DEI MEMBRI DELL'UFFICIO CONSOLARE

1. I funzionari e gli impiegati consolari sono esonerati dal pagamento di tutte le imposte e tasse statali, regionali o comunali, personali o reali dello Stato ricevente ad eccezione:

(a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente comprese nel prezzo delle merci e dei servizi;

(b) delle imposte e tasse su beni immobili privati situati nel territorio dello Stato ricevente, salvo le esenzioni previste al punto 1 del primo paragrafo dell'articolo 39 della presente Convenzione;

(c) delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprietà percepite dallo Stato ricevente, ad esclusione delle esenzioni di cui all'articolo 42 della presente Convenzione;

(d) delle imposte e tasse sui redditi privati ottenuti al di fuori dell'ambito delle funzioni ufficiali nello Stato ricevente;

(e) delle imposte e tasse percepite in remunerazione di servizi particolari resi;

(f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 39 della presente Convenzione.

2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono a motivo del loro servizio.

ARTICOLO 41

ESENZIONE DAI DIRITTI E VISITA DOGANALI

1. Lo Stato ricevente, in conformità con le sue disposizioni legislative o regolamentari consente l'importazione e l'esportazione ed accorda l'esenzione da tutti i diritti doganali, tasse o altri diritti connessi, con l'esclusione tuttavia delle spese di deposito, trasporto o attinenti a servizi analoghi, per:

(a) i beni di uso ufficiale dell'ufficio consolare, compresi i mezzi di trasporto;

(b) i beni di uso privato dei funzionari consolari;

(c) i beni di uso privato degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio importati in occasione della loro prima sistemazione, compresi gli arredi domestici.

2. I beni menzionati ai punti (b) e (c) del primo paragrafo del presente articolo non devono eccedere la quantità necessaria al fabbisogno diretto degli interessati.

3. Il bagaglio personale accompagnato dei funzionari consolari è esente da visita doganale. Le Autorità competenti dello Stato ricevente possono effettuare la visita solo nel caso in cui si abbiano seri motivi per ritenere che all'interno del bagaglio si trovino beni diversi da quelli indicati al precedente punto (b) del primo paragrafo del presente articolo, o beni di cui le norme dello Stato ricevente vietino l'importazione o l'esportazione o beni sottoposti alle norme di quarantena. In tali casi la visita deve essere eseguita in presenza del funzionario consolare interessato o di un suo rappresentante.

ARTICOLO 42

EREDITA' DEI MEMBRI DELL'UFFICIO CONSOLARE

In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato ricevente deve:

(1) permettere che i beni mobili del defunto siano esportati. Sono esclusi, tuttavia, i beni acquistati dal defunto nello Stato ricevente di cui al momento del decesso è vietata l'esportazione;

(2) esentare dalle imposte e tasse di successione e di trasferimento i beni mobili del defunto che si trovano nello Stato ricevente unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualità di membro dell'ufficio consolare o membro della sua famiglia.

ARTICOLO 43

PRIVILEGI ED IMMUNITA' DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA

Fatto salvo quanto previsto al secondo paragrafo dell'articolo 44 della presente Convenzione, i membri della famiglia dei membri dell'ufficio consolare godono dei privilegi e delle immunità di cui godono rispettivamente i membri predetti.

ARTICOLO 44

PERSONALE CHE NON GODE DI PRIVILEGI ED IMMUNITA'

1. Il membro dell'ufficio consolare che sia cittadino dello Stato ricevente o residente permanente di detto Stato o che in questo svolga attività privata di carattere lucrativo e i membri della sua famiglia non godono dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione, eccezion fatta per quanto previsto dal terzo paragrafo dell'articolo 37.

2. I membri della famiglia dei membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato ricevente o residenti permanenti di quest'ultimo non godono dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione. I membri della famiglia di un membro dell'ufficio consolare che in detto Stato svolgono attività di carattere lucrativo non godono dei privilegi fiscali e doganali previsti dalla presente Convenzione.

3. Il personale di servizio privato non gode dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione.

4. Lo Stato ricevente deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in modo da non ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'ufficio consolare.

ARTICOLO 45

INIZIO E TERMINE DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA'

1. I membri dell'ufficio consolare godono dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione a partire dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato ricevente per assumere le loro funzioni; se essi si trovano già nel territorio suddetto, ne iniziano a godere a partire dalla assunzione delle loro funzioni.

2. I familiari dei membri dell'ufficio consolare godono dei privilegi ed immunità previste dalla presente Convenzione a partire dal giorno in cui i membri suddetti iniziano a godere dei privilegi ed immunità, o a partire dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato ricevente o a partire dal momento in cui diventano familiari di membri dell'ufficio consolare; prevale in ogni caso la data dell'evento verificatosi per ultimo.

3. Quando sono cessate le funzioni di membro dell'ufficio consolare, i privilegi e le immunità di detto membro e dei suoi familiari hanno termine al momento in cui essi lascino il territorio dello Stato ricevente o al momento in cui scada un lasso di tempo ragionevole per la partenza dallo Stato stesso. Quando i familiari di membri dell'ufficio consolare cessano di avere tale qualità, i loro privilegi ed immunità vengono immediatamente a cessare; tuttavia qualora essi intendano lasciare lo Stato ricevente in un tempo ragionevole, i loro privilegi ed immunità sono prorogati fino al momento della partenza.

4. Quando un membro dell'ufficio consolare decede, i privilegi ed immunità dei suoi familiari cessano al momento in cui essi lasciano il territorio dello Stato ricevente, oppure alla scadenza di un lasso di tempo ragionevole necessario per la loro partenza.

ARTICOLO 46

RINUNCIA AI PRIVILEGI ED ALLE IMMUNITA'

1. Lo Stato di invio puo rinunciare a qualsiasi privilegio ed immunita, previsti dagli articoli 36 e 37 della presente Convenzione, di cui godano i membri dell'ufficio consolare. Tuttavia le rinunce devono essere ogni volta espresse in maniera esplicita e notificate per iscritto allo Stato ricevente.

2. I membri dell'ufficio consolare che godono dell'immunità dalla giurisdizione in conformità a quanto stipulato nella presente Convenzione, qualora intentino una causa su materia per la quale possono godere d'immunità, non possono successivamente invocare l'immunità relativamente alla domanda riconvenzionale direttamente dipendente dalla causa principale.

3. Nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi la rinuncia all'immunità non va considerata anche come rinuncia tacita all'immunità

dall'esecuzione della sentenza. La rinuncia all'immunità dall'esecuzione della sentenza deve essere notificata per iscritto, separatamente da quella concernente l'immunità dalla giurisdizione.

ARTICOLO 47

OSSERVANZA DELLE LEGGI DELLO STATO RICEVENTE

1. Fatti salvi i privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione le persone che ne beneficiano hanno l'obbligo di osservare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente. Hanno altresì l'obbligo di non interferire negli affari interni di detto Stato.

2. I membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato di invio, oltre le loro funzioni ufficiali, non possono svolgere altre attività professionali o commerciali nello Stato ricevente.

3. I mezzi di trasporto dell'ufficio consolare, dei membri di quest'ultimo e dei loro familiari devono essere utilizzati in conformità con le norme in materia di assicurazione sulla responsabilità civile.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 48

RAPPORTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

CON ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

Per quanto non esplicitamente regolato dalla presente Convenzione le Parti contraenti rinviano alle disposizioni della "Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari" del 24 aprile 1963.

ARTICOLO 49

RATIFICA, DECORRENZA E TERMINE

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Pechino. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti stessi.

2. La presente Convenzione resterà in vigore fino a quando una delle Parti contraenti non la denunzi. La denunzia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica.
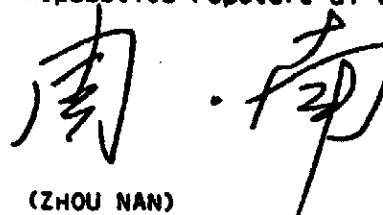
Fatto a Roma il 19 giugno 1986, in due esemplari nelle lingue italiana e cinese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per la Repubblica italiana	Per la Repubblica Popolare di Cina
(GIULIO ANDREOTTI)	(ZHOU NAN)

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1778):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 20 maggio 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 luglio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1778/*A* - relatore sen. ORLANDO).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4453):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 14 marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 23 marzo 1990 (atto n. 4453/*A* - relatore on. GABBUGGIANI).

Esaminato in aula il 7 giugno 1990 e approvato il 12 giugno 1990.

90G0213

LEGGE 23 giugno 1990, n. **176.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'EUMETSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUMETSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Protocol on the Privileges and Immunities of the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)

The States parties to the Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), opened for signature at Geneva on 24 May 1983 (hereinafter referred to as the "Convention");

WISHING to define the privileges and immunities in accordance with Article 12 of the Convention;

AFFIRMING that the purpose of the privileges and immunities set forth in this Protocol is to ensure the efficient performance of the official activities of EUMETSAT;

HAVE AGREED as follows.

Article 1
Use of Terms

For the purposes of this Protocol:

a) "Member State" means a State party to the Convention;

b) "archives" means all records, including correspondence, documents, manuscripts, photographs, films, optical and magnetic recordings, data recordings and computer programmes, belonging to or held by EUMETSAT;

c) "official activities" of EUMETSAT means all activities carried out by EUMETSAT in pursuance of its objectives as defined in Article 2 of the Convention and includes its administrative activities;

d) "property" means anything that may be subject to a right of ownership as well as contractual rights;

e) "representatives" of Member States means representatives and their advisers;

f) "staff members" means the Director and all persons employed by EUMETSAT, holding permanent appointments and who are subject to its Staff Rules;

g) "expert" means a person other than a staff member appointed to carry out a specific task on behalf of EUMETSAT and at its expense.

Article 2
Legal Personality

EUMETSAT shall have legal personality in accordance with Article1 of the Convention. It shall in particular have the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a party to legal proceedings.

Article 3
Inviolability of Archives

The archives of EUMETSAT shall be inviolable.

Article 4
Immunity from Jurisdiction and Execution

(1) Within the scope of its official activities, EUMETSAT shall have immunity from jurisdiction and execution, except:

a) in so far as, by decision of the Council, it has expressly waived such immunity in a particular case; the Council has the duty to waive this immunity in all cases where reliance upon it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the interests of EUMETSAT;

b) in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a vehicle or other means of transport belonging to or operated on behalf of EUMETSAT or in respect of a traffic offence involving such means of transport;

c) in respect of the execution of an arbitration award made under Article 21, 22 or 23 of this Protocol or Article 14 of the Convention;

d) in the event of the attachment, pursuant to a decision by the administrative or judicial authorities, of the salaries and emoluments, including pension rights, owed by EUMETSAT to a staff member or a former staff member;

e) in respect of a counterclaim directly connected with judicial proceedings initiated by EUMETSAT;

f) in respect of any commercial activity in which EUMETSAT might engage.

(2) The property of EUMETSAT, wherever located, shall be immune

a) from any form of requisition, confiscation or expropriation;

b) from any form of sequestration and administrative or provisional judicial constraint, except in the cases provided for in the preceding paragraph.

Article 5
Fiscal and Custom Provisions

(1) Within the scope of its official activities, EUMETSAT, its property and income shall be exempt from direct taxes.

(2) When purchases or services of substantial value and necessary for the exercise of the official activities of EUMETSAT are made or used by EUMETSAT and when the price of such purchases and services includes taxes or duties, the Member State that has levied the taxes or duties shall take appropriate measures to grant exemption

from such taxes or duties or to provide for their reimbursement, if they are identifiable.

(3) Goods imported or exported by EUMETSAT and necessary for the exercise of its official activities shall be exempt from all import and export duties and taxes and from all import or export prohibitions and restrictions.

(4) The provisions of this Article shall not apply to taxes or duties which are no more than charges for public utility services.

(5) Goods acquired or imported and exempted under this Article shall not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge, except in accordance with conditions laid down by the Member States which have granted exemptions or reimbursements.

Article 6

Funds, Currency and Securities

EUMETSAT may receive and hold any kind of funds, currency, cash and securities. It may dispose of them freely for any of its official activities and hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations.

Article 7

Communication

(1) For its official communications and the transfer of all its documents, EUMETSAT shall enjoy treatment not less favourable than that accorded by each Member State to other comparable international organisations.

(2) With regard to the transmission of data within the scope of its official activities, EUMETSAT shall enjoy in the territory of each Member State treatment as favourable as that accorded by that State to its national meteorological service, taking into account the international obligations of that State in respect of telecommunications.

Article 8

Publications

The circulation of publications and other information material sent by or to EUMETSAT shall not be restricted in any way.

Article 9

Representatives

(1) Representatives of Member States shall, while exercising their official functions and in the course of their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:

a) immunity from arrest and detention, and from seizure of their personal luggage, except in the case of a grave crime or when found committing, attempting to commit or just having committed an offence;

b) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions; this immunity shall not apply, however, in the case of a traffic offence committed by a representative of a Member State, nor in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

c) inviolability for all their official papers and documents;

d) exemption from all measures restricting immigration and from aliens' registration formalities;

e) the same treatment in the matter of currency and exchange regulations as is accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions;

f) the same treatment in the matter of customs as regards their personal luggage as is accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions.

(2) Privileges and immunities are accorded to representatives of Member States not for their personal advantage but in order to ensure complete independence in the exercise of their functions in connection with EUMETSAT. Consequently, a Member State has the duty to waive the immunity of a representative wherever retaining it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the purposes for which it was accorded.

(3) No Member State shall be obliged to accord privileges and immunities to its own representatives.

Article 10

Staff Members

The staff members of EUMETSAT shall enjoy the following privileges and immunities:

a) immunity from jurisdiction, even after they have left the service of EUMETSAT, in respect of acts, including words written and spoken, done by them in the exercise of their function; this immunity shall not apply, however, in the case of a traffic offence committed by a staff member, nor in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

b) exemption from all obligations in respect of national service, including military service;

c) inviolability for all their official papers and documents;

d) together with members of their families forming part of their households, exemption from all measures restricting immigration and from aliens' registration formalities;

e) together with members of their families forming part of their households, the same facilities as to repatriation, in time of international crisis, as are normally accorded to staff members of international organisations;

f) the same treatment in respect of currency and exchange regulations as is normally accorded to staff members of international organisations;

g) exemption from all national income tax on their salaries and emoluments paid to them by EUMETSAT, excluding pensions and other similar benefits paid by EUMETSAT, from the date upon which staff members have begun to be liable for a tax on their salaries by EUMETSAT for the latter's benefit. The Member States reserve the right to take those salaries and emoluments into account when assessing the amount of tax to be applied to income from other sources;

h) the right to import free of custom duties and other import charges their furniture and personal effects, including a motor vehicle, at the time of taking up their post in the territory of a Member State, and the right to export them free of duty upon termination of their functions, subject to the conditions laid down by the laws and regulations of the Member State concerned

Goods imported and exempted under this paragraph shall not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge, except in accordance with the conditions laid down by the Member States which have granted the exemptions.

Article 11

Director

In addition to the privileges and immunities provided for staff members under Article 10, the Director shall enjoy:

a) immunity from arrest and detention, except when found committing, attempting to commit or just having committed an offence;

b) immunity from civil and administrative jurisdiction and execution enjoyed by diplomatic agents, except in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

c) full immunity from criminal jurisdiction, except in the case of a traffic offence caused by a vehicle or other means of transport belonging to, or driven by him, subject to sub-paragraph a) above;

d) the same customs facilities as regards his personal luggage as are accorded to diplomatic agents.

Article 12

Social Security

Provided that the staff members are covered by a social security scheme of EUMETSAT providing adequate benefits, EUMETSAT, and its staff members shall be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes, subject to agreements to be concluded with Member States concerned in accordance with Article 19 or equivalent measures taken by the Member States or other relevant provisions in force in the Member States.

Article 13

Experts

Experts other than the staff members shall enjoy the following privileges and immunities while performing their duties for EUMETSAT or carrying out missions on its behalf:

a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions; this immunity shall not apply, however, in the case of a traffic offence committed by an expert, nor in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;

b) inviolability for all their official papers and documents;

c) exemption from all measures restricting immigration and from aliens' registration formalities;

d) the same treatment in the matter of currency and exchange regulations as is accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions.

Article 14

Waiver

(1) The privileges and immunities provided for in this Protocol are not granted to staff members and experts for their personal advantage. They are provided solely to ensure, in all circumstances, the unimpeded functioning of EUMETSAT and the complete independence of the persons to whom they are accorded.

(2) The Director has the duty to waive the immunity of a staff member or an expert in all cases wherever retaining it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the interests of EUMETSAT. In the case of the Director, the Council is competent to waive such immunity.

Article 15

Notification of Staff Members and Experts

The Director of EUMETSAT shall at least once every year notify the Member States of the names and nationalities of the staff members and experts.

Article 16

Entry, Stay and Departure

Member States shall take all appropriate measures to facilitate the entry into, stay in, or departure from their territories of representatives of Member States, staff members and experts.

Article 17

Security

The provisions of this Protocol shall not prejudice the right of each Member State to take all precautionary measures necessary in the interests of its security.

Article 18

Cooperation with the Member States

EUMETSAT shall co-operate at all times with the competent authorities of Member States in order to facilitate the proper administration of justice, to ensure the observance of the laws and regulations, and to prevent any abuse of the privileges, immunities and facilities provided for in this Protocol.

Article 19

Complementary Agreements

EUMETSAT may conclude with one or more Member States complementary agreements to give effect to the provisions of this Protocol as regards such State or States, and other arrangements to ensure the efficient functioning of EUMETSAT.

Article 20

Privileges and Immunities for Nationals and Permanent Residents

No Member State shall be obliged to accord the privileges and immunities referred to in Articles 9, 10 b), d), e), f) and h), 11 and 13 c) and d) to its own nationals or permanent residents.

Article 21

Arbitration Clause in Written Contracts

When concluding written contracts, other than those concluded in accordance with the staff regulations, EUMETSAT shall provide for arbitration. The arbitration clause or the special arbitration agreement concluded to this end shall specify the law and procedure applicable, the composition of the tribunal, the procedure for the appoint-

ment of the arbitrators and the seat of the tribunal. The execution of the arbitration award shall be governed by the rules in force in the State on whose territory the award is to be executed.

Article 22

Settlement of Disputes concerning Damage, Non-Contractual Responsibility or Staff Members and Experts

Any Member State may submit to arbitration in accordance with the procedure provided for in Article 14 of the Convention any dispute

a) arising out of damage caused by EUMETSAT;

b) involving any other non-contractual responsibility of EUMETSAT;

c) involving a staff member or an expert and in which the person concerned can claim immunity from jurisdiction, if this immunity is not waived.

Article 23

Settlement of Disputes concerning the Interpretation or Application of this Protocol

Any dispute between EUMETSAT and a Member State or between two or more Member States concerning the interpretation or application of this Protocol which is not settled by negotiation or through the Council shall, at the request of any party to the dispute, be submitted to arbitration in accordance with the procedure provided for in Article 14 of the Convention.

Article 24

Entry into Force, Duration and Termination

(1) This Protocol shall be open for signature or accession by the States parties to the Convention.

(2) The said States shall become parties to this Protocol:

- either by signature that is not subject to ratification, acceptance or approval;
- or by the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval with the Government of the Swiss Confederation, which shall be the depositary, if the Protocol has been signed subject to ratification, acceptance or approval;
- alternatively, by the deposit of an instrument of accession.

The Swiss Government shall notify all States that have signed or acceded to the Convention and the Director of EUMETSAT of the signatures, of the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the entry into force of this Protocol, any denunciation of this Protocol, and of its expiry. Upon the entry into force of this Protocol, the depositary shall register it with the Secretary General of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

(3) This Protocol shall enter into force thirty days after its signature by six States without their signatures being subject to ratification, acceptance or approval, or thirty days after the date of deposit of their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

(4) Once this Protocol has entered into force, it shall take effect vis-à-vis the States that have signed it without their signatures being subject to ratification, acceptance or approval, or which have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, thirty days after the date of signature or of deposit of the relevant instrument.

(5) This Protocol shall remain in force until the expiry of the Convention.

(6) Any denunciation of the Convention by a Member State in accordance with Article 18 of the Convention shall automatically imply denunciation by that State of this Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done at **Darmstadt**
on the 1st of December 1986

in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which will be deposited in the archives of the Government of the Swiss Confederation, which shall transmit certified copies to all signatory and acceding States.

Ministero degli Affari Esteri

RISERVA DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo italiano si riserva la facoltà di non applicare ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanente in territorio italiano l'esenzione da ogni imposta nazionale sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'EUMESTSAT, come previsto alla lettera g) dell'articolo 10.

RESERVE DU GOUVERNEMENT ITALIEN

Le Gouvernement italien se réserve la faculté de ne pas appliquer aux fonctionnaires, ressortissants italiens ou résidents permanents sur le territoire italien, l'exemption de tout impôt national sur les traitements et les émoluments versés par l'EUMETSAT, ainsi que prévu à la lettre g) de l'article 10.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI ED ALLE IMMUNITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA UTILIZZAZIONE DI SATELLITI METEOROLOGICI

- EUMETSAT -

Gli Stati parte alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione per l'utilizzazione di Satelliti Meteorologici (EUMETSAT), aperta alla firma a Ginevra il 24 maggio 1983 (qui di seguito denominata la "Convenzione"),

DESIDERANDO definire i privilegi e le immunità in conformità con l'Art.12 della Convenzione;

AFFERMANDO che il fine dei privilegi e delle immunità stabilite nel presente Protocollo è di garantire una efficace esecuzione delle attività ufficiali di EUMETSAT;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Uso di termini

Ai fini del presente Protocollo:

a) per "Stato membro" si intende uno Stato parte alla Convenzione;

b) per "archivi" si intende tutta la documentazione, ivi compresa la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, films, registrazioni ottiche e magnetiche, registrazioni dati e programmi di elaboratori appartenenti all'EUMETSAT o da essa detenuti;

c) per "attività ufficiali" dell'EUMETSAT si intendono tutte le attività esercitate dall'EUMETSAT in conformità ai suoi obiettivi, come definite allo articolo 2 della Convenzione comprese le sue attività amministrative;

d) per "proprietà" si intende ogni cosa che possa essere soggetta ad un diritto di proprietà nonché a diritti contrattuali;

e) per "rappresentanti" degli Stati membri si intendono i rappresentanti ed i loro consiglieri;

f) per "membri del personale" si intendono il Direttore e tutte le persone impiegate da EUMETSAT, che hanno incarichi di ruolo e che sono soggetti al regolamento del personale di EUMETSAT;

g) per"esperto" si intende una persona diversa da un membro del personale, incaricata di svolgere una funzione specifica per conto di EUMETSAT e a sue spese.

Articolo 2

Status giuridico

L'EUMETSAT avra' uno status giuridico conforme con l'Art. 1 della Convenzione. In particolare avrà capacità di concludere contratti, di acquistare e di disporre di beni mobili ed immobili e di essere parte alle procedure legali.

Articolo 3

Inviolabilità degli archivi

Gli archivi dell'EUMETSAT saranno inviolabili.

Articolo 4

Immunità dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi

1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, EUMETSAT beneficierà della immunità dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi, ad eccezione dei casi seguenti:

a) in quanto, per decisione del Consiglio, essa abbia espressamente rinunciato a detta immunità in un caso particolare; il Consiglio è tenuto a rinunciare a detta immunità in tutti i casi in cui il beneficio di detta immunità intralcierebbe il corso della giustizia, ed in cui vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT;

b) nel caso di un'azione civile intentata da una terza parte per danni, a seguito di un incidente causato da un veicolo o altri mezzi di trasporto appartenenti all'EUMETSAT o azionati per suo conto, o nel caso di una infrazione al traffico stradale implicante detti mezzi di trasporto;

c) Nel caso dell'esecuzione di un lodo arbitrale, eseguito ai sensi degli artt. 21,22 o 23 del presente Protocollo o dell'Articolo 14 della Convenzione;

d) in caso di pignoramento, a seguito di una decisione da parte delle Autorità amministrative o giudiziarie, dei salari e degli emolumenti, compresi i diritti pensionistici, dovuti da EUMETSAT ad un membro o ad un ex-membro del personale;

e) Nel caso di una domanda riconvenzionale, direttamente connessa con le procedure giudiziarie intentate da EUMETSAT;

f) nei confronti di ogni attività commerciale che può essere intrapresa da EUMETSAT.

(2) I beni di EUMETSAT, ovunque essi siano situati, saranno immuni da:

a) ogni forma di sequestro, di confisca o di esproprio;

b) ogni forma di sequestro e di coercizione amministrativa e giudiziaria temporanea, tranne che nei casi di cui al paragrafo precedente.

Articolo 5

Disposizioni fiscali e doganali

(1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, EUMETSAT, i suoi beni e le sue entrate saranno esenti da tasse dirette.

2) Qualora degli acquisti o dei servizi di notevole importo, necessari alle attività ufficiali di EUMETSAT siano effettuati o utilizzati da quest'ultima ed il loro costo includa tasse o diritti, lo Stato membro che ha percepito dette tasse o diritti, adotta le adeguate disposizioni ai fini dell'esonero da dette tasse o diritti o del loro rimborso, sempre che queste ultime possano essere identificate.

3) Le merci importate o esportate da EUMETSAT, necessarie alle attività ufficiali, sono esonerate da ogni tassa e diritto d'importazione o di esportazione e non sono soggette né à restrizioni all'importazione o all'esportazione, né a divieto di importazione o di esportazione.

4) Le disposizioni del presente Articolo non si applicano alle imposte, diritti e tasse che costituiscono unicamente il corrispettivo di servizi resi.

5) I beni acquisiti o importati che sono esonerati in base alle disposizioni del presente Articolo, possono essere venduti, affittati, prestati o ceduti a titolo oneroso o gratuito unicamente alle condizioni fissate dagli Stati Membri che hanno concesso gli esoneri o i rimborsi.

Articolo 6

Fondi, valute e contanti

EUMETSAT può ricevere e detenere tutti i tipi di fondi, valute, contanti, valori mobiliari. Può disporne liberamente per tutte le sue attività ufficiali ed avere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.

Articolo 7

Comunicazioni

1) Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i documenti, l'EUMETSAT beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali:

2) Per la trasmissione dei dati nell'ambito delle sue attività ufficiali,EUMETSAT beneficia, sul territorio di ogni Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da tale Stato al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nell'ambito delle telecomunicazioni.

Articolo 8

Pubblicazioni

La circolazione delle pubblicazioni ed altri materiali informativi inviati da o a EUMETSAT non è soggetta ad alcuna limitazione.

Articolo 9

Rappresentanti

1) I rappresentanti degli Stati membri, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo delle riunioni, fruiscono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità dall'arresto e dalla detenzione, nonché dalla confisca dei loro bagagli personali, tranne che in caso di delitto grave o di reato in flagranza;

b) immunità dalla giurisdizione, anche dopo il termine della loro missione per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tale immunità tuttavia non è valida nei casi di infrazione al regolamento stradale commessa da un rappresentante di uno Stato membro, o di danni causati da un veicolo

o altro mezzo di trasporto di sua proprietà o da esso condotto;

c) inviolabilità per tutti i loro documenti e carte ufficiali;

d) esenzione da ogni misura limitativa dell'immigrazione e da ogni formalità di registrazione degli stranieri;

e) analogo trattamento, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o quelle relative alle operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;

f) analogo trattamento, in materia doganale, per quanto riguarda i loro bagagli personali, di quello concesso ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

2) I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti degli Stati membri, non per loro vantaggio personale, ma affinché possano esercitare con la massima indipendenza le loro funzioni presso EUMETSAT. Di conseguenza, uno Stato membro ha il dovere di revocare l'immunità di un rappresentante in tutti i casi in cui il mantenimento di detta immunità potrebbe ostacolare l'azione della giustizia ed in cui essa può essere revocata senza pregiudicare i fini per i quali è stata concessa.

3) Nessun Stato membro è tenuto a concedere privilegi ed immunità ai suoi rappresentanti.

Articolo 10

Membri del personale

I membri del personale di EUMETSAT fruiscono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità dalla giurisdizione, anche dopo aver cessato di essere al servizio di EUMETSAT per gli atti compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; detta immunità non è valida nel caso di infrazione al regolamento stradale commessa da un membro del personale o di danno causato da un veicolo o da un altro mezzo di trasporto di sua proprietà o da esso condotto:

b) esonero da ogni obbligo relativo a servizi pubblici, compreso il servizio militare;

c) inviolabilità per tutti i loro documenti e carte ufficiali;

d) esonero per essi stessi e per i loro familiari conviventi, dalle disposizioni limitative dell'immigrazione, e che disciplinano la registrazione degli stranieri;

e) analoghe agevolazioni di rimpatrio, per essi stessi e per i loro familiari conviventi, di quelle solitamente concesse in una situazione di crisi internazionale, ai membri del personale delle Organizzazioni internazionali;

f) analogo trattamento, in materia di regolamentazione monetaria o relativa al controllo dei cambi, di quello solitamente concesso ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

g) esonero da ogni tassa nazionale sulle retribuzioni ed emolumenti corrisposti dall'EUMETSAT, ad eccezione delle pensioni ed altre prestazioni analoghe corrisposte da EUMETSAT, a decorrere dalla data alla quale le retribuzioni di detti membri del personale sono soggette all'imposta prelevata da EUMETSAT per suo conto. Gli Stati membri si riservano il diritto di tener conto di dette retribuzioni ed emolumenti nel computo dell'importo delle imposte da percepire sui redditi provenienti da altre fonti;

h) diritto di importare in franchigia i loro effetti personali ed il loro mobilio, ivi compresa un'autovettura al momento della loro entrata in funzione sul territorio di uno Stato membro, nonché diritto di esportarli in franchigia al momento della cessazione delle loro funzioni, fatte salve le condizioni previste dalle regole e dai regolamenti dello Stato membro in questione.
I beni importati che sono esonerati in base alle disposizioni del presente paragrafo, possono essere venduti, affittati o prestati a titolo oneroso o gratuito unicamente alle condizioni stabilite dagli Stati Membri che hanno concesso le esenzioni.

Articolo 11

Il Direttore

Oltre ai privilegi ed alle immunità concesse ai membri del personale ai sensi dell'Articolo 10, il Direttore beneficia:

a) dell'immunità dall'arresto e dalla detenzione, tranne che in caso di reato in flagranza;

b) dell'immunità dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi civili ed amministrativi concessa agli agenti diplomatici, tranne che in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui condotto;

c) dell'immunità totale dalla giurisdizione penale, tranne che in caso di infrazione al regolamento del traffico stradale in cui sia implicato un veicolo di sua proprietà o da lui condotto, fatte salve le previsioni del paragrafo a) di cui sopra;

d) di un trattamento, per quanto riguarda il controllo doganale dei suoi bagagli personali, identico a quello concesso agli agenti diplomatici.

Articolo 12

Sicurezza sociale

Nel caso in cui i membri del personale siano coperti da un regime di sicurezza sociale dell'EUMETSAT che fornisca adeguati benefici, EUMETSAT ed i membri del suo personale sono esentati da ogni contributo obbligatorio ai sistemi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi accordi conclusi con gli Stati Membri interessati in conformità all'Art. 19, o altri provvedimenti analoghi presi dagli Stati membri, o altre disposizioni pertinenti in vigore negli Stati membri.

Articolo 13

Esperti.

Gli esperti, diversi dai membri del personale quando esercitano funzioni per l'EUMETSAT o effettuano missioni per suo conto, fruiscono dei privilegi ed immunità seguenti:

a) immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione per gli atti comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità non è tuttavia valida in caso di infrazione al regolamento stradale, commessa da un esperto, o in caso di danno causato da un veicolo o altro mezzo di trasporto di sua proprietà, o da esso condotto;

b) inviolabilità per tutti i documenti e carte ufficiali;

c) esenzione da qualsiasi misura limitativa dell'immigrazione, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri;

d) analogo trattamento per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o quelle concernenti le operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 14

Rinuncia.

(1) I privilegi e le immunità previste al presente Accordo non sono concessi ai membri del personale ed agli esperti a loro vantaggio personale. Essi sono istituiti unicamente al fine di assicurare in ogni circostanza, il libero funzionamento di EUMETSAT e la completa indipendenza delle persone cui sono conferite.

(2) Il Direttore ha il dovere di revocare l'immunità di un membro del personale o di un esperto, in tutti i casi in cui il suo mantenimento può intralciare l'azio-

stizia, ed in cui tale immunità può essere revocata senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT. Il Consiglio ha competenza a revocare l'immunità del Direttore.

Articolo 15

Notifica dei membri del personale e degli esperti

Il Direttore di EUMETSAT comunica almeno una volta l'anno, agli Stati membri, i nomi e la nazionalità dei membri del personale e degli esperti.

Articolo 16

Entrata, soggiorno e uscita

Gli Stati membri adottano ogni adeguata misura per facilitare l'entrata ed il soggiorno sul loro territorio, nonché l'uscita dal loro territorio, ai rappresentanti degli Stati Membri, ai membri del personale ed agli esperti.

Articolo 17

Sicurezza

Le disposizioni del presente Protocollo non possono pregiudicare il diritto di ogni Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell'interesse della sua sicurezza.

Articolo 18

Cooperazione con gli Stati membri

EUMETSAT coopera in ogni momento con le autorità competenti degli Stati membri al fine di facilitare una equa amministrazione della giustizia, di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri interessati, e di impedire ogni abuso dei privilegi, immunità ed agevolazioni previste dal presente Protocollo.

Articolo 19

Accordi complementari

EUMETSAT può concludere, con uno o più Stati membri, degli accordi complementari ai fini dell'esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto riguarda detto Stato o detti Stati, nonché altre intese volte ad assicurare un funzionamento efficiente di EUMETSAT.

Articolo 20

Privilegi ed immunità per i cittadini di uno Stato e per le persone che vi risiedono stabilmente.

Nessun Stato membro è tenuto a concedere i privilegi e le immunità di cui agli Articoli 9,10 b), d), e) f) ed h), 11 e 13c) e d) ai suoi cittadini, nè alle persone che vi risiedono stabilmente.

Articolo 21

Clausola di arbitrato nei contratti scritti.

All'atto della conclusione di qualsiasi contratto per iscritto, diverso da quelli conclusi in base allo statuto del personale, EUMETSAT è tenuto a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola di arbitrato, ovvero l'accordo arbitrale specifico/stipulato a tal fine, specifica la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalità di designazione degli arbitri, nonché la sede del tribunale. L'esecuzione della sentenza arbitrale è subordinata alle norme in vigore nello Stato nel cui territorio essa avrà luogo.

Articolo 22

Composizione delle controversie relative ai danni, responsabilità non contrattuali ed ai membri del personale o esperti.

Ogni Stato membro può sottoporre ad arbitrato in base alla procedura prevista all'Art.14 della Convenzione ogni controversia:

a - relativa ad un danno causato da EUMETSAT;

b - che implichi ogni altra responsabilità non contrattuale di EUMETSAT;

c- che implichi un membro del personale o un esperto, per la quale l'interessato può rivendicare l'immunità dalla giurisdizione se tale immunità non è stata revocata.

Articolo 23

Composizione delle controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo.

Qualsiasi controversia tra EUMETSAT ed uno Stato membro o tra due o più Stati membri concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non avrà potuto essere regolata per via di negoziato o tramite il Consiglio, sarà a domanda di una delle Parti sottoposta ad un arbitrato in base alla procedura prevista all'articolo 14 della Convenzione.

Articolo 24

Entrata in vigore, durata e rescissione

(1) Il presente Protocollo è aperto alla firma o all'adesione degli Stati PArti alla Convenzione.

(2) Detti Stati divengono Parti al presente Protocollo:

- sia con la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;

- sia con il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Governo della Confederazione elvetica depositaria, se il Protocollo è stato firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;

- sia con il deposito di uno strumento di adesione.

Il Governo èlvetico notifica a tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione ed al Direttore di EUMETSAT le firme, il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni denuncia del presente Protocollo, nonché la sua scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il depositario provvede alla sua registrazione presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

3) Il presente Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo che sei Stati lo abbiano firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.

4) Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo avrà effetto, nei confronti degli Stati che lo hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione, di approvazione o che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, trenta giorni dopo la data della firma o del deposito di tali strumenti.

5) Il presente Protocollo rimane in vigore fino alla scadenza della Convenzione.

6) Ogni denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro, in base all'articolo 18 della Convenzione, comporta automaticamente la denuncia, da parte di tale Stato, del presente Protocollo.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a DARMSTADT il 1 dicembre 1986

In lingua inglese ed in lingua francese, entrambe i testi facenti ugualmente fede, in un unico originale che sarà depositato negli archivi del Governo della Confederazione Elvetica, la quale farà pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1758):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 13 maggio 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 giugno 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1758/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4451):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 14 marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1990 (atto n. 4451/*A* - relatore on. BIANCO).

Esaminato in aula il 7 giugno 1990 e approvato il 12 giugno 1990.

90G0214

LEGGE 23 giugno 1990, n. 177.

Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT), adottato a Parigi il 13 febbraio 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo sui privilegi ed immunità dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT) adottato a Parigi il 13 febbraio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'EUTELSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUTELSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES
DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DE TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(EUTELSAT)

LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE :

CONSIDERANT la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) et l'Accord d'exploitation ouverts à la signature à Paris le 15 juillet 1982 et, notamment, les articles IV et XVII, paragraphe c) de la Convention,

NOTANT qu'EUTELSAT a conclu un Accord de siège avec le Gouvernement de la République française le 15 novembre 1985,

CONSIDERANT que l'objet du présent Protocole est de faciliter la réalisation de l'objectif d'EUTELSAT et de garantir la bonne exécution de ses fonctions,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1

Définitions

Aux fins du présent Protocole

a) le terme "Convention" désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), y compris ses Annexes, ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982 ,

b) l'expression "Accord d'exploitation" désigne l'Accord d'exploitation relatif à l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), y compris ses Annexes, ouvert à la signature à Paris le 15 juillet 1982 ;

c) l'expression "Partie à la Convention" désigne un Etat à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou a été provisoirement appliquée ;

d) l'expression "Partie abritant le siège" désigne la Partie à la Convention sur le territoire de laquelle EUTELSAT a établi son siège ;

e) le terme "Signataire" désigne l'organisme de télécommunications ou la Partie qui a signé l'Accord d'exploitation et à l'égard duquel ledit Accord est entré en vigueur ou a été provisoirement appliqué ;

f) l'expression "Partie au Protocole" désigne un Etat à l'égard duquel le présent Protocole est entré en vigueur ;

g) l'expression "membre du personnel" désigne le Directeur général et tout autre membre du personnel recruté par EUTELSAT qui est employé exclusivement par cette dernière, rémunéré par celle-ci et soumis à son Statut du personnel ;

h) le terme "représentants" désigne les représentants des Parties à la Convention et les représentants des Signataires comprenant leurs chefs de délégation, suppléants et conseillers respectifs ;

i) le terme "archives" désigne tous les dossiers appartenant à EUTELSAT ou détenus par elle, tels que les documents, la correspondance, les manuscrits, les photographies, les programmes d'ordinateurs, les films et les enregistrements ,

j) l'expression "activités officielles" désigne les activités menées par EUTELSAT dans le cadre de ses objectifs tels qu'ils sont définis dans la Convention ;

k) le terme "expert" désigne une personne, autre qu'un membre du personnel, nommée pour exécuter une tâche précise pour le compte ou au nom d'EUTELSAT et aux frais de cette dernière ;

l) l'expression "secteur spatial d'EUTELSAT" désigne le secteur spatial dont EUTELSAT est propriétaire ou locataire tel que défini dans la Convention ;

m) le terme "biens" désigne tout ce qui peut faire l'objet d'un droit de propriété, y compris les droits contractuels ;

n) l'expression "Directeur général" désigne le Directeur général d'EUTELSAT.

Article 2

Inviolabilité des archives

Les archives d'EUTELSAT sont inviolables, où qu'elles se trouvent et quel qu'en soit le détenteur.

Article 3

Immunité de juridiction et d'exécution d'EUTELSAT

1) EUTELSAT bénéficie, dans l'exercice de ses activités officielles, de l'immunité de juridiction, sauf dans les cas suivants

 a) lorsque le Directeur général renonce expressément à ladite immunité dans un cas particulier ;

 b) lorsqu'une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou tout autre moyen de transport appartenant à EUTELSAT ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation routière intéressant le véhicule ou le moyen de transport précité ;

 c) pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle sans appel, des traitements et émoluments, y compris les pensions, dus par EUTELSAT à un membre ou à un ancien membre du personnel ,

 d) dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une action judiciaire intentée par EUTELSAT ;

 e) pour l'exécution d'une décision arbitrale rendue en vertu de l'article XX de la Convention ou de l'article 20 de l'Accord d'exploitation.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Convention ou de l'Accord d'exploitation ne peut être intentée contre EUTELSAT devant les tribunaux des Parties au présent Protocole par des Parties a la Convention, des Signataires ou des personnes agissant pour le compte de ceux-ci, ou faisant valoir des droits cédés par ceux-ci.

3) a) Le secteur spatial d'EUTELSAT, où qu'il se trouve et quel qu'en soit le détenteur, est exempt de toute perquisition, contrainte, réquisition, saisie, confiscation, expropriation, mise sous sequestre ou de toute autre forme d'exécution, que ce soit par décision exécutoire, administrative ou judiciaire;

 b) Tous les autres biens d'EUTELSAT, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent des immunites énoncées a l'alinéa a) du paragraphe 3), sauf lorsqu'il s'agit :

i) d'une saisie ou d'une exécution opérée en application d'une décision juridictionnelle sans appel prononcée dans le cadre de toute action intentée contre EUTELSAT en application du paragraphe 1) ;

ii) de toute mesure prise conformément à la législation de l'Etat intéressé lorsqu'elle est temporairement nécessaire à la prévention des accidents qui mettent en cause des véhicules automobiles ou d'autres moyens de transport appartenant à EUTELSAT ou circulant pour son compte, ainsi qu'à l'enquête dont ces accidents font l'objet ;

iii) d'une expropriation de biens immobiliers pour cause d'utilité publique, et sous réserve du prompt paiement d'une indemnité équitable, à condition que ladite expropriation ne porte pas préjudice aux fonctions et activités d'EUTELSAT.

Article 4

Dispositions fiscales et douanières

1) Dans le cadre de ses activités officielles, EUTELSAT, ses biens et ses revenus sont exonérés de tous impôts directs.

2) Lorsqu'EUTELSAT effectue des achats importants de marchandises ou de services, nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des taxes ou droits, la Partie au Protocole concernée prend toutes les mesures nécessaires à la remise ou au remboursement du montant des taxes et droits de cette nature.

3) Dans le cadre de ses activités officielles, EUTELSAT est exonérée des droits de douane et impôts afférents au secteur spatial d'EUTELSAT et aux matériels importés ou exportés intéressant le lancement de satellites destinés à faire partie du secteur spatial d'EUTELSAT.

4) Les marchandises acquises par EUTELSAT ou pour son compte dans le cadre de ses activités officielles sont exonérées de toutes interdictions et restrictions d'importation ou d'exportation.

5) Aucune exonération n'est accordée pour les impôts et droits qui représentent la rémunération de services particuliers rendus.

6) Aucune exonération n'est accordée pour les marchandises acquises ou les services obtenus par EUTELSAT pour l'usage personnel des membres du personnel.

7) Les marchandises exonérées en vertu des dispositions du présent article ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre temporaire ou permanent, ni vendues, à moins que ce ne soit à des conditions fixées par la Partie au Protocole qui a accordé l'exonération. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas au transfert de marchandises entre différents locaux d'EUTELSAT.

8) Les versements effectués par EUTELSAT au bénéfice d'un Signataire conformément à l'Accord d'exploitation sont exonérés de tout impôt national par toute Partie au Protocole autre que celle ayant désigné ledit Signataire.

Article 5

Fonds, devises et valeurs

EUTELSAT peut recevoir et détenir des fonds, des devises ou des valeurs de toute nature et en disposer librement dans le cadre de n'importe laquelle de ses activités officielles. Elle peut détenir des comptes dans n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour la mise en oeuvre de ses activités officielles.

Article 6

Communications et publications officielles

1) En ce qui concerne ses communications officielles ainsi que la diffusion de tous ses documents, EUTELSAT bénéficie, sur le territoire de chaque Partie au Protocole, d'un traitement au moins aussi favorable que celui qui est généralement accordé aux organisations intergouvernementales équivalentes en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications, dans la mesure où un tel traitement est compatible avec tous autres accords internationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.

2) En ce qui concerne ses communications officielles, EUTELSAT peut employer tous moyens de communication appropriés, y compris des messages codés ou chiffrés. Les Parties au Protocole n'imposent aucune restriction aux communications officielles d'EUTELSAT, non plus qu'à la diffusion de ses publications officielles. Aucune censure n'est exercée à l'égard desdites communications et publications.

3) La mise en place et l'utilisation par EUTELSAT, sur le territoire d'une Partie au Protocole, d'une station radio seront autorisées et se feront dans le cadre de la législation en vigueur dans le territoire concerné.

Article 7

Représentants des Parties

1) Les représentants des Parties à la Convention jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions officielles et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu où ils exercent ces fonctions, des privilèges et immunités suivants

a) immunité en cas d'arrestation ou de détention et exemption de la saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de crime grave ou de flagrant délit ;

b) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un représentant, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui.

c) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT ,

d) exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers ,

e) même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

f) même traitement, en ce qui concerne le contrôle douanier de leurs bagages personnels, que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

2) Les dispositions du paragraphe 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses représentants. En outre, les dispositions des alinéas a), d), e) et f) du paragraphe 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.

Article 8

Représentants des Signataires

1) Les représentants des Signataires jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions officielles dans le cadre des activités d'EUTELSAT et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance de leur lieu de travail, des privilèges et immunités suivants :

a) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un représentant, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui ,

b) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT ;

c) exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers.

2) Les dispositions du paragraphe 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et le représentant du Signataire désigné par elle. En outre, les dispositions de l'alinéa c) du paragraphe 1) ne sont pas applicables aux relations entre une Partie au Protocole et ses ressortissants ou les personnes résidant à titre permanent sur son territoire.

Article 9

Membres du personnel

1) Les membres du personnel jouissent des privilèges et immunités suivants :

   a) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un membre du personnel, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui ;

   b) exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, de toutes obligations relatives au service national, y compris le service militaire ;

   c) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT ;

   d) exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers;

   e) même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui généralement accordé aux membres du personnel d'organisations intergouvernementales ,

   f) mêmes facilités de rapatriement, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant à leur foyer, que celles accordées aux membres du personnel d'organisations intergouvernementales, en période de crise internationale ,

   g) droit d'importer en franchise sur le territoire de toute Partie au Protocole leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l'occasion de leur prise de fonctions sur le territoire de l'Etat intéressé, et droit d'exporter ces articles en franchise lors de la cessation de leurs fonctions sur ce territoire, conformément, dans l'un et l'autre cas, aux lois et reglements adoptes par l'Etat

intéressé. Toutefois, les marchandises qui ont été exonérées en vertu des dispositions du présent alinéa ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre permanent ou temporaire, ou vendues, à moins que ce ne soit conformément aux lois et règlements précités.

2) Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par EUTELSAT sont exonérés de l'impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par EUTELSAT sur leurs traitements et émoluments pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l'évaluation du montant de l'impôt à prélever sur des revenus émanant d'autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'exonérer de l'impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.

3) A condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à EUTELSAT, offrant les prestations adéquates, EUTELSAT et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve que des accords aient été conclus avec les Parties au Protocole concernées conformément à l'article 21 du présent Protocole ou que d'autres dispositions pertinentes soient en vigueur dans le territoire de cette Partie au Protocole. Cette exemption n'empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée. Elle n'oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, au titre d'un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonerés en application des dispositions du présent paragraphe et qui ne sont pas des participants volontaires comme susmentionné.

4) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'accorder les privilèges et immunités visés aux alinéas b), d), e), f) et g) du paragraphe 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.

Article 10

Directeur général

1) Outre les privilèges et immunités accordés aux membres du personnel à l'article 9 du présent Protocole, le Directeur général jouit de :

a) l'immunité d'arrestation et de détention, sauf en cas de flagrant délit ;

b) l'immunité de juridiction et d'exécution civiles et administratives accordée aux agents diplomatiques, et de l'immunité totale de juridiction pénale; ces immunités ne jouent cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui, sous réserve des dispositions de l'alinéa a) ci-dessus ;

c) le même traitement en matière de contrôle douanier de ses bagages personnels que celui accordé aux agents diplomatiques.

2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'accorder les immunités et le traitement visés au présent article à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.

Article 11

Experts

1) Les experts, durant l'exercice de leurs fonctions liées à EUTELSAT et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de leur mission, jouissent des privilèges et immunités suivants

a) l'immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour des dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automobile ou un autre moyen de transport appartenant ou conduit par un expert, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation routière mettant en cause ce véhicule et commise par lui ,

b) inviolabilité de tous papiers et documents officiels se rapportant aux activités officielles d'EUTELSAT ;

c) même traitement, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celui accordé aux membres du personnel des organisations intergouvernementales ;

d) exemption des mesures restrictives relatives à l'immigration et des formalités d'enregistrement des étrangers.

2) Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d'accorder les privilèges et immunités visés aux alinéas c) et d) du paragraphe 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.

Article 12

Arbitres et autres personnes participant aux procédures d'arbitrage

Chaque fois qu'un différend est soumis à un arbitrage conformément aux dispositions de l'article XX de la Convention, les privilèges et immunités afférents aux arbitres et autres personnes participant aux procédures d'arbitrage sont spécifiés dans un accord particulier entre les parties à l'arbitrage et la Partie sur le territoire de laquelle les procédures doivent avoir lieu.

Article 13

Notification des noms des membres du personnel et des experts

Le Directeur général informe la Partie au Protocole concernée lorsqu'un membre du personnel ou un expert prend ou quitte ses fonctions sur le territoire de cette Partie. En outre, le Directeur général notifie périodiquement à toutes les Parties à la Convention les noms et nationalités des membres du personnel auxquels les dispositions de l'article 9 du présent Protocole s'appliquent.

Article 14

Renonciation

1) Les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole sont accordés aux personnes qui en bénéficient non pas en vue de leur avantage personnel, mais dans le but de leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions officielles.

2) Lorsque les privilèges et immunités sont de nature à entraver l'action de la justice et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans compromettre les buts pour lesquels ils ont été accordés, les autorités mentionnées ci-après ont le droit et le devoir de lever ces privilèges et immunités :

a) les Parties au Protocole, pour ce qui est de leurs représentants et les représentants de leurs Signataires ;

b) l'Assemblée des Parties d'EUTELSAT, convoquée, le cas échéant, en session extraordinaire, pour ce qui est d'EUTELSAT ;

c) le Conseil des Signataires d'EUTELSAT, pour ce qui est du Directeur général ;

d) le Directeur général, pour ce qui est des membres du personnel et des experts.

Article 15

Entrée, séjour et sortie

Les Parties au Protocole prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l'entrée, le séjour et la sortie des représentants, des membres du personnel et des experts.

Article 16

Respect des lois et règlements

EUTELSAT et toutes les personnes bénéficiant de privilèges et immunités conformément au present Protocole observent les lois et

règlements des Parties au Protocole intéressées et coopèrent à tout moment avec les autorités compétentes de ces dernières afin d'assurer le respect de leurs lois et règlements et d'empêcher tout abus des privilèges et immunités prévus par le présent Protocole.

Article 17

Sécurité

Chaque Partie au Protocole se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle considère nécessaires dans l'intérêt de sa propre sécurité.

Article 18

Règlement des différends

Tout différend entre EUTELSAT et une Partie au Protocole ou entre deux ou plusieurs Parties, ayant trait à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, qui n'est pas réglé par voie de négociation sera, à la demande de toute partie au différend, soumis à l'arbitrage conformément à l'article XX et l'Annexe B de la Convention.

Article 19

Clause d'arbitrage dans les contrats écrits

Lors de la conclusion de contrats écrits, autres que ceux conclus conformement au statut du personnel ou ceux dans lesquels le Directeur général a renoncé expressément à l'immunité de juridiction d'EUTELSAT, EUTELSAT est tenue de prévoir le recours à l'arbitrage. La clause d'arbitrage fournit un moyen d'établir la loi et la procédure applicables, la composition du tribunal, le mode de désignation des arbitres, ainsi que le siège du tribunal. L'exécution de la sentence d'arbitrage est régie par les règles en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle aura lieu.

Article 20

Règlement des différends relatifs aux dommages, à la responsabilité non contractuelle ou aux membres du personnel ou experts

Toute Partie à la Convention peut soumettre à un arbitrage, conformément aux dispositions de l'article XX et de l'Annexe B de la Convention, tout différend :

a) relatif à un dommage causé par EUTELSAT ;
b) impliquant tout autre responsabilité non contractuelle d'EUTELSAT ;
c) mettant en cause un membre du personnel ou un expert pour lequel l'intéressé peut se réclamer de l'immunité de juridiction, si cette immunité n'est pas levée.

Article 21

Accords complémentaires

EUTELSAT peut conclure avec toute Partie au Protocole des accords complémentaires ou d'autres arrangements destinés à donner effet aux dispositions du présent Protocole à l'égard de ladite Partie ou encore afin d'assurer la bonne marche d'EUTELSAT.

Article 22

Signature, ratification, adhésion et réserves

1) Le présent Protocole est ouvert à la signature, à Paris, du 13 février 1987 au 31 décembre 1987.

2) Toutes les Parties à la Convention, autres que la Partie abritant le siège, peuvent devenir Parties au présent Protocole par :

a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c) adhésion.

3) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt de l'instrument approprié auprès du Dépositaire tel que défini à l'article 25 du présent Protocole.

4) Des réserves au présent Protocole peuvent être faites conformément au droit international et peuvent être retirées à tout moment par une déclaration à cet effet adressée au Dépositaire.

Article 23

Entrée en vigueur et durée du Protocole

1) Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle cinq Parties à la Convention remplissent les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2), du présent Protocole.

2) Le présent Protocole cesse d'être en vigueur au moment où la Convention cesse de l'être.

Article 24

Entrée en vigueur et durée à l'égard d'un Etat

1) Le présent Protocole prend effet, à l'égard d'un Etat qui remplit les conditions de l'article 22, paragraphe 2 du présent Protocole, après qu'il est entré en vigueur, le trentième jour suivant la date de la signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation ou du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire. -

2) Toute Partie au Protocole peut dénoncer le présent Protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Dépositaire a reçu la notification ou à l'expiration de toute période plus longue qui peut être spécifiée dans la notification.

3) Une Partie au Protocole cesse d'être Partie au Protocole à la date à laquelle elle cesse d'être Partie à la Convention.

Article 25

Dépositaire

1) Le Directeur général est le Dépositaire du présent Protocole.

2) Le Dépositaire informe, en particulier, toutes les Parties à la Convention au plus tôt :

a) de toute signature du présent Protocole ;

b) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

c) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;

d) de la date à laquelle un Etat a cessé d'être Partie au présent Protocole ;

e) de toutes autres communications ayant trait au présent Protocole.

3) Lors de l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme de l'original au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement et publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 26

Textes faisant foi

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues française et anglaise, ces deux textes faisant également foi, et est déposé auprès du Dépositaire qui en adresse une copie certifiée conforme à toutes les Parties à la Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Paris, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-sept.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE (EUTELSAT)

GLI STATI PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO:

CONSIDERANDO La Convenzione relativa all'Organizzazione europea di Telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT) nonché l'accordo di utilizzazione aperti alla firma a Parigi il 15 luglio 1982 e, in particolare, gli articoli IV e XVII, paragrafo c) della Convenzione,

NOTANDO che EUTELSAT ha concluso un Accordo di sede con il Governo della Repubblica francese il 15 novembre 1985,

CONSIDERANDO che lòggetto del presente Protocollo è di facilitare la realizzazione dell'obiettivo di EUTELSAT e di garantire un buon espletamento delle sue funzioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

a) con il termine "Convenzione" si intende la Convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), compresi i suoi Annessi, aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982;

b) con il termine "Accordo di utilizzazione" s'intende l'Accordo di utilizzazione relativo all'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), compresi i suoi Annessi, aperto alla firma a Parigi il 15 luglio 1982;

c) con il termine "Parte alla Convenzione" si intende uno Stato nei cui confronti la Convenzione è entrata in vigore o è stata provvisoriamente applicata;

d) con il termine "Parte ospitante la sede" si intende la Parte alla Convenzione nel cui territorio EUTELSAT ha stabilito la propria sede;

e) con il termine "Firmatario" s'intende l'organismo di telecomunicazioni o la Parte che ha firmato l'Accordo di utilizzazione, nei cui confronti detto Accordo è entrato in vigore o è stato provvisoriamente applicato;

f) con il termine "Parte al Protocollo" s'intende uno Stato nei cui confronti il presente Protocollo è entrato in vigore;

g) con il termine "membro del personale" s'intende il Direttore generale ed ogni altro membro del personale ingaggiato da EUTELSAT ed esclusivamente impiegato da detta organizzazione, da essa retribuito ed assoggettato al suo Statuto del personale;

h) con il termine "rappresentanti" s'intendono i rappresentanti delle Parti alla Convenzione, nonché i rappresentanti dei firmatari, compresi i loro capi delegazione, sostituti e consulenti rispettivi;

i) con il termine "archivi" si intendono tutti i fascicoli appartenenti ad EUTELSAT o in suo possesso, quali documenti, corrispondenza, manoscritti, fotografie, programmi di elaboratori, pellicole e registrazioni;

j) con il termine "attività ufficiali" si intendono le attività svolte da EUTELSAT nell'ambito delle sue finalità così come definite dalla Convenzione;

k) con il termine "esperto" si intende una persona, diversa da un membro del personale, incaricata di svolgere una determinata mansione per conto o a nome di EUTELSAT ed a carico di quest'ultima;

l) con il termine "settore spaziale di EUTELSAT" si intende il settore spaziale di cui EUTELSAT è proprietario o affittuario, così come definito dalla Convenzione;

m) con il termine "beni" si intende tutto ciò che può essere oggetto di un diritto di proprietà, compresi i diritti contrattuali;

n) con il termine "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale di EUTELSAT.

Articolo 2

Inviolabilità degli archivi

Gli archivi di EUTELSAT sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore.

Articolo 3

Immunità dalla giurisdizione e dall'esecuzione giudiziaria nei confronti di EUTELSAT.

1) Nell'esercizio delle sue attività ufficiali, EUTELSAT gode dell'immunità dalla giurisdizione, tranne nei casi seguenti:

a) qualora il Direttore Generale rinunci espressamente a detta immunità in un caso particolare;

b) nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo o ogni altro mezzo di trasporto appartenente a EUTELSAT o circolante per suo conto, o nel caso di infrazioni al codice stradale concernenti il veicolo o il predetto mezzo di trasporto;

c) per quanto riguarda il sequestro, in esecuzione di una decisione giurisdizionale inappellabile, degli stipendi e degli emolumenti, ivi comprese le pensioni, dovuti da EUTELSAT ad un membro o ad un ex-membro del personale;

d) nel caso di un contro-ricorso direttamente collegato ad un'azione giudiziaria intentata da EUTELSAT;

e) nel caso dell'esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell'articolo XX della Convenzione o dell'articolo 20 dell'Accordo di utilizzazione.

2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), nessuna azione relativa ai diritti ed obblighi in virtù della Convenzione o dell'Accordo di utilizzazione può essere intentata contro EUTELSAT nei Tribunali delle Parti al presente Protocollo da Parti alla Convenzione, da Firmatari o da persone agenti per loro conto, o che facciano valere diritti ceduti da questi ultimi.

3) a) Il settore spaziale di EUTELSAT, ovunque si trovi e chiunque ne sia il detentore, è esente da qualsiasi perquisizione, costrizione, requisizione, pignoramento, confisca, espropriazione, sequestro o ogni altra forma di esecuzione, sotto forma di decisione esecutiva, amministrativa o giudiziaria;

b) Tutti gli altri beni di EUTELSAT, ovunque si trovino e chiunque sia il loro detentore, beneficiano delle immunità enunciate al capoverso a) del paragrafo 3), tranne nei casi di:

i) un pignoramento o una esecuzione effettuata in applicazione di una decisione giurisdizionale inappellabile pronunciata nell'ambito di qualsiasi azione intentata contro EUTELSAT in applicazione del paragrafo 1);

ii) ogni provvedimento preso in conformità alla legislazione dello Stato interessato qualora sia temporaneamente necessario per la prevenzione degli incidenti che possono coinvolgere autoveicoli o altri mezzi di trasporto

appartenenti a EUTELSAT o circolanti per suo conto, nonché per l'inchiesta concernente i predetti incidenti;

iii) una espropriazione di beni immobili per causa di utilità pubblica, fatto salvo il sollecito pagamento di un equo indennizzo, sempre che la predetta espropriazione non pregiudichi le funzioni e le attività di EUTELSAT.

Articolo 4
Disposizioni fiscali e doganali

1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, EUTELSAT, i suoi beni e redditi, sono esenti da ogni imposta diretta.

2) Qualora EUTELSAT effettui rilevanti acquisti di merci o di servizi, necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, ed il cui prezzo sia comprensivo di tasse o diritti, la Parte al Protocollo interessata prenderà ogni provvedimento per la rimessa o il rimborso dell'importo di tali tasse e diritti.

3) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, EUTELSAT è esonerata dai diritti doganali e da ogni imposta relativa al settore spaziale di EUTELSAT ed ai materiali importati o esportati concernenti il lancio di satelliti destinati a far parte del settore spaziale di EUTELSAT.

4) Le merci acquistate da EUTELSAT o per suo conto nell'ambito delle sue attività ufficiali sono esonerate da qualsiasi divieto e restrizione di importazione o di esportazione.

5) Nessuna esenzione è accordata per le imposte ed i diritti che rappresentano il corrispettivo di servizi particolari resi.

6) Nessuna esenzione è accordata per le merci acquistate o i servizi ottenuti da EUTELSAT per l'uso personale dei membri del personale.

7) Le merci che beneficiano dell'esenzione ai sensi delle disposizioni del presente articolo non devono essere cedute, affittate o prestate a titolo temporaneo o permanente, e neppure vendute, a meno che ciò non avvenga a condizioni fissate dalla Parte al Protocollo che ha concesso l'esenzione. Tuttavia, il predetto divieto non si applica ai trasferimento di merci nei vari locali di EUTELSAT.

8) I versamenti effettuati da EUTELSAT a favore di un Firmatario, in conformità con l'Accordo di utilizzazione, sono esenti da ogni imposta nazionale esigibile da qualsiasi Parte al Protocollo diversa da quella che ha designato il predetto Firmatario.

Articolo 5

Fondi, valute e valori

EUTELSAT può ricevere e detenere fondi, valute o valori di ogni tipo e disporne liberamente nell'ambito di ogni sua attività ufficiale. Essa può avere dei conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria all'adempimento delle proprie attività ufficiali.

Articolo 6

Comunicazioni e pubblicazioni ufficiali

1) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, nonché la divulgazione di ogni suo documento, EUTELSAT beneficia, sul territorio di ogni

Parte al Protocollo, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello solitamente accordato alle organizzazione intergovernative equivalenti per quanto concerne la precedenza, le tariffe e le tasse sul corriere ed ogni mezzo di telecomunicazione, nella misura in cui detto trattamento sia compatibile con ogni altro accordo internazionale cui la Parte al Protocollo ha aderito.

2) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, EUTELSAT può avvalersi di ogni adeguato mezzo di comunicazione, ivi compresi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non impongono alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali di EUTELSAT, e neppure alla divulgazione delle sue pubblicazioni ufficiali. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti di dette comunicazioni e publicazioni.

3) L'istallazione e l'utilizzazione da parte di EUTELSAT, nel territorio di una Parte al Protocollo, di una stazione radio saranno autorizzate e si svolgeranno nell'àmbito della legislazione in vigore nel territorio in questione.

Articolo 7

Rappresentanti delle Parti

1) I rappresentanti delle Parti alla Convenzione godono, per la durata dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo dove esercitano dette funzioni, i seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità in caso di arresto o di detenzione ed esenzione dal sequestro dei loro bagagli personali, tranne che in caso di reato grave o di flagrante delitto;

b) immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o

guidato da un Rappresentante, o nel caso di un'infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa.

c) inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attività ufficiali di EUTELSAT;

d) esenzione dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

e) lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;

f) lo stesso trattamento, nei riguardi del controllo doganale dei loro bagagli personali, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

2) Le disposizioni del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte al Protocollo ed i suoi rappresentanti. In oltre, le disposizioni dei capoversi a), d), e) e f) del paragrafo 1 non sono applicabili alle relazioni tra una Parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.

Articolo 8

Rappresentanti dei Firmatari

1) I rappresentanti dei Firmatari godono, durante l'esercizio delle loro funzioni ufficiali nell'ambito delle attività di EUTELSAT, e nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal loro luogo di lavoro, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) l'immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un Rappresentante o nel caso di un'infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa;

b) inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attività ufficiali di EUTELSAT;

c) esenzione dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri.

2) Le disposizioni del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed il rappresentante del Firmatario designato da detta Parte. Inoltre, le disposizioni del capoverso c) del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.

Articolo 9
Membri del personale

1) I membri del personale godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

a) l'immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto

appartenente ad un membro del personale o da esso guidato, o nel caso di un'infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa;

b) esenzione, per essi e per i loro familiari conviventi, da ogni obbligo relativo a servizi pubblici, compreso il servizio di leva;

c) inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relative alle attività ufficiali di EUTELSAT;

d) esenzione, per essi e per i loro familiari conviventi, dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

e) lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello accordato solitamente ai membri del personale di organizzazioni intergovernative;

f) le stesse agevolazioni di rimpatrio, per essi e per i loro familiari conviventi, di quelle accordate ai membri del personale di organizzazioni intergovernative in periodo di crisi internazionale;

g) diritto di importare in franchigia sul territorio di ogni Parte al Protocollo il loro mobilio ed effetti personali, ivi compreso un autoveicolo, in occasione della loro presa di funzione nel territorio dello Stato interessato e diritto ad esportare detti articoli in franchigia al momento della cessazione delle loro funzioni in detto territorio, conformemente, in entrambe i casi, alle leggi ed ai regolamenti adottati dallo Stato interessato. Tuttavia, le merci che sono state esentate in virtù delle disposizioni del presente capoverso non devono essere cedute, affittate o prestate a titolo per-

manente o temporaneo, o vendute, a meno che ciò non avvenga in conformità con le leggi ed i regolamenti di cui sopra.

2) I trattamenti ed emolumenti versati ai membri del personale da EUTELSAT saranno esentati dall'imposta sul reddito a decorrere dalla data in cui questi membri del personale sono assoggettati ad un'imposta prelevata da EUTELSAT sui loro stipendi ed emolumenti , per suo conto. Le Parti al Protocollo possono tener presente detti stipendi ed emolumenti ai fini della valutazione dell'ammontare della tassa da prelevare su redditi aventi altre origini. Le Parti al Protocollo non sono tenute ad esentare dall'imposta sul reddito le pensioni o le rendite versate agli ex-membri del personale.

3) Fatta salva la condizione che i membri del personale siano coperti da un regime di sicurezza sociale proprio di EUTELSAT, che offra loro adeguate prestazioni, EUTELSAT ed i membri del suo personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio a schemi nazionali di sicurezza sociale, fermo restando che siano stati conclusi Accordi con le Parti al Protocollo interessate in conformità con l'articolo 21 del presente Protocollo o che altre disposizioni pertinenti siano in vigore nel territorio di detta Parte al Protocollo. Detta esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un sistema nazionale di sicurezza sociale conformemente con la legislazione della Parte al Protocollo interessata. Essa non obbliga neppure una Parte al Protocollo a versare prestazioni, ai sensi di uno schema di sicurezza sociale, ai membri del personale che sono esonerati in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e che non sono partecipanti volontari come summenzionato.

4) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare i privilegi e le immunità di cui ai capoversi b), d), e), f) e g) del paragrafo 1) ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente sul loro territorio.

Articolo 10

Direttore Generale

1) Oltre ai privilegi ed immunità accordati ai membri del personale all'articolo 9 del presente Protocollo, il Direttore Generale gode:

a) dell'immunità dall'arresto e dalla detenzione, tranne che in caso di flagrante delitto;

b) dell'immunità dalla giurisdizione e da atti di esecuzione civili ed amministrativi accordata agli agenti diplomatici, e dall'immunità totale dalla giurisdizione penale; dette immunità non sono tuttavia valide nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato ad un autoveicolo o altro mezzo di trasporto che gli appartenga, o sia da lui guidato, o nel caso di un'infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa, salve restando le disposizioni del capoverso a) di cui sopra;

c) lo stesso trattamento, nei riguardo del controllo dognale dei suoi bagagli personali, di quello accordato agli agenti diplomatici.

2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare le immunità ed il trattamento di cui al presente articolo ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.

Articolo 11

Esperti

1) Gli esperti, durante l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito di EUTELSAT, e nel corso dei loro viaggi a destinazione ed in provenienza del luogo della loro missione, godono dei seguenti privilegi ed immunità:

a) l'immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nello

esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un esperto, o nel caso di un'infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso connessa;

b) inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relative alle attività ufficiali di EUTELSAT;

c) lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello solitamente accordato ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;

d) esenzione dalle misure restrittive relative all'immigrazione ed alle formalità di registrazione degli stranieri.

2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare i privilegi e le immunità di cui ai capoversi c) e d) del paragrafo 1 ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.

Articolo 12

Arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato

Ogni qualvolta una controversia sia sottoposta ad arbitrato in conformità con le disposizioni dell'articolo XX della Convenzione, i privilegi e le immunità spettanti agli arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato sono precisate in un accordo specifico tra le parti all'arbitrato e la Parte nel di cui territorio devono svolgersi le procedure.

Articolo 13

Notifica dei nomi dei membri del personale e degli esperti

Il Direttore Generale informa la Parte al Protocollo interessata quando un membro del personale o un esperto assume le proprie funzioni o cessa da esse nel territorio di detta Parte. Inoltre, il Direttore generale notifica periodicamente a tutte le Parti alla Convenzione i nomi e le nazionalità dei membri del personale cui si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente Protocollo.

Articolo 14

Rinuncia

1) I privilegi e le immunità di cui al presente Protocollo sono accordate alle persone che ne beneficiano non ai fini del loro vantaggio personale, ma al fine di consentir loro di assolvere con efficacia alle loro funzioni ufficiali.

2) Qualora i privilegi ed immunità siano di natura tale da ostacolare l'azione della giustizia ed in ogni caso in cui possano essere aboliti senza pregiudicare i fini per i quali sono stati accordati, le autorità qui di seguito menzionate hanno il diritto ed il dovere di abolire detti privilegi ed immunità:

a) le Parti al Protocollo, nei riguardi dei loro rappresentanti e dei rappresentanti dei loro Firmatari;

b) l'Assemblea delle Parti di EUTELSAT, se del caso convocata in sessione straordinaria, per quanto riguarda EUTELSAT;

c) il Consiglio dei Firmatari di EUTELSAT, per quanto riguarda il Direttore Generale;

d) il Direttore Generale, per quanto riguarda i membri del personale e gli esperti.

Articolo 15

Entrata, soggiorno ed uscita

Le Parti al Protocollo prendono ogni adeguato provvedimento per agevolare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dei rappresentanti, dei membri del personale e degli esperti.

Articolo 16

Rispetto delle leggi e dei regolamenti

EUTELSAT ed ogni persona che benefici di privilegi ed immunità conformemente con il presente Protocollo osservano le leggi ed i regolamenti delle Parti al Protocollo interessate e cooperano in ogni momento con le Autorità competenti di queste ultime alfine di garantire il rispetto delle loro leggi e regolamenti e di impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità previste dal presente Protocollo.

Articolo 17

Sicurezza

Ciascuna Parte al Protocollo si riserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti che riterrà necessari nell'interesse della sua sicurezza.

Articolo 18

Composizione delle controversie

Ogni controversia tra EUTELSAT ed una Parte al Protocollo o tra due o più Parti, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non venga risolta per via negoziale è, su richiesta di ogni parte alla controversia, sottoposta ad arbitrato conformemente con l'articolo XX e l'Allegato B della Convenzione.

Articolo 19

Clausola di arbitrato nei contratti scritti

Al momento della conclusione di contratti scritti, diversi da quelli stipulati in conformità con lo statuto del personale o di quelli nei quali il Direttore generale abbia espressamente rinunciato all'immunità dalla giurisdizione nei confronti di EUTELSAT, EUTELSAT è tenuta a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola di arbitrato offre il modo di fissare la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalità di designazione degli arbitri, nonché la sede del Tribunale. L'esecuzione della decisione arbitrale è regolamentata dalle norme in vigore nello Stato nel di cui territorio essa avrà luogo.

Articolo 20

Composizione delle controversie relative ai danni, alla responsabilità non contrattuale o concernenti i membri del personale o gli esperti.

Ciascuna Parte alla Convenzione può sottoporre ad un arbitrato, conformemente con le disposizioni dell'articolo XX e dell'Allegato B della Convenzione, ogni controversia:

a) relativa ad un danno cagionato da EUTELSAT;

b) implicante ogni altra responsabilità non contrattuale di EUTELSAT;

c) nella quale sia implicato un membro del personale o un esperto che possa rivendicare l'immunità dalla giurisdizione, se detta immunità non è stata abolita.

Articolo 21

Accordi complementari

EUTELSAT può concludere con ogni Parte al Protocollo accordi complementari o altre intese volte a dar effetto alle disposizioni del presente Protocollo nei confronti di detta Parte o anche al fine di assicurare il buon funzionamento di EUTELSAT.

Articolo 22

Firma, ratifica, adesione e riserve

1) Il presente Protocollo è aperto alla firma, a Parigi, dal 13 febbraio 1987 al 31 dicembre 1987.

2) Tutte le Parti alla Convenzione, diverse dalla Parte che ospita la sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante:

a) - firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;

b) - firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione;

c) - adesione.

3) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario così come definito all'articolo 25 del presente Protocollo.

4) Possono essere formulate riserve al presente Protocollo, in conformità con il diritto internazionale. Dette riserve possono essere ritirate in ogni tempo da una dichiarazione rivolta a tal fine al Depositario.

Articolo 23

Entrata in vigore e durata del Protocollo

1) Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale cinque Parti alla Convenzione soddisfano alle condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 2), del presente Protocollo.

2) Il presente Protocollo cessa di essere in vigore nel momento in cui la Convenzione cessa di esserlo.

Articolo 24

Entrata in vigore e durata nei confronti di uno Stato

1) Il presente Protocollo prende effetto nei confronti di uno Stato che adempie alle condizioni dell'articolo 22, paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo la sua entrata in vigore, il trentesimo giorno successivo alla data della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o approvazione, o del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.

2) Ogni Parte al Protocollo può denunciare il presente Protocollo , inoltrando una notifica scritta al Depositario. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica o alla scadenza di un qualunque periodo più lungo che può essere specificato nella notifica.

3) Una Parte al Protocollo cessa di essere Parte al Protocollo alla data in cui cessa di essere Parte alla Convenzione.

Articolo 25

Depositario

1) Il Direttore generale è Depositario del presente Protocollo.

2) In particolare il Depositario informa al più presto tutte le Parti alla Convenzione:

a) di ogni firma del presente Protocollo;

b) del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;

d) della data in cui uno Stato ha cessato di essere Parte al presente Protocollo;

e) di ogni altra comunicazione relativa al presente Protocollo.

3) Al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmette una copia autenticata conforme dell'originale al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 26

Testi facenti fede

Il presente Protocollo, redatto in un solo esemplare in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Depositario il quale ne invia una copia autenticata conforme a tutte le Parti alla Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Parigi, il tredici febbraio millenovecentottantasette.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1759):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 13 maggio 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 luglio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1759/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4452):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 14 marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1990 (atto n. 4452/*A* - relatore on. BIANCO).

Esaminato in aula il 7 giugno 1990 e approvato il 12 giugno 1990.

90G0215

LEGGE 23 giugno 1990, n. **178.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 giugno 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo con protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE RELATIVO ALLA PROMOZIONE ED ALLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine, di seguito indicati come le "Parti Contraenti";

DESIDEROSI di intensificare la cooperazione economica fra i due Paesi;

INTENZIONATI a creare favorevoli condizioni per gli investimenti da parte degli investitori dei due Paesi; e

RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti sarà vantaggiosa per la prosperità economica di entrambi i Paesi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, consentirà tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti ed accorderà a tali investimenti un trattamento equo e adeguato.

ARTICOLO 2

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" comprende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformità con le

rispettive leggi e regolamenti di ciascuna Parte Contraente, e più particolarmente, sebbene non esclusivamente:

(a) la proprietà di beni mobili o immobili nonché ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio, il pegno, l'usufrutto e diritti simili;

(b) le azioni, titoli e obbligazioni di società o interessi nella proprietà di tali società;

(c) i diritti sul denaro utilizzato allo scopo di creare un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;

(d) i diritti d'autore, di proprietà industriale compresi i marchi, i processi tecnici, il know-how ed i nomi commerciali;

(e) le concessioni commerciali conferite per legge o per contratto ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Ogni legittima modifica della forma nella quale i beni sono investiti non avrà influenza sulla loro classificazione come investimento.

2. Il termine "proventi" indica gli importi derivanti da un investimento, per un periodo di tempo determinato, a titolo di profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, emolumenti ed altri proventi legittimi.

3. Il termine "investitore" indica un cittadino di ciascuna delle Parti Contraenti in base alle rispettive leggi o una società, società fra persone o altra società registrata o costituita secondo la legislazione nazionale, comprese le associazioni di fatto, aventi o meno responsabilità limitata, la cui sede principale e la cui direzione si trovino nel territorio di ciascuna Parte Contraente.

4. Il termine "territorio" indica, oltre alle terre comprese entro i confini, anche il mare territoriale. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il loro

sottosuolo su cui le Parti Contraenti esercitano la propria sovranità, i diritti sovrani o giurisdizionali, in conformità con il diritto internazionale.

ARTICOLO 3

1. Ciascuna Parte Contraente accorderà nel suo territorio agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investimenti o proventi degli investitori di qualunque Paese terzo.

2. Ciascuna Parte Contraente accorderà nel suo territorio agli investitori dell'altra Parte Contraente, per quanto riguarda la gestione, la tutela, l'uso, il godimento e la disponibilità dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investitori di qualunque Paese terzo.

3. Il trattamento sopra indicato non si estenderà ai vantaggi accordati agli investitori di un Paese Terzo da ciascuna Parte Contraente in base all'appartenenza di quella Parte Contraente ad una esistente o futura Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di Libero Scambio, cooperazione economica regionale o convenzione economica internazionale multilaterale ovvero derivanti da un accordo concluso fra quella Parte Contraente e un Paese terzo per evitare la doppia imposizione, per facilitare gli scambi di frontiera ovvero da qualunque legislazione nazionale concernente in tutto o in parte le imposizioni fiscali.

ARTICOLO 4

1. Gli investimenti o i proventi degli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'esproprio, ivi compresi i provvedimenti giuridicamente autonomi di spossessamento o di privazione di godimento (tutti d'ora in avanti denominati "espropriazione"), nel territorio dell'altra Parte Contraente

se non per motivi pubblici o per pubblico interesse, ivi compresi il benessere e la difesa dello Stato, e contro un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo, sempre che tali misure siano prese in maniera non discriminatoria ed in conformità con la legge.

2. Tale risarcimento corrisponderà al valore di mercato degli investimenti in questione calcolato immediatamente prima che la misura di esproprio adottata sia resa di pubblico dominio e verrà corrisposto senza indebito ritardo. Esso sarà effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile.

ARTICOLO 5

Agli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti i cui investimenti subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente perdite dovute a guerra, altri conflitti armati o altri incidenti assimilati ad essi dal diritto internazionale, verrà concesso dall'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che tale Parte accorda agli investitori di un qualsiasi Stato terzo per quanto concerne il rimborso, l'indennizzo o la compensazione. Le somme a tale titolo corrisposte saranno liberamente trasferibili.

ARTICOLO 6

Ciascuna Parte Contraente assicurerà, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento degli investimenti, dei profitti da essi derivanti, così come della liquidazione parziale o totale dell'investimento. Inoltre i redditi dei cittadini di una delle Parti Contraenti, derivanti dal loro lavoro e dai loro servizi prestati in connessione ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno liberamente trasferibili nel paese dell'investitore dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle spese di mantenimento effettuate in loco secondo le leggi e regolamenti di tale Parte Contraente.

ARTICOLO 7

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso qualsiasi garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte di un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore sulla base della garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga della prima Parte Contraente non eccederà i diritti originari di tali investitori. Per quanto riguarda il trasferimento delle somme dovute alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6. Ciò non implica necessariamente, tuttavia, un riconoscimento verso l'altra Parte Contraente del merito di ciascun caso o dell'ammontare delle pretese che ne derivano.

ARTICOLO 8

I trasferimenti di cui agli art. 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti e in accordo con gli impegni verso il Fondo Monetario Internazionale dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali.

Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio ufficiale nel giorno in cui il trasferimento viene effettuato.

ARTICOLO 9

1. Ogni controversia o divergenza, comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativa ad un investimento di tale investitore nel territorio dell'altra

Parte Contraente, sarà composta amichevolmente attraverso negoziati.

2. Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:

(a) al Tribunale della Parte Contraente competente,per la decisione; ovvero

(b) a Conciliazione o Arbitrato per mezzo del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati conclusa a Washington-il 18 marzo 1965.

3. Nessuna delle due Parti Contraenti potrà trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione rinviata all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti abbia omesso di attenersi o di ottemperare al lodo pronunciato dal Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie.

ARTICOLO 10

1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti,attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte per la risoluzione, a richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un tribunale arbitrale internazionale costituito ad hoc.

3. Il tribunale arbitrale internazionale ad hoc di cui sopra verrà costituito nel modo seguente: il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri. Ognuna delle Parti

Contraenti nominerà un arbitro; i due arbitri proporranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà un cittadino di uno Stato Terzo avente relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti ed il terzo arbitro sarà nominato Presidente del tribunale dalle due Parti Contraenti.

4. Se la nomina dei membri del tribunale arbitrale non viene effettuata entro sei mesi dalla data di richiesta dell'arbitrato, ciascuna Parte Contraente può, in mancanza di altri accordi, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuare le nomine necessarie entro tre mesi. Nel caso in cui il Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione per altre ragioni, tale compito verrà affidato al Vice Presidente della Corte o al membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure. Il tribunale arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza di voti. Tale lodo sarà inappellabile e vincolante per le Parti Contraenti.

6. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio rappresentante nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali.

ARTICOLO 11

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 12
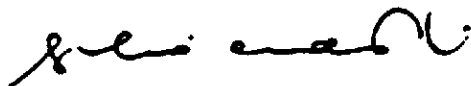
1. Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle procedure interne rispettive necessarie all'entrata in vigore

dell'Accordo. Esso resterà in vigore per un periodo di dieci anni e continuerà ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e così di seguito salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti un anno prima della sua scadenza.
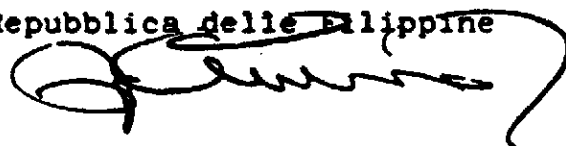
2. In relazione agli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data di denuncia del presente Accordo.

Fatto in triplice copia a Roma il 17 giugno 1987 nelle lingue italiana, filippina e inglese; tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica delle Filippine

PROTOCOLLO
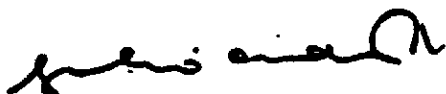
Nel firmare l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica delle Filippine sulla promozione e protezione degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno inoltre concordato sulle clausole seguenti che saranno considerate parte integrante di tale Accordo:

1. In riferimento all'Articolo 2, per quanto concerne gli investimenti,l' Accordo si applicherà, per la Repubblica delle Filippine, agli investimenti che possiedono i requisiti per la registrazione e siano debitamente registrati presso la Banca Centrale delle Filippine e gli altri enti governativi.
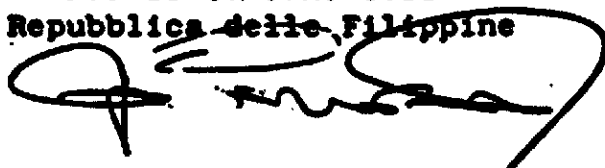
2. In riferimento all'Articolo 4, per quanto concerne il risarcimento per espropriazione, esso comprenderà gli interessi calcolati in base al tasso commerciale prevalente nel paese dalla data dell'effettiva espropriazione delle proprietà fino alla data del pagamento.

3. Questo Accordo si applicherà agli investimenti effettuati prima di tale Accordo purchè fatti nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in entrambe le Parti Contraenti nel momento in cui gli investimenti vengono effettuati ed in ottemperanza alle procedure di registrazione di cui al paragrafo (1). Nonostante quanto sopra l'Accordo non riguarda i diritti e le obbligazioni delle Parti Contraenti derivanti da investimenti che, in base a quanto previsto dal paragrafo precedente, non rientrano nell'ambito di tale Accordo.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica delle Filippine

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES CONCERNING THE ENCOURAGEMENT AND THE RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of the Philippines, hereinafter referred to as "the Contracting Parties";

DESIRING to intensify economic cooperation between both countries;

INTENDING to create favourable conditions for investments by investors of either country; and

RECOGNIZING that encouragement and protection of such investments will benefit the economic prosperity of both countries,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Each Contracting Party shall promote as far as possible the investments in its territory by investors of the other Contracting Party, admit such investments according to its laws and regulations and accord such investments equitable and reasonable treatment.

Article 2

For the purpose of this Agreement:

(1) The term "investment" means any kind of asset accepted in accordance with the respective laws and regulations of either Contracting Party, and more particularly, though not exclusively:

(a) movable and immovable property as well as any other rights in rem, such as mortgages, liens, pledges, usufructs and similar rights;

(b) shares, stocks and debentures of companies or interests in the property of such companies;

(c) claims to money utilized for the purpose of creating an economic value or to any performance having an economic value;

(d) copyrights, industrial property rights, technical process, know-how, trademarks and trade names;

(e) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, extract or exploit natural resources.

Any admitted alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as an investment.

(2) The term "returns" means the amounts yielded by an investment for a definite period of time as profits, interests, capital gains, dividends, royalties, fees and other legitimate returns.

(3) The term "investor" means a citizen of each of the Contracting Parties under their respective laws or a corporation, partnership or other association incorporated or constituted in conformity with national legislation including interest association, irrespective of whether their responsibility is limited or not, whose seat and management is in the territory of the respective Contracting Parties.

(4) The term "territory" means, in addition to the land within its boundary limits, also the territorial sea. The latter includes the territorial waters and the subsoil below such waters, upon which the Contracting Parties exercise their sovereignty, sovereign rights, or jurisdictional rights, in accordance with international law.

Article 3

1. Each Contracting Party shall in its territory accord investments or returns of investors of the other Contracting Party treatment not less favourable than that which it accords to investments or returns of investors of any third State.

2. Each Contracting Party shall in its territory accord investors of the other Contracting Party, as regards their management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments, treatment not less favourable than that which it accords to investors of any third State.

3. The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to investors of a third State by either Contracting Party based on the membership of that Contracting Party in an existing or future Customs Union, Common Market, Free Trade Zone, regional economic cooperation, economic multilateral international Agreement or based on an Agreement concluded between that Contracting Party and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

Article 4

1. Investments or returns of investors of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having an effect equivalent to nationalisation or expropriation, inter alia legally independent measures of dispossession or taking, (all hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for public use or for public interest, including national welfare or defense, and against prompt adequate and effective compensation, provided that such measures are taken on a non-discriminatory basis and in accordance with law.

2. Such compensation shall amount to the market value of the investments affected immediately before the measure of expropriation occurred became public knowledge and shall be made without undue delay, be effectively realizeable and be freely transferable.

Article 5

Investors of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war, other armed conflicts, or to other incidents considered as such by international law, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment no less favourable than that which this Party accords to investors of any third State with regard to restitution, indemnification or compensation. Resulting payments shall be freely transferable.

Article 6

Each Contracting Party shall, within the scope of its laws and regulations, ensure the free transfer of investments, the returns thereof as well as the total or partial liquidation of the investment. Moreover, the earnings of nationals of a Contracting Party derived from their work and services in connection with an investment in the territory of the other Contracting Party, after payment of taxes and deduction of their living expenses spent therein in accordance with such Contracting Party's laws and regulations, shall be freely transferable to the investor's country.

Article 7

In case one Contracting Party has granted any guarantee against non-commercial risks with respect to an investment by its investor in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investor under the guarantee, the other Contracting Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the one Contracting Party and the subrogation of the one Contracting Party shall not exceed the original rights of such investors. As regards to the transfer of payments to be made to the Contracting Party by virtue of such subrogation, Articles 4, 5 and 6 shall apply respectively. This does not necessarily imply, however, a recognition on the part of the latter Contracting Party of the merits of any case or of the amount of any claim arising therefrom.

Article 8

Transfers as stipulated in Articles 4, 5, 6 and 7 shall be made without undue delay, in accordance with their respective national laws and regulations and consistent with their obligations with the International Monetary Fund, after the performance of the fiscal burdens. Such transfers shall be made in freely convertible currency at the official rate of exchange existing on the date the transfer is made.

Article 9

1. All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, nationalisation or similar measures, between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory shall be settled amicably through negotiations.

2. If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request for settlement, the investor concerned may submit the dispute to:

(a) the competent court of the Contracting Party for decision; or

(b) the International Center for the Settlement of Investments Disputes through conciliation or arbitration, established under the Convention on the Settlement of Investments Disputes between States and Nationals of other States, of March 18, 1965 done in Washington D.C.

3. Neither Contracting Party shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting Party has failed to abide by or to comply with the award rendered by the International Center for the Settlement of Investments Disputes.

Article 10

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both Parties through diplomatic channels.

2. If such disputes cannot be settled within six months from the date on which either Contracting Party informs in writing the other Contracting Party, they shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for settlement to an ad hoc international arbitral tribunal.

3. The ad hoc international arbitral tribunal mentioned above shall be established as follows: The arbitral tribunal is composed of three arbitrators. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator; the two arbitrators shall propose by mutual agreement the third arbitrator who is a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting Parties, and the third arbitrator shall be appointed as the Chairman of the tribunal by both Contracting Parties.

4. If the appointments of the members of the Arbitral Tribunal are not made within a period of six months from the date of request for arbitration, either Contracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments within three months. Should the President be a national of one Contracting Party, or should he not be able to perform this designation because of other reasons, this task shall be entrusted to the Vice-President of the Court, or to the next senior Judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.

5. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure. The Arbitral Tribunal shall decide its award by a majority of votes. Such award is final and binding upon the two Contracting Parties.

6. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member and of its counsel in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting Parties.

Article 11

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the two Contracting Parties.
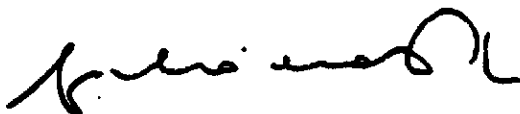
Article 12

1. The present Agreement shall enter into force three months after the notification between the Contracting Parties of the accomplishment of their respective internal procedures for the entry into force of the Agreement. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of five years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.

2. In respect to investments made prior to the date of termination of the present Agreement, its provisions shall continue to be effective for a further period of five years from the date of termination of the present Agreement.

Done in triplicate at Rome on June 17, 1988 in Italian, Pilipino and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergency of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

PROTOCOL

On signing the Agreement concerning the encouragement and the reciprocal protection of investments between the Republic of Italy and the Republic of the Philippines, the undersigned plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions which should be regarded as an integral part of the said Agreement:

(1) With respect to Article 2 on the coverage of investments, this Agreement shall apply, with respect to the Republic of the Philippines, to investments which are qualified for registration and are duly registered with the Central Bank of the Philippines and other appropriate government agencies.

(2) With respect to Article 4, compensation for expropriated property shall include interest at the prevailing commercial rate in the country from the date of actual taking of the expropriated property until the date of payment.
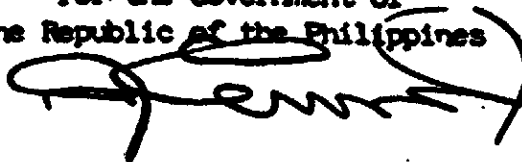
(3) This Agreement shall apply to investments made prior to this Agreement, provided that such investments have been made in accordance with the respective laws and regulations of both Contracting Parties at the time the investments were made, and with the registration requirements mentioned in paragraph (1).

The above notwithstanding, this Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties with respect to investments which, under the provision of the preceding paragraph, are not within the scope of this Agreement.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Republic of the Philippines

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1875):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 19 settembre 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1875/*A* - relatore sen. ACHILLI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4455):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 14 marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1990 (atto n. 4455/*A* - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula il 7 giugno 1990 e approvato il 12 giugno 1990.

90G0216

LEGGE 23 giugno 1990, n. 179.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA RELATIVO ALLA RECIPROCA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria qui di seguito denominate Parti Contraenti,

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e specialmente per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che il reciproco incoraggiamento e protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti daranno impulso ad iniziative economiche e favoriranno lo sviluppo delle relazioni economiche,

nel contesto dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "Investimenti" comprende i diritti sulla quota di partecipazione ad una società o quelli provenienti da altro tipo di partecipazione ad una società, nonchè tutti gli altri valori dei beni relativi all'attività economica e, in particolare:

a) proprietà ed altri diritti reali;

b) qualsiasi diritto a prestazioni, che abbiano un valore economico associato ad un investimento;

c) diritti d'autore, diritti di proprietà industriale (brevetti per invenzioni, marchi commerciali, denominazioni commerciali), know-how e Goodwill;

d) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi autorizzazione amministrativa in conformità alla legge.

I mutamenti della forma nella quale viene investito il valore dei beni non cambiano la loro qualità di investimenti, salvo i casi in cui questi mutamenti risultino in contraddizione con le leggi vigenti nel rispettivo Paese.

2. Con il termine "Investitore" si intende:

- Per la Repubblica Italiana:

  a) le persone fisiche aventi la cittadinanza italiana in conformità alle proprie leggi;

  b) le persone giuridiche, società commerciali od altre società con o senza personalità giuridica con sede nel territorio della Repubblica Italiana, legalmente riconosciute, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

- Per la Repubblica Popolare di Bulgaria

  a) ogni persona giuridica costituita secondo la legislazione bulgara e avente la sua sede nel territorio della Repubblica Popolare di Bulgaria;

  b) ogni persona fisica che, secondo la legislazione bulgara, è considerata come cittadino della Repubblica Popolare di Bulgaria e nella misura in cui sia autorizzata ad agire in qualità di investitore ai sensi della legge bulgara.

3. Per "proventi" si intendono tutte quelle somme ricavate da un investimento così come definito all'art.1 paragrafo 1 ivi compresi profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, quote di liquidazione, diritti di brevetto ed altri diritti.

4. Il termine "territorio" indica il territorio dello Stato della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare di Bulgaria così come le zone marittime e sottomarine adiacenti alla costa dei due Stati ove la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria esercitano diritti sovrani, o di giurisdizione secondo il Diritto Internazionale.

Articolo 2

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri conferitele dalle sue leggi, autorizzerà tali investimenti.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la cessione o la trasformazione degli investimenti nel suo territorio effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.

Articolo 3

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori di Stati Terzi.

2. Questo trattamento non si riferisce ai privilegi che una delle Parti Contraenti concede agli investitori di Stati Terzi in base alla loro appartenenza ad una Unione doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di libero scambio, o in base ad un accordo economico multilaterale, ad un accordo concluso fra una delle Parti Contraenti ed uno

Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitazioni di commercio transfrontaliero.

Articolo 4

1. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti potranno essere sottoposti a misure di espropriazione o di nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente soltanto per effetto di legge, nel pubblico interesse, su base non discriminatoria e dietro risarcimento. Il risarcimento dovrà corrispondere al valore reale dell'investimento sottoposto a misure di espropriazione o di nazionalizzazione, calcolato immediatamente prima che l'adozione dei provvedimenti di esproprio e nazionalizzazione o di previsto futuro esproprio e nazionalizzazione sia divenuta pubblica. Il risarcimento dovrà essere pagato subito dopo che esso sia divenuto esigibile senza indebito ritardo e la somma relativa dovrà essere liberamente trasferibile in valuta convertibile.

2. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi, maturati dalla data di esproprio o di nazionalizzazione sino alla data del pagamento.

3. Il risarcimento, una volta esigibile, verrà prontamente pagato ed autorizzato al rimpatrio non oltre i tre mesi.

4. Gli investitori di una Parte Contraente i quali per causa di guerra, di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri avvenimenti a questi ultimi assimilabili subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente perdite dei capitali investiti, verranno da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda risarcimenti, indennizzi o altre compensazioni di legge, trattati non meno favorevolmente degli investitori di Paesi Terzi; le società con partecipazione di investitori dell'altra Parte verranno in questi casi trattate non meno favorevolmente delle società con partecipazione di investitori di Stati Terzi. I pagamenti sono liberamente trasferibili.

Articolo 5

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà, dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento - secondo le modalità del Protocollo allegato per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria - senza indebito ritardo di quanto segue:

a) il capitale o l'ammontare complementare diretto a mantenere o accrescere l'investimento;

b) tutti gli utili netti, dividendi, interessi derivanti dall'investimento dell'investitore dell'altra Parte Contraente;

c) ricavi derivanti dalla totale o parziale liquidazione dell'investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente;

d) ricavi derivanti dalla totale o parziale vendita dell'investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente;

e) le somme necessarie al regolamento delle spese che derivano dal funzionamento dell'investimento come:
   - rimborso di prestiti;
   - pagamento di diritti di brevetto e altri diritti;
   - pagamento di altre spese;

f) remunerazioni ed indennità percepite dai cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti dal lavoro e dai servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalità previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti.

2. Senza limitare la portata dell'art.3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi.

3. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo saranno espletati senza ritardo al corso di

cambio vigente nel Paese in cui è stato effettuato l'investimento alla data del trasferimento, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali.

4. In ogni caso il ritardo per l'esecuzione del trasferimento non può superare un mese a partire dal giorno della sua richiesta.

Articolo 6

1. Se in virtù di garanzia legale o contrattuale che copre i rischi non commerciali legati ad un investimento, una delle Parti Contraenti o una sua Istituzione paghi indennità a suoi propri investitori, l'altra Parte Contraente riconoscerà che i diritti degli investitori indennizzati sono stati trasferiti alla Parte Contraente o all'Istituzione interessata, nella sua qualità di garante.

2. Al medesimo titolo degli investitori e nei limiti dei diritti in tal modo trasferiti, il garante potrà, in termini di surroga, esercitare e far valere i diritti di tali investitori e le rivendicazioni a questi relativi.

3. Per ciò che concerne i diritti trasferiti, l'altra Parte Contraente potrà far valere, nei confronti del garante surrogato nei diritti degli investitori indennizzati, le obbligazioni che competono legalmente o contrattualmente a questi ultimi.

Articolo 7

1. Le controversie relative all'adozione ed all'applicazione di misure di esproprio o nazionalizzazione verranno sottoposte alla competenza della Magistratura ordinaria o amministrativa della Parte che le ha adottate.

Le controversie relative a tali misure, ivi comprese le controversie sull'ammontare del risarcimento dovuto da una Parte Contraente ad un investitore dell'altra Parte Contraente, dovranno tuttavia essere, per quanto

possibile ed indipendentemente da quanto previste al comma precedente, composte amichevolmente tra la rispettiva Parte Contraente e gli investitori interessati.

2. Qualora le controversie non possano, per la parte relativa all'ammontare del risarcimentô, essere composte amichevolmente in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente in materia;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alie disposizioni del paragrafo 2 del Protocollo aggiuntivo.

Articolo 8

1. Le controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno composte attraverso negoziati tra le Parti Contraenti.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte in un periodo ragionevole, ma comunque non oltre sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti lo abbia notificato per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale ad hoc verrà costituito caso per caso nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale Arbitrale ad hoc. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di un terzo Stato, che avrà funzione di Presidente (qui di seguito definito il Presidente). La nomina del Presidente dovrà essere confermata dalle due Parti Contraenti entro tre mesi dalla data della designazione effettuata dai due membri del Tribunale.

Il Presidente e i due membri del Tribunale Arbitrale ad hoc dovranno essere cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, una delle Parti Contraenti non avrà nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, la Parte Contraente interessata potrà inoltrare una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per fare effettuare la nomina. Nel caso in cui egli sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, verrà chiesto al Vice Presidente della Corte di effettuare la nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti verrà invitato ad effettuare la nomina.

5. Il Presidente e i membri del Tribunale Arbitrale ad hoc così nominati dovranno essere cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Prima che il Tribunale Arbitrale ad hoc decida si può ad ogni stadio del procedimento proporre alle Parti che la controversia sia composta amichevolmente.

Il Tribunale Arbitrale ad hoc prenderà le sue decisioni sulla base delle disposizioni del presente Accordo, delle Leggi nazionali relative in quanto applicabili e dei principi e delle norme del Diritto Internazionale universalmente accettati. Il Tribunale Arbitrale ad hoc deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti.
Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio Arbitro e quelle per la propria rappresentanza nel procedimento. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico dei due Stati in parti eguali.

Articolo 9

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti esistano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 10

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui siano parte le due Parti Contraenti, non vi è nulla in questo accordo che vieti ad una delle Parti Contraenti o a una delle loro persone giuridiche o fisiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano più favorevoli.

2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità delle sue leggi e dei suoi regolamenti sia più favorevole di quello previsto dal presente accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

Articolo 11

Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le sue leggi e regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri della loro famiglia che effettuino attività legate agli investimenti nello spirito del presente Accordo.

Articolo 12

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, conformemente alla legislazione di quest'ultima, a partire dal 1° gennaio 1960.

Articolo 13

Ciascuna Parte Contraente può proporre all'altra Parte Contraente di consultarsi a proposito di ogni materia riguardante l'esecuzione o l'intepretazione del presente Accordo.

L'altra Parte Contraente prenderà le misure necessarie a rendere questa consultazione possibile.

Articolo 14

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 15

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di 10 anni, e continuerà a restare in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due Parti lo denunci per iscritto entro un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati precedentemente alla data della scadenza del presente Accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 14 rimarranno in vigore per ulteriori 15 anni a partire dalla data della scadenza del presente Accordo.
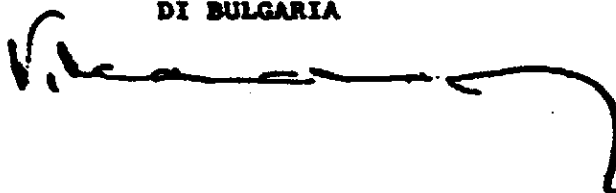
In fede di che i sottoscritti per la Repubblica Italiana e per la Repubblica Popolare di Bulgaria hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice copia a Roma il 5 dicembre 1988, in lingua italiana ed in lingua bulgara, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA

P R O T O C O L L O

In occasione della firma dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, i sottoscritti hanno inoltre convenuto sulle seguenti disposizioni, che fanno parte integrante dell'Accordo:

1. <u>In riferimento all'Articolo 5 § 1</u>

1. Per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria le disposizioni dell'articolo 5 § 1 lettera da a) a e) si applicano in maniera tale che il libero trasferimento avvenga mediante prelevamento dal conto in valuta convertibile della società mista o dell'investitore interessato.

2. Nel caso in cui una società mista eserciti, con l'autorizzazione delle Autorità bulgare, un'attività economica i cui utili siano prodotti totalmente o parzialmente in moneta locale e che per tale circostanza essa non disponga di liquidità sufficiente in valuta convertibile, la Banca Popolare di Bulgaria fornirà la valuta convertibile necessaria al trasferimento dei proventi dell'investimento e della sua liquidazione totale o parziale - lettere b) e c) dell'Articolo 5 § 1 - in cambio di moneta locale.

3. Per quanto concerne la vendita di quote di partecipazione e la vendita di proprietà derivanti dalla liquidazione della partecipazione dell'investitore straniero nell'investimento si applica la legislazione bulgara per i contratti tra persone fisiche o giuridiche straniere e persone giuridiche bulgare.

Quando è previsto il pagamento in contanti, nel relativo contratto si stabilisce che esso avrà luogo in valuta convertibile.

2. In riferimento all'Articolo 7.

Il Tribunale Arbitrale ad hoc di cui all'art. 7 § 2 verrà costituito per ogni singolo caso, come segue:

a) Ognuna delle Parti nella controversia sceglierà un arbitro. Questi due arbitri nomineranno un Presidente che dovrà essere cittadino di un terzo Stato. Gli arbitri dovranno essere scelti entro due mesi, mentre il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data in cui l'investitore - parte nella controversia, avrà informato l'altra Parte Contraente della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato ad hoc.

   Qualora i termini suindicati non vengano rispettati, ognuna delle Parti nella controversia potrà invitare il Presidente del Tribunale Arbitrale Internazionale presso la Camera di Commercio di Stoccolma, ad effettuare entro due mesi la nomina richiesta.

   Il Presidente ed i due membri del Tribunale Arbitrale ad hoc dovranno essere cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.

   Il Tribunale Arbitrale ad hoc, di cui all'Art.7 § 2, dovrà determinare le norme della sua procedura in conformità delle norme della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), approvate alla Conferenza del 15.12.1976.

b) Il Tribunale Arbitrale ad hoc deciderà a maggioranza di voti.

   Il suo Lodo è definitivo e vincolante per le due Parti nella controversia, e verrà reso esecutivo dalle due Parti nella controversia in conformità della legislazione nazionale.

c) Il Lodo Arbitrale verrà determinato in conformità alla legislazione nazionale, ivi incluse le norme di conflitto della Parte Contraente che accetta gli investimenti ed in conformità alle disposizioni del presente Accordo e dei

principi generali di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

d) Ognuna delle Parti nella controversia sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la sua rappresentanza nel procedimento. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese del Tribunale Arbitrale saranno a carico delle due Parti in misura eguale.

FATTO in duplice copia a Roma il 5 dicembre 1988, in lingua italiana ed in lingua bulgara, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1876):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 19 settembre 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1876/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4456):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 gennaio 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 14 marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1990 (atto n. 4456/*A* - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula il 7 giugno 1990 e approvato il 12 giugno 1990.

90G0217

LEGGE 23 giugno 1990, n. 180.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità e del protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ed il protocollo allegato all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles il 25 giugno 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dagli articoli 26 e 9 dei protocolli stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,

dall'altro,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, qui di seguito chiamato "accordo",

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relative all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed hanno a tal fine designato quali plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Paul NOTERDAEME,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Rappresentante Permanente del Belgio,

Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Jean DURIEUX,
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle Relazioni Esterne della Commissione delle Comunità europee :

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

Fawzi Mohamed EL IBRACHY,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

i testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonchè delle dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

CAPITOLO I

Disposizioni applicabili al Regno di Spagna

Sezione I

Regime generale

ARTICOLO 3

1. Fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, il Regno di Spagna applica, fin dall'entrata in vigore del presente protocollo ai prodotti originari dell'Egitto dazi doganali all'importazione identici a quelli che esso applica agli stessi prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985. Questa misura viene applicata secondo le modalità previste ai paragrafi 2 e 3 e all'articolo 4.

all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto, secondo il calendario seguente

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ,

- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ,

- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10 % del dazio di base ,

- l'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

Il dazio di base sul quale devono essere operate le riduzioni successive previste all'articolo 3, paragrafo 2 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.

. In deroga al paragrafo 1

- per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base è quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti dell'Egitto il 1° gennaio 1985 ;

- per i prodotti sotto elencati, i dazi di base sono quelli riportati a fianco di ciascuno di essi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base
24.02	Tabacchi lavorati estratti o sughi di tabacco (praiss)	
	A. Sigarette	50 %
	B. Sigari e sigaretti	55 %
	C. Tabacco da fumo	46,8 %
	D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	26 %
	E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	10,4 %
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione

ARTICOLO 5

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenzario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.

ARTICOLO 6

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti originari dell'Egitto di cui all'allegato II

fino al 31 dicembre 1989, i prodotti originari dell'Egitto, di cui all'allegato III.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II e III.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui all'allegato II nonchè dei contingenti nn. 1-5 e 10-14 di cui all'allegato III è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti nn. 6-9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente :

- il 1° gennaio 1986 : 13 % ;
- il 1° gennaio 1987 : 18 % ;
- il 1° gennaio 1988 : 20 % ;
- il 1° gennaio 1989 : 20 %.

4. Qualora si costati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario dell'Egitto è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunita nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario dell'Egitto oppure aumenta in proporzione il contingente.

5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2, il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

ARTICOLO 7

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 originari dell'Egitto, il Regno di Spagna abolisce progressivamente, dall'entrata in vigore del presente protocollo, i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione, a partire dai dazi di base indicati all'allegato IV e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

Sezione II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

ARTICOLO 8

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale

- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 81,8 % del divario iniziale

- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

Nei confronti di questi prodotti il Regno di Spagna applica dal 1° marzo 1990 un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8 % del divario iniziale ,

  il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Per i prodotti della pesca delle voci e sottovoci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3, è quello definito all'articolo 4, paragrafo 1..

ARTICOLO 9

Dall'entrata in vigore del presente protocollo, il Regno di Spagna applica ai prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il regime che risulta dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei prelievi.

ARTICOLO 10

Fino al 31 dicembre 1989 possono essere applicate restrizioni quantitative all'importazione in Spagna dei prodotti di cui all'allegato V, originari dell'Egitto.

ARTICOLO 11

Per i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

Sezione III

Isole Canarie e Ceuta e Melilla

ARTICOLO 12

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla con l'Egitto è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e l'Egitto, a condizione che la Repubblica araba d'Egitto conceda ai prodotti originari delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità

2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e da Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta "arbitrio insular - tarifa general" praticata nelle isole Canarie vengono aboliti nei confronti dei prodotti originari dell'Egitto, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti agli articoli 3, 4 e 5.

3. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie nonché a Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari dell'Egitto, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di disarmo potranno superare il ritmo e le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

4. La tassa detta "arbitrio insular - tarifa especial" delle isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari dell'Egitto alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VI ed all'aliquota che corrisponde al 90 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari dell'Egitto. Essa verra abolita nello stesso momento in cui sara soppressa nei confronti della Comunità.

La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

CAPITOLO II

Disposizioni applicabili alla Repubblica portoghese

Sezione I

Regime generale

ARTICOLO 13

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari dell'Egitto.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto e riportati nell'allegato VII, secondo il ritmo seguente

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all' 80 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ,

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ,

- il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 14

1. Il dazio di base sul quale debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 13, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto al 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, la Repubblica portoghese elimina i dazi doganali a partire dai dazi di base indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti dell'Egitto.

ARTICOLO 15

Se la Repubblica portoghese abolisce o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenzario fissato, essa abolisce o riduce parimenti della stessa

percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari dell'Egitto, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VII, lettera B.

ARTICOLO 16

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari dell'Egitto sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con l'Egitto, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata

- alle merci importate temporaneamente,

- alle merci reimportate (ad eccezione dei container),

- alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback")

- ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e

- abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo, è :

- ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,

- ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e

- abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 17

1. La Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto.

2. Per i prodotti di cui all'allegato IX, il dazio doganale di carattere fiscale o l'elemento fiscale dei dazi doganali applicati dalla Repubblica portoghese sono aboliti secondo il ritmo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire il dazio doganale di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale di detto dazio con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire dal quale deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con l'Egitto secondo il ritmo stabilito all'articolo 13, paragrafo 2.

ARTICOLO 18

Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti dell'Egitto per le autovetture oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n° 18 dell'atto di adesione.

ARTICOLO 19

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80, originari dell'Egitto, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione a partire dai dazi di base riportati nell'allegato X e secondo il ritmo previsto all'articolo 13, paragrafo 2.

Sezione II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

ARTICOLO 20

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari dell'Egitto, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ,
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ,
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ,
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ,
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ,
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

Dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti :

- regolamento (CEE) n° 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ;
- regolamento (CEE) n° 2727/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ;

- regolamento (CEE) n° 1418/76, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del riso.

Per questi prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

i) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni :

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5 % del divario iniziale ,

ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni :

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale .

- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale .

iii) dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali.

3. Per i prodotti della pesca delle voci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, la Repubblica portoghese applica un dazio preferenziale secondo il ritmo seguente

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ,

- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale ;

Dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 è quello definito all'articolo 14, paragrafo 1.

ARTICOLO 21

Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 3 la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa come definito all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei prelievi.

ARTICOLO 22

1. La Repubblica portoghese puo' applicare fino al 31 dicembre 1992 restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XI, originari dell'Egitto.

2. Fino al 31 dicembre 1995, la Repubblica portoghese puo' mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti di cui all'allegato XII, originari dell'Egitto.

3. Fino al 31 dicembre 1992 possono essere mantenute le restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XIII, originari dell'Egitto.

ARTICOLO 23

Per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 1 che, al 1° marzo 1986, non sono subordinati all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse sono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 24

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 25

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 26

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e gli aumenti dei contingenti e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 27

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede

ALLEGATO I

Elenco previsto all'articolo 3, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.01	Idrocarburi
29.02	Derivate alogenate degli idrocarburi
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi
31.02	Concimi minerali o chimici azotati
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.)
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.09	Altri tessuti di cotone
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati
58.02	Altri tappeti, anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamie e simili, anche confezionati
60.04	Sottovesti a maglia non elastici ne gommata
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazze e per bambini
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando

ALLEGATO II

Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri: ex 2. non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è: — superiore a 42 cm e inferiore o uguale a 52 cm — superiore a 52 cm	5 unità
2	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: ex B. Trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote: — di cilindrata inferiore o uguale a 4000 cm³	2 unità

ALLEGATO III

Elenco previsto all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
1	25.03	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale	40 tonnellate
2	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi: B. Derivati nitrati e nitrosi: ex I. Trinitrotolueni, dinitronaftaleni: — Trinitrotolueni	5 tonnellate
	36.01	Polveri da sparo	
	36.02	Esplosivi preparati	
	ex 36.04	Micce; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori: — esclusi i detonatori elettrici	
	36.05	Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili)	
	36.06	Fiammiferi	
3	39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine di cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex II. Polietileni tetraalogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex III. Polisolfoetileni alogenati: — Cascami e avanzi di lavori ex IV. Polipropilene: — Cascami e avanzi di lavori ex V. Poliisobutilene: — Cascami e avanzi di lavori VI. Polistirene e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori VII. Cloruro di polivinile: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — Cascami e avanzi di lavori ex IX. Acetato di polivinile: — Cascami e avanzi di lavori ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile: — Cascami e avanzi di lavori	1 tonnellata

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	39.02 *(segue)*	C. ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrimetacrilici: — Cascami e avanzi di lavori ex XIII. Resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaronindeniche: — Cascami e avanzi di lavori XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex b) in altre forme: — Cascami e avanzi di lavori	
4	39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: B. altri: I. di cellulosa rigenerata III. di sostanze albuminoidi *indurite* V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 c) Stecche per busti, per vestiti e per accessori di vestiti, e simili ex d) altri: — esclusi gli scafandri di protezione contro le radiazioni o le contaminazioni radioattive, non combinati con apparecchi di respirazione	1 000 ECU
5	ex 58.01 58.02	Tappeti a punti annodati od arrotolati anche confezionati, esclusi i tappeti tessuti a mano Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumaks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: A. Tappeti	500 kg
6	ex 58.04 58 09 60.01	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05: — di cotone Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi: B. Pizzi: ex I. a mano: — esclusi i pizzi di cotone, lana e fibre artificiali e sintetiche II. a macchina Stoffe a maglia non elastica nè gommata, in pezza: C. di altre materie tessili: I. di cotone	100 kg
7	60.04	Sottovesti a maglia non elastica nè gommata: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. T-shirts: a) di cotone II. Maglietta a collo alto: a) di cotone III. altri b) di cotone	75 kg

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.04 *(segue)*	B altre:	
		I. T-shirts:	
		a) di cotone	
		II. Magliette a collo alto:	
		a) di cotone	
		IV. altre:	
		d) di cotone	
	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	
		A Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:	
		II. altri:	
		ex a) Indumenti di stoffe a maglia della voce n. 59.08:	
		— di cotone	
		b) altri:	
		1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:	
		cc) di cotone	
		2. Costumi e mutandine da bagno:	
		bb) di cotone	
		3. Tute sportive:	
		bb) di cotone	
		4. altri indumenti esterni:	
		aa) camicette, camicette-bluse e bluse, per donna, per ragazza e per bambini:	
		55. di cotone	
		bb) Maglie, pullovers (con o senza maniche), twin-sets, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)):	
		11. per uomo e ragazzo:	
		eee) di cotone	
		22. per donna, per ragazza e per bambini:	
		fff) di cotone	
		cc) Abiti interi da donna:	
		44. di cotone	
		dd) Gonne, comprese le gonne-pantaloni:	
		33. di cotone	
		ee) Pantaloni:	
		ex 33. di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		ff) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci:	
		ex 22. di altre materie tessili:	
		— di cotone	
		gg) Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci,	
		44. di cotone	
		hh) Cappotti e giacche tagliate e cucite:	
		44. di cotone	
		ij) Giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili:	
		ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:	
		— di cotone	
		kk) Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi:	
		ex 11. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali:	
		— di cotone	
		ll) altri indumenti esterni:	
		44. di cotone	

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	60.05 *(segue)*	A. II. b) 5. Accessori di abbigliamento: ex cc) di altre materie tessili: — di cotone B. altri: ex III. di altre materie tessili: — di cotone	
8	61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: A. Indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158; indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: II. altri: ex a) Soprabiti: — di cotone ex b) altri: — di cotone B. altri: I. Indumenti da lavoro: a) Tute: 1. di cotone b) altri: 1. di cotone II. Costumi da bagno: ex b) di altre materie tessili: — di cotone III. Accappatoi da bagno; vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa: b) di cotone IV. Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: b) di cotone V. altri: a) Giacche: 3. di cotone b) Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: 3. di cotone c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci: 3. di cotone d) Calzoncini e «shorts»: 3. di cotone e) Pantaloni: 3. di cotone f) Vestiti, completi e insiemi per sci, composti da due o tre pezzi: ex 1. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone g) altri indumenti: 3. di cotone	100 kg
	61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa; indumenti da «cowboy» ed altri indumenti simili per il travestimento ed il divertimento, di misura commerciale inferiore a 158: 1. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: a) di cotone B. altri: I. Indumenti di tessuti delle voci n. 59.08, 59.11 e 59.12: ex a) Soprabiti: — di cotone	

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
	61.02 *(segue)*	B. I. ex b) altri: — di cotone II. altri: a) Spolverine; gonne-grembiule e altri indumenti di lavoro: 1. di cotone b) Costumi da bagno: ex 2. di altre materie tessili: — di cotone c) Accappatoi da bagno; vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa: 2. di cotone d) Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili: 2. di cotone e) altri: 1. Giacche: cc) di cotone 2. Cappotti, soprabiti, mantelli e simili: cc) di cotone 3. Abiti a giacca, completi e insiemi, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi quelli da sci: cc) di cotone 4. Abiti interi da donna: cc) di cotone 5. Gonne, comprese le gonne-pantalone: cc) di cotone 6. Pantaloni: cc) di cotone 7. Camicette, camicette-bluse e bluse: cc) di cotone 8. Vestiti, completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi: ex aa) di lana o di peli fini, di cotone, di fibre tessili sintetiche o artificiali: — di cotone 9. altri indumenti: cc) di cotone	
9	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: A. Camicie e camicette: II. di cotone B. Pigiami: II. di cotone C. altri: II. di cotone	50 kg
	61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: A. Indumenti per bambini piccoli («bébés»); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: I. di cotone B. altre: I. Pigiami e camicie da notte: b) di cotone II. altre: b) di cotone	

Numero del contingente	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
10	84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire: A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine: I. Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore: a) Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU b) altre	1 unità
11	85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione e di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono: b) altri ex. 2) non nominati: — di TV a colori, la cui diagonale dello schermo è inferiore o uguale a 42 cm	3 unità
12	87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello: A. Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna	1 unità
13	93.02	Rivoltelle e pistole	5 000 ECU
	93.04	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.: ex A. Fucili e carabine da caccia e da tiro: — escluse le carabine da caccia e da tiro ad una canna, rigata, e diverse da quelle a percussione anulare, di valore unitario superiore a 200 ECU	
	93.05	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	
	93.06	Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi gli sbozzi di canne per armi da fuoco)	
14	93.07	Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce	1 tonnellata

ALLEGATO IV

Elenco previsto all'articolo 7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	24,21
	II. uguale o superiore a 60 %	22,65
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	0,00
	D. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	26,93
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	29,28
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	29,80
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:	
	aa) non contenenti amido o fecola	27,67
	bb) altri	25,12
	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	23,22
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	21,62
	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	21,38
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	18,81
	8. uguale o superiore a 90 %	20,56
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13,06
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
17.04 (segue)	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	20,71
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	11,59
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %	7,29
	4. uguale o superiore a 70 %	20,91
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, aventi tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	20,71
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	7,35
	III. uguale o superiore a 80 %	0,00
	B. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	0,00
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	0,00
	b) uguale o superiore a 7 %	0,00
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,92
	II. altri:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. inferiore a 50 %	12,71
	2. uguale o superiore a 50 %	9,68
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	7,04
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	10,03
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	10,02
	4. uguale o superiore a 6 %	7,37

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
18.06 *(segue)*	D. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0,00
	b) altre	0,00
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 6,5 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	3,96
	2. altre	3,96
	b) superiore a 6,5 % e inferiore a 26 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 500 g	0,00
	2. altre	0,00
	c) uguale o superiore a 26 % :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500g	0,00
	2. altre	0,00
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:	
	A. Estratti di malto:	
	I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	19,50
	II. altri	19,50
	B. altre:	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %	17,30 (1)
	II. non nominate :	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte :	
	1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	
	11. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 60 %	17,30 (1)
	22. uguale o superiore a 60 %	17,30 (1)
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14 % e inferiore a 32 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	3. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o inferiore a 45 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 % :	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)

(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.02 *(segue)*	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,30 (1)
	bb) altre	17,30 (1)
	7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 %	17,30 (1)
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %	17,30 (1)
	2. uguale o superiore a 5 %	17,30 (1)
19.03	Paste alimentari:	
	A. contenenti uova	18,10
	B. altre:	
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	18,10
	II. non nominate	18,10
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate:	
	— di yucca o di manioca	19,20
	— di fecola di patate	11,40
	— altre	14,30
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:	
	A. a base di granturco	16,80
	B. a base di riso	16,80
	C. altri	16,80

(1) Minimo 2,87 Ptas/kg.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	6,10
	B. Pane azimo (Mazoth)	6,10
	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	6,10
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:	
	I. inferiore a 50 %	6,10
	II. uguale o superiore a 50 %	6,10
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'épices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 30 %	10,00
	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %	10,00
	III. uguale o superiore a 50 %	10,00
	B. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a) inferiore a 70 %:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) uguale o superiore a 70 %	10,00
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.08 *(segue)*	B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	2. altri:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	2. altri:	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.08 *(segue)*	B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	10,00
	2. altri	10,00
	V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	— senza zucchero né cacao	8,70
	— altri	10,00
	b) altri	10,00
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	17,82
	D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	22,17
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	4,50
	b) altri	12,40
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	I. Granturco	16,80
	II. Riso	16,80
	III. altri	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (*segue*)	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:	
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte:	
	a) essiccate	16,80
	b) altre	16,80
	II. Paste alimentari ripiene:	
	a) cotte	16,80
	b) altre	16,80
	C. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	16,80
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	16,80
	b) uguale o superiore a 7 %	16,80
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
	I. Iogurt preparati:	
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	16,80
	2. uguale o superiore a 1,5 %	16,80
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	16,80
	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	16,80
	3. uguale o superiore a 4 %	16,80
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):	
	1. inferiore a 40 %	16,80
	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	16,80
	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	16,80
	4. uguale o superiore a 70 %	16,80
	b) uguale o superiore a 1,5 %	16,80
	E. Preparazioni dette «fondute»	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 *(segue)*	G. altre:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola :	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 *(segue)*	G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %	16,80
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	16,80
	cc) uguale o superiore a 45 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	16,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	16,80
	bb) uguale o superiore a 32 %	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	16,80
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	16,80
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	16,80
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %	16,80
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	16,80
	2. altre	16,80
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % si saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16,80
	b) altre	16,80
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	16,80
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
22.02 *(segue)*	B. I. inferiore a 0,2 %	0,00
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	0,00
	III. uguale o superiore a 2 %	0,00
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. Polialcoli:	
	II. D-Mannitolo (mannite)	0,00
	III. D-Glucitolo (sorbite):	
	a) in soluzione acquosa:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	11,60
	2. altro	0,00
	b) altro:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	11,60
	2. altro	0,00
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:	
	A. Destrina, amidi e fecole solubili o torrefatti	15,88
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:	
	I. inferiore a 25 % in peso	25,74
	II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso	24,40
	III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso	21,30
	IV. uguale o superiore a 80 % in peso	10,94
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:	
	a) inferiore a 55 % in peso	19,12
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso	14,56
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	11,03
	d) uguale o superiore a 83 % in peso	7,65

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:	
	I. in soluzione acquosa:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	14,40
	b) altro	0,00
	II. altro:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	14,40
	b) altro	2,58

ALLEGATO V

Elenco previsto all'articolo 10

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	ex H. Cipolle, scalogni e agli: — Cipolle e agli
	M. Pomodori
08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	ex A. Arance, fresche
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma ; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi : ex II. altri : - Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi
	ex C. Limoni, freschi
08.04	Uve, fresche o secche
	A. fresche : I. da tavola

Elenco previsto all'allegato 12, paragrafo 4

ALLEGATO VI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
19.03	Paste alimentari	
	B. altre	12
21.04	Salse, condimenti composti	
	B. Salse a base di purea di pomodori	9
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :	
	D. Iogurt preparati ; latti in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinali :	
	I. Iogurt preparati :	
	b) altri	12,5
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietileni tetraalogenati poliisobutiline, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici derivati poliacrilici e polimetracrilici, resine cumaronindeniche, ecc.) :	
	C. altri :	
	ex IV Polipropolene :	
	- in nastri, di spessore superiore a 0,1 mm	10,5
	VII Cloruro di polivinile :	
	ex b) in altre forme :	
	- in tubi	10,5
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n° 39.C1 al n° 39.06 incluso :	
	B. altri :	
	V. di altre sostanze :	
	ex d) altri :	
	- Piatti, di diametro compreso tra 17 e 21 cm inclusi, boccali, di polistirene	15
	- Sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori, di polietilene	10,5
	- Recipienti diversi da bottiglioni, bottiglie e flaconi, di polistirene	15
	- Tubi lavorati e accessori per tubi, di polivinilcloruro	10,5
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.) e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti :	
	ex A. di materie plastiche artificiali in fogli :	
	- Sacchi di polietiline	10,5
48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli :	
	A. Carta e cartoni ondulati	14
	ex B. altri :	
	- Carta increspata per uso domestico, di peso uguale o superiore a 15 g/m2 ed inferiore a 50 g/m2	12,5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
ex 48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza ; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza corrispondenza :	
	- Carta da lettere, in blocchi	15
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato :	
	ex B. altri :	
	- Carta igienica, in rotoli	12
	- Carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli	12
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili :	
	ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone :	
	- Scatole di carta o di cartone ondulati	15
	- Sacchetti, cartocci ed altri sacchi, di carta kraft	11
	- Scatole per sigari e sigarette	14
ex 48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone :	
	- Blocchi per minute ed appunti ; quaderni	13
ex 48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette :	
	- Etichette di qualsiasi specie, escluse le fasce per sigari	14,5
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa :	
	B. Assorbimenti per bambini piccoli (bébés)	
	ex I. non condizionati per la vendita al minuto :	
	- di ovatta di cellulosa	14
	ex II. altri :	
	- di ovatta di cellulosa	14
	ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco) da servizio o da cucina, biancheria da dosso e altri indumenti :	
	- Asciugamani e tovaglioli da tavola	14
	ex E. Assorbenti igienici e tamponi :	
	- Assorbenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	F. altri :	
	ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto :	
	- Assorbimenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
	ex II. non nominati :	
	- Assorbimenti igienici, di ovatta di cellulosa	14
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, baratoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro :	
	- esclusi gli articoli per il trasporto o gli imballaggi ottenuti da un tubo di spessore di vetro inferiore a 1 mm e i tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura	9
ex 76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio ; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni :	
	- Porte, finestre e stipiti	8,4
	- Lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di lega d'alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	8,4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	%
94.03	Altri mobili e loro parti :	
	ex B. altri :	
	- Letti di metalli comuni	13
	- Scaffalature e loro parti, di metalli comuni	11,5
94.04	Sommier, oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti :	
	A. Oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	12
	ex B. altri :	
	- Sommier, materasse e guanciali	13

ALLEGATO VII

Elenco previsto all'articolo 13, paragrafo 2

A. Prodotti sensibili nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
05.01	Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli
05.02	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili, cascami di queste setole e di questi peli
05.03	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie
05.05	Avanzi di pesci
05.07	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti
05.08	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami
05.09	Avorio, tartaruga, corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami
05.12	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie
05.13	Spugne naturali
05.14	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: ex B. altri: — Tendini e nervi; ritagli e altri cascami simili di pelli non conciate
09.03	Mate
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali
13.03	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali: A. Succhi ed estratti vegetali B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati ex I. allo stato secco: — Pectati ex II. altri: — Pectati C. Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili)
14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetable, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie
14.03	Materie vegetale usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci
14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose
15.15	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente; cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
15.17	Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali A. Degras
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	Cacao in polvere, non zuccherato
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, cornflakes» e simili
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria a della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazione a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
21.03	Farina di senape e senape preparata
21.04	Salse; condimenti composti
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:
	A. Lieviti naturali vivi
	C. Lieviti artificiali preparati
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene
	C. Gelati
	D. Iogurt preparati; latti in polvere per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari
	E. Preparazioni dette «fondute»
	G. altre
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
	ex A. Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico:
	— escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più
22.09	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80% vol; acquaviti liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:
	A. Alcole etilico non denaturato con titolo alcometrico di meno di 80% vol, presentato in recipienti contenenti:
	ex I. due litri o meno:
	— escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	ex II. più di due litri:
	— escluso l'alcole ottenuto dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato CEE
	B. Preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»)
	C. Bevande contenenti alcole di distillazione:
	I. Rum, arack, tafia
	II. Gin
	III. Whisky
	IV. Vodka con titolo alcolometrico di 45,4% vol o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie
	ex V. altri:
	— a base di cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
28.01	Alogeni (fluoro, cloro bromo, iodio): B. Cloro
28.03	Carbonio (in particolare, neri di carbonio)
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
29.01	Idrocarburi: A. aciclici: ex I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili: — escluso l'acetilene ex II. destinati ad altri usi: — escluso l'acetilene B. cicloparaffinici e cicloolefinici: I. Azulene e suoi derivati alchilici II. altri: ex a) destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili: — escluso il decaidronaftalene ex b) destinati ad altri usi : — escluso il decaidronaftalene C. cicloterpinici D. aromatici: I. Benzene (benzolo), toluene (toluolo), xileni (xiloli) II. Stirene (stirolo) III. Etilbenzene (etilbenzolo) IV. Cumene (isopropilbenzene) ex V. Naftalene (naftalina) antracene: — Antracene VI. Bifenile, terfenili ex VII. altri: — escluso il tetraidronaftalene
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. Polialcoli: II. D-Mannitolo(mannite) III. D-Glucitolo (sorbite)
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzione ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: ex B. altri: — Metilglucosidi
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi: ex XI. altri: — Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo) B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi: ex IV. altri: b) altri: — Esteri del D-Glucitolo (sorbitolo)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi policarbossilici aciclici:
	ex V. altri:
	— Acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
	C. Acidi policarbossilici aromatici:
	I. Anidride ftalica
	ex III. altri:
	— Ftalati (orto) di dibutile
	— Ortoftalati di diottile
	— Ftalati di diisoottile, di diisononile, di diisodecile
	— altri esteri di disobutile
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:
	A. Acidi carbossilici a funzione alcool:
	I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
	III. Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri
	IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri
	V. Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri
	ex VIII. altri:
	— Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri
29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:
	D. Ammino-acidi:
	I. Lisina, suoi esteri, e loro sali
	III. Acido glutammico e suoi sali
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:
	ex Q. altri:
	— Composti anidri del D-Glucitolo (sorbitolo) (come, ad esempio, sorbitani), escluso il maltolo e l'isomatolo
	— Lattoni che sono esteri interni di idrossiacidi e derivati di acidi gluconici
	— Prodotti intermedi della trasformazione chimica della penicillina negli antibiotici di cui alle sottovoci n. 29.44 A e C
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente:
	B. Vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:
	ex II. Vitamine B_2, B_3, B_6, B_{12} e H:
	— Vitamina B_{12}
	IV. Vitamina C
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42:
	ex B. altri:
	— Levulosio
	— Esteri e sali di levulosio
	— Sorbosio, suoi sali e suoi esteri

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.44	Antibiotici: ex A. Penicilline: — escluse quelle la cui fabbricazione richiede, per chilogrammo, una quantità di zucchero bianco superiore a 15,3 kg ex C. altri antibiotici: — Ossitetraciclina e eritromicina e loro sali
30.03	Medicamenti per la medicina umana e veterinaria: A. non condizionati per la vendita al minuto: II. altri B. condizionati per la vendita al minuto: II. altri: a) contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati ex b) non nominati: — contenenti antibiotici o loro derivati diversi da quelli riportati nella sottovoce B II a); insulina, sali d'oro per la cura della tubercolosi, prodotti organo-arseniati per la cura della sifilide e prodotti per la cura della lebbra
31.02	Concimi minerali o chimici azotati: A. Nitrato di sodio naturale ex C. altri: — escluso il nitrato di ammonio, il nitrato di calcio con un tenore di azoto pari o inferiore al 16 %, nonché il nitrato di calcio e di magnesio e l'urea
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: A. Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo: I. Essenza di perle o essenza d'Oriente ex II. altri: — esclusi i metalli non preziosi in paste utilizzate per la preparazione di pitture ex B. Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello): — a base di metalli comuni C. Tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri: B. Inchiostri da stampa C. altri inchiostri
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone: — Etossilati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: II. altre: a) Ovoalbumina e lattoalbumina
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg
35.07	Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove
ex 37.03	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati: - Carta eliografica
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. Bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III X. altri
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.): ex A. Scambiatori di ioni: — Fenoplasti, esclusi quelli del tipo «novolacca» C. altri: I. Fenoplasti: ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Resine, escluse quelle del tipo «novolacca» ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni II. Amminoplasti: ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.01 *(segue)*	C. III. Alchidi e altri poliesteri: ex a) nelle forme previste dalla nota 3 *d*) di questo capitolo: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex b) altri: — Poliesteri non alchidici, non saturi, nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo, per poliuretani, diversi da quelli per lo stampaggio o l'estrusione ex IV. Poliammidi: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore 160 g/m², senza iscrizioni ex V. Poliuretani: — nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex VI. Siliconi: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex VII. non nominati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, non rigidi o spugnosi, di peso superiore a 160 g/m², senza iscrizioni — Resine, diverse da quelle epossidiche, nelle forme previste dalla nota 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — Polieteralcoli — Sistemi per poliuretani
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni, tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo ex b) in altre forme: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine — Cascami e rottami di lavori ex II. Polietileni tetraalogenati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, ridigi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Adesivi a base di emulsioni di resine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.02 *(segue)*	C. ex III. Polisolfoetileni alogenati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex IV. Polipropilene:
	— nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo e i cascami e rottami di lavori
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex V. Poliisobutilene:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	VI. Polistirene e suoi copolimeri:
	ex b) in altre forme:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	VII. Cloruro di polivinile:
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:
	— Prodotti per lo stampaggio
	— Resine del tipo emulsioni per pasta
	ex b) in altre forme:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base emulsioni di resine
	ex IX. Acetato di polivinile:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex XI. Alcoli, acetali ed eteri polivinilici:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	ex XII. Polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine
	XIV. Altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:
	ex b) in altre forme:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Adesivi a base di emulsioni di resine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celluloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:
	B. altri:
	I. Cellulosa rigenerata:
	b) altra:
	ex 1. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm:
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	ex 2. non nominata:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	II. Nitrati di cellulosa:
	b) plastificati:
	1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):
	ex aa) Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— di celluloide
	— altri, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	ex bb) altri:
	— Lastre, fogli, strisce o tubi di celluloide
	— altre lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	III. Acetati di cellulosa:
	b) plastificati:
	ex 2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	— rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	ex 3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm:
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	4. altri:
	ex bb) non nominati:
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni
	IV. altri esteri della cellulosa:
	b) plastificati:
	ex 2. Pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:
	— rigide, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni
	— di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.03 *(segue)*	B. IV. b) ex 3. Fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm: — di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni 4. altri: ex bb) *non nominati:* — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni V. Eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa: b) plastificati: — altri: ex aa) Etilcellulosa: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex bb) non nominati: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con o senza iscrizioni — Lastre, fogli, strisce o lamelle, di peso non superiore a 160 g/m², senza iscrizioni ex VI. Fibra vulcanizzata: — Lastre, fogli, strisce o lamelle, rigidi, di peso superiore a 160 g/m², con a senza iscrizioni, di materie plastiche artificiali
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina: B. altri: I. Amidi e fecole esterificati o eterificati ex II. non nominati: — Destrani — Eteropolisaccarina — altri, esclusa la linossina
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: A. Articoli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili B. altri: ex I. di cellulosa rigenerata: — esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento ex II. di fibra vulcanizzata: — esclusi: ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti ex III. di sostanze albuminoidi indurite: — esclusi: budelli artificiali, ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
39.07 *(segue)*	B. ex IV. di derivati chimici della gomma: — esclusi: copripavimenti; ventagli e ventole a mano, contenenti fogli di materie plastiche e ossature di ogni materia, esclusi i metalli preziosi; stecche di balena e simili per busti e altri vestiti o per accessori di vestiti; articoli di abbigliamento V. di altre sostanze: a) Bobine e supporti analoghi per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film ecc., di cui alla voce n. 92.12 ex d) altri: — esclusi: budelli artificiali; copripavimenti; articoli di abbigliamento
ex 40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata: — esclusi i nastri a sezione trapezoidale
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (flaps), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: ex A. Gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture: — Battistrada amovibili per coperture di peso unitario fino a 20 kg B. altri: ex I. Coperture, destinate ad aeromobili civili: — di peso unitario fino a 20 kg ex II. non nominati: — di peso unitario fino a 20 kg
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacchi da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacchi per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: ex A. di materie plastiche artificiali in fogli: — esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli, valigie e bauletti, nonché astucci e oggetti simili che presentano dispositivi atti a contenere oggetti da toletta ex B. di altre materie: — esclusi astucci per sigari e sigarette, portafiammiferi, borse da tabacco, bauli, valigie e bauletti, nonché astucci e oggetti simili che presentano dispositivi atti a contenere oggetti da toletta
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore
48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato: ex B. altri: — Carta igienica
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili: ex A. Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone: — Scatole, sacchi e altri contenitori con iscrizioni, nonché scatole e fusti senza iscrizioni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: ex A. Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili: — di carta, di peso non superiore a 160 g al m², senza iscrizioni B. Assorbenti per bambini piccoli (bébés): ex I. non condizionati per la vendita al minuto: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex II. altri: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex D. Biancheria da letto, da tavola, da toletta (compresi i fazzoletti ed i fazzolettini per togliere il trucco), da servizio o da cucina; biancheria da dosso e altri indumenti: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex E. Assorbenti igienici e tamponi: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni F. altri: ex I. Prodotti per uso chirurgico, medico od igienico, non condizionati per la vendita al minuto: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni ex II. non nominati: — di pasta di carta, ovatta di cellulosa o carta, senza iscrizioni, esclusa la carta per macchine per statistiche e la carta da diagrammi per registratori grafici
ex 49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni: — Cartoline postali ritagliate o in fogli
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento: ex B. altri: — escluse le immagini, incisioni, fotografie, carte meteorologiche e di scienze naturali, comunicazioni, tesi, lavori scritti e relazioni, relativi ad argomenti scientifici, letterari ed artistici, non compresi nella voce n. 49.01, pubblicati da organismi ufficiali o istituti culturali, stampati in qualsiasi lingua, nonché i libri a carattere pubblicitario commerciale o turistico
51.04	*Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02):* A. Tessuti di fibre tessili sintetiche: ex I. per pneumatici: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia articiale della voce n. 51.02 ex IV. altri: — esclusi i filati di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 B. Tessuti di fibre tessili artificiali: ex I. per pneumatici: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex II. Tessuti contenenti filati elastomeri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02 ex III. altri: — esclusi i tessuti di monofili e di paglia artificiale della voce n. 51.02

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:
	ex A. di fibre tessili sintetiche:
	— escluso il poliestere
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:
	A. di fibre tessili sintetiche
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:
	A. di fibre tessili sintetiche
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:
	A. di fibre tessili sintetiche
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:
	ex A. di fibre tessili sintetiche:
	— Filati di fantasia
	ex B. di fibre tessili artificiali:
	— Filati di fantasia
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n. 55.08 e 58.05:
	— di seta, di fibre tessili sintetiche e artificiali e di lana o di peli fini
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:
	A. Nastri, galloni e simili:
	I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:
	ex a) di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone:
	— di fibre tessili sintetiche o artificiali
	b) di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino e pettenuzzo di seta
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in prezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:
	ex A. Trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci nn. 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramiè o di fibre tessili vegetali del capitolo 57:
	— di seta o di fibre sintetiche o artificiali, senza metalli
	ex B. altri:
	— di seta o di fibre sintetiche o artificiali, senza metalli
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci:
	ex A. Tulli:
	— di fibre tessili sintetiche o artificiali
	ex B. Tessuti a maglie annodate (reti):
	— di fibre tessili sintetiche o artificiali
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:
	ex A. Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti):
	— di fibre tessili sintetiche o artificiali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
58.09 *(segue)*	B. Pizzi: ex I. a mano: — di fibre tessili sintetiche o artificiali ex II. a macchina: — di fibre tessili sintetiche o artificiali
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: ex A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare: — Tappetini, tappeti, passatoie ex B. altri: — Tappetini, tappeti, passatoie
ex 59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliato, copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati: — di peso superiore a 1 400 g/m²
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: — Tessuti impregnati o spalmati, di peso non superiore a 1 400 g/m²
ex 59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma: — di larghezza non superiore a 50 cm, esclusi quelli di lana o di peli fini
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: A. di lana o di peli fini B. di fibre tessili sintetiche o artificiali C. di altre materie tessili: I. di cotone: ex II. di altre materie tessili: — escluse quelle di seta
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: A. di seta o di cascami di seta B. di fibre tessili sintetiche C. di fibre tessili artificiali
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo: ex A. Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne: — di gomma o di materie plastiche artificiali ex B. altri: — di gomma o di materie plastiche artificiali
68.02	Lavori di pietre da taglio da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del capitolo 69; cubi e tessere per mosaici
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
68.04 *(segue)*	B. altri:
	I. di abrasivi agglomerati:
	ex a) costituiti da diamanti naturali o sintetici:
	— artificiali, esclusi quelli per macinare
	ex b) altri:
	— artificiali, esclusi quelli per macinare
	ex II. non nominati:
	— artificiali, esclusi quelli per macinare
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:
	ex B. altro:
	— di spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 10 mm
ex 70.05	Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre de forma quadrata o rettangolare:
	— di spessore non superiore a 3 mm
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armato o placcato durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:
	— non armati, di spessore non superiore a 5 mm
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:
	A. Oggetti per completare gli apparecchi d'illuminazione elettrica:
	ex I. Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari:
	— di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi
	ex II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.):
	— Tubi per lampade
	— altri, di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi
	ex B. altri:
	— di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modallato con incavi e rilievi
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:
	ex B. Fibre tessili e lavori di fibre tessili:
	— Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e feltri (mats)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 70.21	Altri lavori di vetro: — di vetro colorato, smerigliato, inciso, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino o dipinto, o di vetro modellato con incavi e rilievi
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati: ex B. Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm: — Fili; altri, battuti o laminati D. Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm
ex 73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimenti di materie tessili
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2 % o più di silicio, 2 % o più di manganese, 2 % o più di cromo, 2 % o più di nichel, 0,3 % o più di molibdeno, 0,3 % o più di vanadio, 0,5 % o più di tungsteno, 0,5 % o più di cobalto, 0,3 % o più di alluminio, 1 % o più di rame B. Acciai legati: ex VIII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità: — senza rivestimenti di materie tessili, non rivestiti di altri metalli e non costituiti da acciai legati contenenti, in peso, uno o più dei seguenti elementi nelle proporzioni menzionate: 2 % o più di silicio, 2 % o più di manganese, 2 % o più di cromo, 2 % o più di nichel, 0,3 % o più di molibdeno, 0,3 % o più di vanadio, 0,5 % o più di tungsteno, 0,5 % o più di cobalto, 0,3 % o più di alluminio, 1 % o più di rame
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19: ex A. Tubi muniti di accessori, per la conduttura di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili: — esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura B) altri: II. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella sottovoce BI, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,50 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,50 % o meno di molibdeno ex III. non nominati: — esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, senza saldatura

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi ecc., di ghisa, ferro e acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:
	— escluse: porte di cariche o chiuse per impianti idraulici
ex 73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti:
	— saldati, di contenuto non superiore a 300 litri
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità:
	A. muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili
	ex B. altri:
	— esclusi i cavi portanti, chiusi o semichiusi, per teleferiche e i cavi di armature per cemento armato precompresso
ex 73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
	— articolate, dei tipi «Galle», «Renold» o «Morse» di passo non superiore a 2 cm, escluse le catenelle per chiavi
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:
	ex B. altri:
	— per disegno e per
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:
	A non filettati:
	ex I. Viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «decolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm:
	— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini
	ex II. altri:
	— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, le viti e i ribadini
	B. filettati:
	ex I. Viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm:
	— Dadi di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi quelli presentati insieme alle viti
	ex II. altri:
	— di ghisa corrente, acciaio fuso e ghisa malleabile, esclusi gli oggetti per fissare le rotaie, i bulloni e le viti, comprese le rondelle e i dadi rivestiti
ex 73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio:
	— Molle a foglie per veicoli, escluse quelle per il materiale rotabile ferroviario
	— Molle, a spirale, di filo o di sbarra tonda, di diametro superiore a 8 mm o di sbarra quadrata o rettangolare di cui la dimensione minore è superiore a 8 mm

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:
	— di ferro o di acciaio, saldato a caldo, laminato o forgiato
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
	A. Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili
	B. altri:
	I. Acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile
	ex II. non nominati:
	— esclusi: paglia, spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, nonché le pentole a pressione per cucinare direttamente a vapore
ex 74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:
	— esclusi quelli allo stato greggio o dipinti, verniciati, smaltati o altrimenti preparati (compresi i tubi «Mannesmann» e i tubi ottenuti con il procedimento detto «swaging»), anche muniti di incastro o di flange, ma senza altre lavorazioni, con parete di spessore superiore a 1 mm e aventi più di 80 mm nella più grande dimensione interna della sezione trasversale
ex 74.19	Altri lavori di rame:
	— esclusi i seguenti articoli:
	— Spille, anelli scorrevoli e forcine diversi da quelli di ornamento personale, ditali, nonché guarnizioni in ferro per cinture, busti e bretelle
	— Serbatoi, botti, cisterne e altri recipienti analoghi per qualsiasi sostanza (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità superiore a 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o coibente
	— Catene, catenelle e loro parti
ex 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:
	— Vergella
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:
	ex A. greggio:
	— Zinco elettrolitico (lingotti) con un tenore di Zn uguale o superiore al 99,95 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano: — Vanghe, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli, raschiatoi, falci e falciole
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare): A. Seghe a mano B. Lame di seghe: I. a nastro ex III. altre: — Lame di seghe a mano
ex 82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale e diamanti tagliavetro: — Martelli, bedani, scalpelli per pietre, bulini, punteruoli, punzoni e portafiliere
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante: ex A. di metalli comuni: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex B. di carburi metallici: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex C. di diamante o di conglomerato diamantifero: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, alesatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere ex D. di altre materie: — Bulini, punte a spirale, punte a cucchiaio, frese, aleasatori diversi da quelli regolabili o estensibili, cuscinetti, maschi e pettini per filiere
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce n. 82.06, e loro lame: ex A. Coltelli: — esclusi quelli per uso professionale
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n. 82.09, 82.13 e 82.14
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili (compresi i congegni di chiusura automatica per porte); attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili di metalli comuni

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni e simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni: A. Statuette ed altri oggetti di ornamento per interno
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivette tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette, tagliate, di metalli comuni: — escluse le perle e pagliette, tagliate, nonché i rivetti tubolari o gambo biforcuto
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule copriturraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette «ad acqua surriscaldata»: — esclusi le parti e i pezzi staccati
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone: C. altri motori: I. Motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata: a) di 250 cm^3 o meno: ex 1. destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex 2. altri: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW e per ciclomotori di cilindrata non superiore a 50 cm^3 b) di più di 250 cm^3: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm^3, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW 2. altri: ex aa) destinati ad aeromobili civili: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW ex bb) non nominati: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione): ex a) Motori di propulsione per navi: — di potenza inferiore o uguale a 25 kW b) altri: ex 1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm^3, degli autoveicoli per usi speciali della voce n° 87.03 : - di potenza inferiore o uguale a 25 kW

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.06 *(segue)*	C. II. b) ex 2. non nominati : — di potenza inferiore o uguale a 25 kW
	D. Parti e pezzi staccati: ex I. di motori destinati ad aeromobili civili: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti II. di altri motori: ex a) per aerodine: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti ex b) altri: — Camicie-cilindri, camicie di cilindri, assi di pistoni, pistoni e segmenti
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche: ex A. Macchine motrici idrauliche e loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili: — escluse le parti e i pezzi staccati B. altre macchine motrici idrauliche
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo: — Parti e pezzi staccati B. altre pompe: I. destinate ad aeromobili civili II. non nominate: ex a) Pompe: — escluse quelle per impianti di innaffiatura mediante aspersione e quelle che possono essere sommerse con motore accoppiato, senza rivestimento interno di prodotti di ceramica o di gomma, di peso unitario non superiore a 1 000 kg b) Parti e pezzi staccati C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.).
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili: C. Ventilatori e simili: ex I. destinati ad aeromobili civili: — di peso unitario non superiore a 200 kg, esclusi le parti e pezzi staccati ex II. altri: di peso unitario non superiore a 200 kg, esclusi le parti e pezzi staccati
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie: ex A. Materiale, macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili: — esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati C. altri: ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 l: — di peso unitario superiore a 200 kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.15 (segue)	C. ex II. non nominati: — esclusi gli apparecchi montati su uno zoccolo comune o con elementi indipendenti, per armadi frigoriferi e di armadi e altri mobili importati con i loro apparecchi frigoriferi, di peso non superiore a 200 kg, nonché le parti e pezzi staccati
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni non elettrici: ex A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A (*Euratom*): — Parti e pezzi staccati ex B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (*Euratom*): — Parti e pezzi staccati C. Scambiatori di calore: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati D. Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde: ex I. a riscaldamento elettrico: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati E. Apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione: ex I. a riscaldamento elettrico: — Parti e pezzi staccati ex II. altri: — Parti e pezzi staccati F. altri: ex I. Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici: — per uso domestico ex II. non nominati: — Parti e pezzi staccati
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: — Bilance, comprese le basculle, automatiche e semiautomatiche, di peso unitario non superiore a 250 kg, escluse le parti e pezzi staccati
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23: ex A. Macchine ed apparecchi (escluse le loro parti e pezzi staccati), destinati ad aeromobili civili: — esclusi i verricelli, le binde e i martinetti B. altri: ex I. Macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive (*Euratom*): — esclusi i verricelli, paranchi e manopole e tutte le parti e pezzi staccati ex II. Gru automobili, su ruote, che non possono circolare su rotaie: — escluse le parti e pezzi staccati

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.22 *(segue)*	B. ex III. Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre: — escluse le parti e pezzi staccati ex IV.. non nominati: — esclusi i verricelli, paranchi e manopole, le binde e martinetti per veicoli e tutte le parti e pezzi staccati
ex 84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi: — Versoi e vomeri, esclusi quelli di ghisa e di acciaio colato, dentali, dischi, avanvomeri, coltri a forma di coltello e coltri a forma di disco, per aratri; denti per coltivatori e scarificatori, dischi per irroratrici; utensili per sarchiatura, battitura e per solcare, per sarchiatrici
ex 84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili: — Pigiatrici-sgrappolatrici e torchi continui per uve, escluse le loro parti e pezzi staccati
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone: A. per la fabbricazione della carta e del cartone ex B. altri: — escluse le rigatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.): ex A. Telai per tessitura: — Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg, non automatici e automatici, esclusi quelli automatici per il cotone ex B. Telai per maglieria: — rettilinei ex C. Telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti: — Telai meccanici di peso unitario non superiore a 2 500 kg
ex 84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci nn. 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.): — esclusi: telai per filare continui (rulli striati di peso unitario non superiore a 2,5 kg; fusi, cilindri di pressione nonché rispettivi assi e pulegge di tensione dei nastri di comando dei fusi, muniti di cuscinetto a rotolamento a sfere, a rulli o ad aghi); nastri di ferro o d'acciaio dentati per guarniture per carde; filiere di metalli preziosi
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare la confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
84.40 *(segue)*	B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:
	ex I. a funzionamento elettrico:
	— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
	ex II. altri:
	— per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
	ex C. altri:
	— Macchine e apparecchi per lavare la biancheria, escluse le parti e pezzi staccati
	— Macchine e apparecchi per la tintura delle materie tessili, escluse le parti e pezzi staccati
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:
	C. altre macchine utensili:
	I. Torni:
	ex a) Torni automatizzati con informazioni codificate:
	— Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex b) altre:
	— Torni paralleli, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	III. Piallatrici:
	ex a) Macchine automatizzate con informazioni condificate:
	— di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex b) altre:
	— di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	IV. Limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:
	ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate:
	— Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex b) altre:
	— Limatrici e segatrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	V. Fresatrici, foratrici:
	ex a) Macchine automatizzate con informazioni codificate:
	— Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex b) altre:
	— Foratrici, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	VI. Affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:
	a) con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della nota complementare 2 di questo capitolo:
	ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate:
	— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex 2. altre:
	— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	b) altre:
	ex 1. Macchine automatizzate con informazioni codificate:
	— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg
	ex 2. altre:
	— Affilatrici per seghe, di peso unitario non superiore a 2 000 kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce n. 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili: — escluse le presse idrauliche di peso unitario non superiore a 2 000 kg
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari: A. Macchine da scrivere
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia: — Macine di peso unitario non superiore a 5 000 kg; granulatori e frantumatori, con o senza vagli selezionatori, di peso unitario non superiore a 5 000 kg; betoniere fisse o mobili di peso unitario non superiore a 2 000 kg; escluse le parti e pezzi staccati delle macchine e apparecchi indicati
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: ex A. per la produzione dei prodotti della sottovoce 28.51 A *(Euratom)*: — Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati ex C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) *(Euratom)*: — Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati E. altri: ex II. altri: — Presse idrauliche di peso unitario inferiore o uguale a 5 000 kg e presse a trasmissione meccanica di peso unitario non superiore a 1 000 kg; escluse le loro parti e pezzi staccati
ex 84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali: — Forme e conchiglie per il lavoro meccanico
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
ex 84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma): — Cuscinetti a rotolamento con una fila di sfere in cui le sfere non si possono staccare manualmente, o in cui la fila di sfer non si può separare o ancora in cui le facce dei due anelli si allineano sullo stesso piano, il cui diametro è superiore a 36 mm senza superare 72 mm, escluse le parti e pezzi staccati
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): ex A. destinati ad aeromobili civili: — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità B. altri: — ex II. non nominati: — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
	ex A. Merci destinate ad aeromobili civili (a):
	Macchine generatrici; convertitori rotanti o statici, trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione;
	Motori elettrici di una potenza uguale o superiore a 0,75 kW, ma inferiore a 150 kW:
	— Motori trifase asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti o statici (esclusi i raddrizzatori) e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg; trasformatori
	B. altre macchine ed apparecchi:
	I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:
	a) Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt
	ex b) altri:
	— Motori trifase, asincroni; motori monofase; macchine generatrici, convertitori rotanti e altri motori, di peso unitario non superiore a 100 kg
	ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:
	— Trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione, di peso unitario superiore a 500 kg; convertitori statici, esclusi i raddrizzatori, di peso unitario non superiore a 100 kg
ex 85.03	Pile elettriche:
	— a secco
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:
	A. Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:
	I. destinati ad aeromobili civili, escluse le loro parti e pezzi staccati
	ex II. altri:
	— escluse le parti e pezzi staccati
	B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:
	I. destinati ad aeromobili civili, escluse lo loro parti e pezzi staccati
	ex II. altri:
	— escluse le parti e pezzi staccati
	D. Ferri da stiro elettrici
	E. Apparecchi elettrotermici per usi domestici:
	I. Fornelli e forni elettrici, apparecchi scaldavivande, escluse le loro parti e pezzi staccati, destinati ad aeromobili civili
	ex II. altri:
	— Fornelli, cucine economiche, forni e apparecchi analoghi di cottura per usi domestici
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	ex A. Apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:
	— Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori
	ex B. altri:
	— Apparecchi per la telefonia, compresi i pezzi staccati per telefoni e ricevitori

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovraccorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:
	— Interruttori non automatici e sezionatori, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg
	— Interruttori automatici, interruttori e contattori
	— Parti e pezzi staccati
	ex B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati:
	— Reostati, di peso unitario non superiore a 2 kg, diversi da quelli di ceramica o di vetro, e quelli di peso unitario superiore a 500 kg
	— Parti e pezzi staccati
	D. Quadri di comando o di distribuzione
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti od infrarossi); lampade ad arco:
	ex A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione
	ex B. altre lampade e tubi:
	— per l'illuminazione
	ex C. Parti e pezzi staccati:
	— per lampade e tubi elettrici per l'illuminazione
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:
	ex A. Accoppiamenti (prove e lacci) di cavi elettrici, destinati ad aeromobili civili:
	— con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali
	ex B. altri:
	— con rivestimento o guaina metallica, anche ricoperti di altre materie, esclusi i cavi coassiali e i cavi sottomarini
89.01	Navi non comprese nelle altre voci di questo capitolo (89.02 á 89.05) :
	ex A. Navi da guerra:
	— a propulsione meccanica, di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, escluse quelle a cuscino d'aria
	B. altre:
	ex I. Navi per la navigazione marittima:
	— a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio
	II. altre:
	ex a) del peso unitario di 100 kg o meno:
	— a propulsione meccanica, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
89.01 *(segue)*	B. II. ex b) altre: — a propulsione meccanica di tonnellaggio lordo non superiore a 4 000 t, esclusi i veicoli a cuscino d'aria; battelli per uso esclusivamente sportivo, acquistati da associazioni nautiche legalmente costituite o dai loro membri effettivi; battelli acquistati dalle corporazioni dei piloti per il loro servizio
ex 90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature: — escluse quelle d'oro
ex 90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili: — esclusi quelli con montatura d'oro o placcata o rivestita in oro o dorata e gli occhiali protettori per arti e mestieri
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (macchine per disegnare, pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili: ex A. Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo: — Squadre, regoli, rapportatori e pistole da disegno — Scatole di compassi con compassi, prolunghe per compassi, compassi, tiralinee e strumenti simili
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14: ex A. destinati ad aeromobili civili: — Manometri B. altri: I. Manometri
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: A. Strumenti ed apparecchi elettronici: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri ex II. altri: b) altri: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri B. altri: ex I. destinati ad aeromobili civili: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri ex II. non nominati: — Galvanometri non registratori con graduazione termica, amperometri, voltmetri, wattmetri
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili: ex A. elettrici o elettronici: — da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti ex B. altri: — da appoggiare o appendere, di peso superiore a 500 g se completi e di qualsiasi peso se incompleti

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
92.12	**Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:** **B. registrati:** **I. Cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie, esclusi i nastri magnetici:** **b) altri** **II. altri:** **a) Dischi per fonografi:** **2. altri** **b) altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):** **1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche** **ex 2. altri:** **— esclusi quelli per l'insegnamento delle lingue**
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: ex A. Mobili per sedersi, diversi da quelli ricoperti di cuoio (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili: — esclusi quelli di legno, di ferro e di acciaio B. altri: ex I. appositamente costruiti per aerodine: — esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio ex II. non nominati: — esclusi quelli di legno, di ferro o di acciaio, di vimini e altre materie vegetali
94.03	Altri mobili e loro parti: ex A. Mobili, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili: — di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio — di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali ex B. altri: — di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio — di legno, scolpiti, placcati, cerati, levigati o verniciati, torniti, modanati, dipinti e tappezzati con qualsiasi materia diversa dal cuoio o dalle sue imitazioni e dai tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di legno, intarsiato, laccato, dorato, con applicazioni di legni fini, ornati con metallo o altre materie e tappezzati con cuoio e sue imitazioni o con tessuti contenenti seta e fibre tessili artificiali e sintetiche — di altre materie, esclusi i vimini e altre materie vegetali
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni): ex A. Sbozzi e dischetti per bottoni: — esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili ex B. Bottoni e loro parti: — esclusi i bottoni per polsini, colletti e sparati, e di altri tipi, di porcellana, di vetro, di seta o di altre fibre tessili

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05:
	ex A. Portapenne a serbatorio e stilografi:
	— Stilografi e penne a sfera
	ex B. altre portapenne; portamine; portalapis e simili:
	— Stilografi e penne a sfera
	C. Pezzi staccati ed accessori:
	ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter»:
	— di stilografi e penne a sfera
	ex II. altri:
	— di stilografi e penne a sfera
ex 98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:
	— Nastri su bobine per uso immediato
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini:
	ex A. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggior diametro non supera 25 mm:
	— non dorati né argentati, ne placcati con metalli preziosi
	ex B. altri:
	— non dorati, né argentati, né placcati con metalli preziosi, né di metalli preziosi
ex 98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili:
	— di materie plastiche artificiali e di ebanite

B. Prodotti sensibili nei confronti dell'Egitto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 53.05	Lane peli (fini o grossolani), cardati o pettinati : - Lane e peli fini, ad eccezione dei peli di coniglio e di lepre, pettinati, in stoppini e tinti
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
55.09	Altri tessuti di cotone
58.02	Altri tappeti, anche confezionati, tessuti detti Kelim o Kilm, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati

ALLEGATO VIII

Elenco previsto all'articolo 14, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 34.02	Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone:	
	— Solfato di sodio e di dodecano-1-ile	20
	— Solfato di trietanolammina e di dodecano-1-ile	20
	— Acido solfonico, alchilbenzene solfonato di sodio e alchilbenzene solfonato di ammonio	20
	— Miscugli e preparazioni di solfato di sodio, di dodecano-1-ile e di solfato di trietanolammina	20
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove:	
	Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	20
	ex X. altri:	
	— Rivestimenti refrattari del tipo di quelli utilizzati nelle fonderie per migliorare la superficie dei pezzi fusi	20
	— Preparazioni disincrostanti e analoghe per caldaie e per il trattamento delle acque di refrigerazione industriale	20
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione, e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):	
	C. altri:	
	II. Amminoplasti:	
	ex a) nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo:	
	— Resine ureiche, modificate con alcole furfurilico, in soluzioni eterificate, utilizzate nelle fonderie	25
	III. Alchidi ed altri poliesteri:	
	ex b) altri:	
	— Politereftalato di etilene saturo, ad eccezione dei polimeri neri, nelle forme previste dalla nota 3, lettere a) e b) di questo capitolo, preparato per lo stampaggio o l'estrusione	20
	— in polvere, contenente additivi e pigmenti, utilizzati per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore	20
	ex VII. non nominati:	
	— Resine epossidiche (etossiliniche), in polvere, contenenti additivi e pigmenti, utilizzate per il rivestimento o la tinteggiatura sotto l'azione del calore	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirene, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.):	
	C. altri:	
	VII. Cloruro di polivinile:	
	ex a) nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo:	
	— in microsospensione	20
	ex X. Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:	
	— Preparazioni per lo stampaggio di dischi per fonografi	20
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.):	
	ex B. altri:	
	— Pezze per la riparazione di camere d'aria o pneumatici	20
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:	
	ex A. Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:	
	— Fili non ricoperti di materie tessili a sezione rotonda	20
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli:	
	ex D. altri:	
	— Carte e cartoni vellutati	25
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	ex A. di Fibre tessili sintetiche:	
	— di poliestere di lunghezza inferiore a 65 mm e di tenacità superiore a 53 cN/tex	35
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati:	
	ex B. altri:	
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, vellutate	18
	— «Stoffe non tessute», in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, di peso uguale o superiore a 17 g al m² e inferiore o uguale a 80 g al m²	20
ex 59.08	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:	
	— non impregnati, vellutati di policloruro di vinile	35
	— non impregnati, diversi da quelli la cui materia tessile costituisce il dritto, vellutati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali ad esclusione del poliuretano	35

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:	
	— vellutati	35
ex 70.06	Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:	
	— Vetro flottato, non armato, ad esclusione del vetro semplicemente sgrossato, di spessore di più di 2 mm fino a 10 mm inclusi	35
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro:	
	ex B. altri:	
	— formati da due o più fogli aderenti fra loro, per veicoli o navi	20
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19:	
	— di vetro sodico, fabbricato meccanicamente, ad esclusione dei bicchieri incisi o altrimenti decorati, dei barattoli da sterilizzare e degli oggetti di vetro temperato :	
	-- di vetro colorato, smerigliato, iridato, arrotato, marmorizzato, opaco, opalino, dipinto o di vetro modellato con incavi e rilievi, esclusi gli oggetti recanti un semplice marchio o un'incisione e quelli con una parte smerigliata destinata ad essere incisa	35
	-- altri	10
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Vasche da bagno di lamiera d'acciaio di spessore inferiore o uguale a 3 mm, smaltate	30
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:	
	ex B. altri:	
	— Barre di sezione rotonda, di rame non legato, arrotolate	20
	— Fili di sezione rotonda, di rame non legato	20
ex 83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni:	
	— Piastre di copertura, cilindri e molle, trasportatori a rastrelli, ottenuti per sinterizzazione	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
84.10	Pompe, motopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):	
	B. altre pompe:	
	II. Pompe non nominate:	
	ex a) Pompe:	
	— Pompe centrifughe, sommerse, escluse le pompe dosatrici	30
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:	
	ex B. altri:	
	— esclusi parti e pezzi staccati	20
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:	
	C. altri:	
	ex I. Frigoriferi aventi una capacità superiore a 340 litri:	
	— di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	20
	ex II. non nominati:	
	— Frigoriferi e mobili congelatori conservatori del tipo cofano o del tipo armadio, di peso inferiore o pari a 200 kg per unità, esclusi parti e pezzi staccati	20
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 kg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:	
	— Dosatrici o insaccatrici elettroniche e altri strumenti a pesata costante, programmabili, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Apparecchi elettronici per pesare e etichettare prodotti preimballati, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Pese a ponte elettroniche di portata superiore a 5 000 kg ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Bilance elettroniche per magazzini a visualizzazione digitale ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20
	— Basculle e piattaforme per pesare, elettroniche a visualizzazione digitale, ad esclusione dei pesapersone e delle parti e pezzi staccati	20
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:	
	A. Macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:	
	ex III. Parti e pezzi staccati; mobili per macchine da cucire:	
	— Parti e pezzi staccati di macchine per cucire ottenuti mediante sinterizzazione	20
ex 84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:	
	— Presse-tagliatrici per cuoio, pelli o pelletterie, ad esclusione delle parti e pezzi staccati	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (*)
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità; lettori magnetici ed ottici; macchine per l'inserimento di informazioni su supporto, in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove: ex B. altri: — Unità integrate operazionali digitali che comportano almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita, per l'utilizzazione in sistemi industriali di produzione e di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	— Unità di modulazione/demodulazione (MODEM) per la trasmissione dei dati	20
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: E. altri: ex II. altre macchine ed apparecchi meccanici: — Macchine a iniezione, estrusori, trituratori e macchine per modellare mediante soffiaggio, per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali	20
ex 84 62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma): — Anelli per cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione, destinati alle biciclette	20
84 63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): B. altri: ex II. non nominati: — Cuscinetti, ottenuti mediante sinterizzazione: — di peso inferiore o uguale a 500 g al pezzo	20
	— per ingranaggi, autolubrificanti, di bronzo o di ferro	20
85 01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.), trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: B altre macchine ed apparecchi: I. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: ex b) altri: — Gruppi elettrogeni a motori a combustione interna o a esplosione a pistone, di una potenza di 750 kVA o meno, compresi quelli le cui prestazioni non sono espresse in KW o in kVA, di peso superiore a 100 kg/pezzo	20
	— Generatrici a corrente alternata, di peso superiore a 100 kg/pezzo e di potenza non superiore a 750 kVA	20
	— Motori e generatrici a corrente continua di peso superiore a 100 kg pezzo, ad esclusione dei motori e altre generatrici le cui prestazioni non sono espresse in KW o kVA	25
	— Convertitori rotanti di peso superiore a 100 kg/pezzo	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
85.01 (*segue*)	B. ex II. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.): bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:	
	— Convertitori statici, di peso superiore a 100 kg/pezzo e raddrizzatori diversi da quelli specialmente costruiti per la saldatura	30
	— Trasformatori trifase senza dielettrico liquido, di potenza uguale o superiore a 50 kVA e inferiore o uguale a 2 500 kVA	35
85.04	Accumulatori elettrici:	
	B. altri:	
	ex II. Accumulatori non nominati:	
	— al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi	20
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:	
	ex C. Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.):	
	— asciugacapelli, esclusi caschi asciugacapelli	20
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:	
	ex B. altri:	
	— apparecchi automatici elettronici di utenza, esclusi le loro parti e pezzi staccati	20
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:	
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:	
	I. Apparecchi trasmittenti:	
	ex b) altri:	
	— per le bande HF e MF	20
	II. Apparecchi rice-trasmittenti:	
	ex b) altri:	
	— per la banda VHF	20
	— supporti portatili per rice-trasmittenti VHF	20
	III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:	
	b) altri:	
	ex 2. non nominati:	
	— Apparecchi riceventi per la radiotelefonia e la radiotelegrafia per le bande VLF, LF, MF e HF	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
ex 85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:	
	— esclusi gli apparecchi per strada e le loro parti e pezzi staccati	20
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n. 85.09 e 85.16:	
	ex B. altri:	
	— esclusi gli apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto, incendio e simili e loro parti e pezzi staccati	20
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:	
	ex A. Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:	
	— per applicazione industriale, escluso il materiale di collegamento:	
	— di 1 000 V o più:	
	— Sezionatori e interruttori, compresi gli interruttori sotto carico da 1 kV a 60 kV esclusi	35
	— Fusibili da 6 kV a 36 kV compresi, del tipo HT	35
	— inferiori a 1 000 V:	
	— Fusibili del tipo NH	35
	— Interruttori da 63 A a 1 000 A, tripolari o quadripolari, a funzione di interruzione doppia	35
	ex D. Quadri di comando o di distribuzione:	
	— muniti dei loro apparecchi e strumenti:	
	— di applicazione industriale, diversi che per telecomunicazione e per misura:	
	— di 1 000 V o più, muniti di cellule con interruttori o disgiuntori, smontabili, per trasformatori con incastro metallico	25
	— inferiore o uguale a 1 000 V	25
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati e ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:	
	ex B. altri:	
	— Fili, trecce e cavi, per il trasporto d'energia, per una tensione nominale inferiore o uguale a 60 kV, non preparati per ricevere pezzi di congiunzione o non muniti di tali pezzi, isolati al polietilene, esclusi i fili di avvolgimento	20
	— Fili di avvolgimento, in rame, verniciati o laccati, di un diametro uguale o superiore a 0,40 mm e inferiore o uguale a 1,20 mm (classe F, grado I e II)	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport e i filobus) o di merci:	
	A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:	
	I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	ex b) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con un'altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore 1 950 kg e inferiore a 3 600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm³ e inferiore a 2 900 cm³ o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm³ e inferiore a 2 500 cm³	20
	B. per il trasporto di merci:	
	II. altri:	
	a) azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	1. Autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm³:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2 900 cm³	20
	2. altri:	
	ex bb) altri:	
	— con quattro ruote motrici, con altezza libera dal suolo superiore a 205 mm, di un peso a vuoto superiore a 1 350 kg e inferiore a 1 900 kg, di un peso totale a carico uguale o superiore a 1 950 kg e inferiore a 3600 kg, azionati da motore a scoppio di cilindrata superiore a 1 560 cm³ e inferiore a 2 900 cm³ o da motore a combustione interna di cilindrata superiore a 1 980 cm³ e inferiore a 2 500 cm³	20
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusa:	
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Pistoni e guide per ammortizzatori, ottenuti per sinterizzazione	20
	— Parti e pezzi staccati, ottenuti per sinterizzazione, esclusi le parti e pezzi staccati di carrozzeria, le scatole di cambio complete, i ponti posteriori completi, le ruote, le parti di ruote e accessori di ruote, gli assi portanti e le guarnizioni di frizione, montati con supporto, per freni a disco	20
	— Masserelle di equilibratura per ruote	20

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 inclusa:	
	ex B. altri:	
	— Ruote dentate, ottenute per sinterizzazione	20
ex 90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:	
	— Siringhe di materie plastiche artificiali	20
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:	
	A. Strumenti e apparecchi elettronici:	
	II. altri:	
	ex b) altri:	
	— Regolatori	20
	— Strumenti di controllo e di regolazione utilizzati in sistemi industriali di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Regolatori	20

ALLEGATO IX

Elenco previsto all'articolo 17, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi doganali	
		Elemento fiscale	Elemento protettivo
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :		
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10% in peso, senza aggiunta d'altre materie	5 Esc/kg	12 Esc/kg
21.03	Farina di senape e senape preparata :		
	A. Farina di senape	13%	22%
	B. Senape preparata	13%	22%
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico :		
	B. Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80% vol e più, in recipienti contenenti :		
	- due litri o meno	280 Esc per hl di alcole puro	2 190 Esc per hl di alcole puro
	- più di due litri	214 Esc per hl di alcole puro	2 258 Esc per hl di alcole puro
24.02	Tabacchi lavorati; estratti e sughi di tabacco :		
	A. Sigarette	180 Esc/kg	esenzione
	ex B. Sigari e sigaretti :		
	- con copertura di tabacco	200 Esc/kg	esenzione
	ex C. Tabacco da fumo :		
	- Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione
	ex D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto :		
	- Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione
	ex E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie :		
	- Tabacco tritato	170 Esc/kg	esenzione

ALLEGATO X

Elenco previsto all'articolo 19

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 60 %	80,43
	II. uguale o superiore a 60 %	79,33
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	79,09
	D. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	82,24
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	87,26
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %	78,35
	3. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %:	
	aa) non contenenti amido o fecola	84,21
	bb) altri	81,73
	4. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %	69,63
	5. uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %	76,92
	6. uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %	86,37
	7. uguale o superiore a 80 % e inferiore a 90 %	68,25
	8. uguale o superiore a 90 %	92,36
	II. non nominati:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	60,05
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
17.04 *(segue)*	D. II. b) 1. uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %	71,11
	2. uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %	72,69
	3. uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %	64,09
	4. uguale o superiore a 70 %	69,80
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:	
	I. inferiore a 65 %	51,14
	II. uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %	46,69
	III. uguale o superiore a 80 %	14,00
	B. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	43,23
	II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	45,57
	b) uguale o superiore a 7 %	35,66
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	50,19
	II. altri:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. inferiore a 50 %	56,23
	2. uguale o superiore a 50 %	54,91
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %	49,28
	2. uguale o superiore a 3 % e inferiore a 4,5 %	53,36
	3. uguale o superiore a 4,5 % e inferiore a 6 %	53,86
	4. uguale o superiore a 6 %	48,28

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
18.06 (segue)	D. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	46,78
	b) altre	33,04
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale e superiore a 1,5% e inferiore e uguale a 6,5%	
	1. in imballaggio immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 500 g	44,93
	2. altre	44,93
	b) superiore a 6,5% e inferiore a 26% :	
	1. in imballaggio immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 500 g	34,00
	2. altre	34,00
	c) uguale e superiore a 26% :	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore e uguale a 500 g	33,04
	2. altre	33,04
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:	
	A. Estratti di malto:	
	I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	11,00
	II. altri	11,00
	B. altre:	
	I. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30 %	12,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.02 (segue)	II. non nominate	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, inferiore a 14 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,00
	bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	
	11. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60%	12,00
	22. uguale e superiore a 60%	22,00
	2. aventi tenore, in peso, di amide e di fecola uguale e superiore a 14% e inferiore a 32% :	
	aa) non contenenti e contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,00
	bb) altre	12,00
	3. aventi tenore, in peso, di amidi e di fecola uguale e superiore a 32% e inferiore a 45% :	
	aa) non contenenti e contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	31,55
	bb) altre	31,55
	4. aventi tenore, in peso, di amido e di fecola uguale e superiorea a 45% e inferiore a 65% :	
	aa) non contenenti e contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,00
	bb) altre	12,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.02 (*segue*)	B. II. a) 5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13,58
	bb) altre	19,82
	6. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80 % e inferiore a 85 %:	
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,92
	bb) altre	13,65
	7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85 %	16,57
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 5 %	13,00
	2. uguale o superiore a 5 %	15,62
19.03	Paste alimentari:	
	A. contenenti uova	36,96
	B. altre:	
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	35,82
	II. non nominate	35,00
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate:	0,00
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice, corn-flakes» e simili:	
	A. a base di granturco	63,85
	B. a base di riso	0,00
	C. altri	0.00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elemento fisso) (%)
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	12,63
	B. Pane azimo (Mazoth)	0,00
	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0,00
	D. altri, aventi tenore in peso, di amido o di fecola:	
	I. inferiore a 50 %	35,00
	II. uguale o superiore a 50 %	5,57
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» (pain d'epices), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	I. inferiore a 30 %	82,55
	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore a 50 %	81,87
	III. uguale o superiore a 50 %	77,11
	B. altri:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a) inferiore a 70 %:	79,44
	b) uguale o superiore a 70 %	70,97
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	88,96
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	81,02
	2. altri	69,82

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.08 (segue)	B. II. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	79,45
	2. altri	68,26
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	77,09
	2. altri	65,89
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32 % e inferiore a 50 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	73,78
	2. altri:	47,93
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 20 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	79,45
	2. altri	68,36
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	75,73
	2. altri	67,68
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	74,64
	2. altri:	65,52

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
19.08 (segue)	B. IV. b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	73,76
	2. altri	62,38
	V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	71,60
	b) altri	71,71
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè o loro estratti:	
	C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	11,00
	D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	27,52
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi:	
	II. Lieviti di panificazione:	
	a) secchi	0,00
	b) altri	19,10
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	I. Granturco	0,00
	II. Riso	11,00
	III. altri	0,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 *(segue)*	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:	
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte:	
	a) essiccate	70,21
	b) altre	70,86
	II. Paste alimentari ripiene:	
	a) cotte	81,46
	b) altre	64,96
	C. Gelati:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte	11,00
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %	14,50
	b) uguale o superiore a 7 %	17,45
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
	I. Iogurt preparati:	
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	0,00
	2. uguale o superiore a 1,5 %	0,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	1. inferiore a 1,5 %	15,34
	2. uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 4 %	7,10
	3. uguale o superiore a 4 %	0,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) inferiore a 1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):	
	1. inferiore a 40 %	0,00
	2. uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %	0,00
	3. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0,00
	4. uguale o superiore a 70 %	0,00
	b) uguale o superiore a 1,5 %	0,00
	E. Preparazioni dette «fondute»	0,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 (segue)	G. altre:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	86,35
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	84,69
	cc) uguale o superiore a 45 %	75,59
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	87,69
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	84,15
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	81,31
	cc) uguale o superiore a 45 %	71,36
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	86,66
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	76,92
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	77,38
	cc) uguale o superiore a 45 %	75,12
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	80,26
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	85,01
	bb) uguale o superiore a 32 %	78,61

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 *(segue)*	G. I. e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 85 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	75,14
	2. altre	79,37
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore a 85 %	75,61
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 6 %;	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	71,83
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	53,41
	bb) uguale o superiore a 32 % e inferiore a 45 %	45,54
	cc) uguale o superiore a 45 %	46,43
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	54,43
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	45,78
	bb) uguale o superiore a 32 %	41,31
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	64,55
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	64,00
	bb) uguale o superiore a 32 %	56,72
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	67,58
	2. altre	56,64
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	67,25

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi (%)
21.07 *(segue)*	G. III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 12 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	61,46
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:	
	aa) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 32 %	77,79
	bb) uguale o superiore a 32 %	60,10
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	61,05
	2. altre	35,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 % e inferiore a 30 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	58,85
	2. altre	52,59
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	68,64
	2. altre	35,00
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50 %	48,25
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	70,22
	2. altre	68,88
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 15 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	74,01
	2. altre	43,27
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15 %	57,04
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi) (%)
21.07 *(segue)*	G. V. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	54,55
	2. altre	46,15
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %	37,24
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 45 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	46,41
	2. altre	48,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	58,96
	2. altre	35,00
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25 %	35,00
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45 % e inferiore a 65 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	35,00
	2. altre	35,00
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5 %:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola	35,30
	2. altre	35,00
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %:	
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	35,30
	b) altre	35,30
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 %	35,00
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazi di base (Elementi fissi. (%)
22.02 *(segue)*	B. I. inferiore a 0,2 %	13,77
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	13,77
	III. uguale o superiore a 2 %	13,77
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. Polialcoli:	
	II. D-Mannitolo (mannite)	0,00
	III. D-Glucitolo (sorbite):	
	a) in soluzione acquosa:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0,00
	2. altro	0,00
	b) altro:	
	1. contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0,00
	2. altro	0,00
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:	
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	0,00
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:	
	ex I. inferiore a 25 % in peso:	
	— Colle di amido	19,69
	— altre	0,00
	ex II. uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % in peso:	
	— Colle di amido	26,00
	— altre	0,00
	ex III. uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % in peso:	
	— Colle di amido	12,00
	— altre	0,00
	ex IV. uguale o superiore a 80 % in peso:	
	— Colle di amido	12,00
	— altre	0,00
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. Bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:	
	a) inferiore a 55 % in peso	0,00
	b) uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %, in peso	0,00
	c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %, in peso	0,00
	d) uguale o superiore a 83 % in peso	0,00

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dati di base (Elementi fissi) (%)
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:	
	I. in soluzione acquosa:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	0,00
	b) altro	0,00
	II. altro:	
	a) contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitolo	0,00
	b) altro	0,00

ALLEGATO XI

Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 1

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
12.08	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrubbe fresche o secche, anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

ALLEGATO XII

Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi e refrigerati : H. Pomodori : ex I. dal 1° novembre al 14 maggio : - dal 1° dicembre al 14 maggio
08.02	Agrumi, freschi e secchi : A. Arance : I. Arance dolci, fresche : a) dal 1° aprile al 30 aprile b) dal 1° maggio al 15 maggio ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre : - dal 16 maggio al 31 agosto ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo : - dal 1° febbraio al 31 marzo B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi : ex II. altri : - Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi, dal 1° novembre al 31 marzo ex C. Limoni, freschi - dal 1° giugno al 31 ottobre

ALLEGATO XIII

Elenco previsto all'articolo 22, paragrafo 3

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua : A. Crostacei : IV. Gamberetti : ex a) Gamberetti della famiglia Pandalidae : - congelati b) Gamberetti grigi del genere Grangon : ex 2. altri : - congelati ex c) altri : - congelati

PROTOCOLLO

ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, di seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO .

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

1. Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Egitto, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. La Repubblica araba d'Egitto concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie dell'Egitto, secondo il seguente scadenzario :

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ,

- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ,

- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base .

- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ,

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ,

- il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base .

- l'ultima riduzione, del 10 %, viene effettuata il 1° gennaio 1993.

2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3 e per quelli elencati nell'allegato, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie dell'Egitto, secondo il ritmo seguente

- il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all' 80,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30,0 % del dazio di base .

- le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993 .

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 %.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : ex B. altre lamiere IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

4. Per i prodotti elencati nell'allegato, il dazio di base su cui devono essere operate, per ogni prodotto, le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e il dazio applicato il 1° gennaio 1985 dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto.

5. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Egitto, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 7

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 8

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è redatto, in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :
	A. Profilati :
	ex I. semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA) :
	- Angolari ad ali uguali o ineguali, la cui ala più larga non supera 200 mm di larghezza, semplicemente laminati a caldo
	- Profilati ad T, di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente laminati a caldo
	- Profilati da I o ad H, di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente laminati a caldo
	- Profilati ad U, di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente laminati a caldo
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :
	a) semplicemente placcati :
	ex I. laminati o estrusi a caldo (CECA) :
	- Angolari ad ali uguali o ineguali, la cui ala più larga non supera 200 mm di larghezza, semplicemente placcati e laminati a caldo
	- Profilati a T, di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente placcati o laminati caldo
	- Profilati ad I o ad H, di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente placcati o laminati a caldo
	- Profilati ad U, di altezza non superiore a 32C mm, semplicemente placcati o laminati a caldo
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :
	A. Lamiere dette "magnetiche" :
	ex I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0, 7% watt (CECA) :
	- laminate a freddo
	ex II. altre (CECA) :
	- laminate a freddo
	B. Altre lamiere :
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore .
	b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm (CECA)
	c) di 1 mm o meno (CECA)
	ex III. semplicemente lucidate o levigate a superficie speculare (CECA) :
	- laminate a freddo
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie .
	b) stagnate (CECA)
	ex c) zincate o piombate (CECA)
	- altrimenti zincate
	ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) :
	- laminate a freddo
	V. altrimenti foggiate e lavorate :
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata e dalla rettangolare :
	ex 2. altre (CECA)
	- laminate a freddo

DICHIARAZIONE

DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

DICHIARAZIONE

DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI A BERLINO

I protocolli si applicano anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dei protocolli, una dichiarazione contraria.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1619):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 2 marzo 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 aprile 1989, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1619/*A* - relatore sen. BONALUMI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4450):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 gennaio 1990, con pareri delle commissioni V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 14 marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 16 marzo 1990 (atto n. 4450/*A* - relatore on. SARTI).

Esaminato in aula il 7 giugno 1990 e approvato il 12 giugno 1990.

90G0218

LEGGE 23 giugno 1990, n. 181.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 641 milioni per l'anno 1989, a lire 469 milioni per l'anno 1990, a lire 395 milioni per l'anno 1991 ed a lire 50 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 641 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali» e quanto a lire 469 milioni per l'anno 1990, a lire 395 milioni per l'anno 1991 e a lire 50 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali». Per gli esercizi finanziari successivi al 1992, l'assegnazione verrà determinata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TESTO DELLE NOTE

L'Ambasciatore
Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Comunità Europee

Bruxelles, 29 febbraio 1988

Signor Rappresentante,

mi riferisco alla Convenzione per il funzionamento della Scuola Europea di ISPRA-VARESE con annesso scambio di note conclusa in Roma il 5 settembre 1963

A tale riguardo, ho l'onore di proporLe che, a modifica dell'art.1 della Convenzione predetta, il Governo italiano prenda a suo carico la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici concessi alla Scuola lasciando a carico della Direzione della Scuola medesima oneri e spese di manutenzione ordinaria.

Se Ella, Signor Rappresentante, accetta, proporrei che questa lettera e la Sua risposta, non appena approvati con Legge dal Parlamento italiano la modifica della Convenzione ed il conseguente impegno di spesa, costituiscano parte integrante della Convenzione conclusa il 5 settembre 1963 tra il Governo italiano ed il Consiglio Superiore della Scuola Europea.

Voglia gradire, Signor Rappresentante, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Signor R. ROOSE
Rappresentante del Consiglio Superiore
delle Scuole Europee
200, rue de la Loi
1040 Bruxelles

SCHOLA EUROPAEA

LUXEMBOURG - BRUXELLES/BRUSSEL I & II - VARESE - MOL - KARLSRUHE
BERGEN N.H. - MÜNCHEN - CULHAM

n/rif. 88-L-147

Il Rappresentante
del Consiglio superiore

Illustrissimo Signor Ambasciatore
Rappresentante permanente d'Italia
presso le Comunità europee
Rue de la Loi, 74
1040 BRUXELLES

1049 BRUXELLES, le 5 luglio 1988
1049 BRUSSEL
RUE DE LA LOI - 200 - WETSTRAAT
TEL. 235 11 11
TELEFAX (02) 230 19 30

Signor Ambasciatore,

Con lettera del 29 febbraio 1988, Ella mi ha comunicato quanto segue :

"mi riferisco alla Convenzione per il funzionamento della Scuola europea di ISPRA-VARESE con annesso scambio di note conclusa in Roma il 5 settembre 1963.

A tale riguardo, ho l'onore di proporLe che, a modifica dell'articolo 1 della Convenzione predetta, il Governo italiano prenda a suo carico la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici concessi alla Scuola lasciando a carico della Direzione della Scuola medesima oneri e spese di manutenzione ordinaria.

Se Ella, Signor Rappresentante, accetta, proporrei che questa lettera e la Sua risposta, non appena approvati con Legge dal Parlamento italiano la modifica della Convenzione ed il conseguente impegno di spesa, costituiscano parte integrante della Convenzione conclusa il 5 settembre 1963 tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea".

Ho l'onore di confermarLe che sono d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera costituisca unitamente alla mia presente risposta parte integrante della Convenzione conclusa il 5 settembre 1963.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Jórgen OLSEN

SCHOLA EUROPAEA

LUXEMBOURG - BRUXELLES/BRUSSEL I & II - VARESE - MOL - KARLSRUHE
BERGEN N.H. - MÜNCHEN - CULHAM

n/rif. 88-L-157

Il Rappresentante
del Consiglio superiore

Illustrissimo Signor Ambasciatore
Rappresentante permanente d'Italia
presso le Comunità europee
Rue de la Loi, 74
1040 BRUXELLES

1049 BRUXELLES, le 5 luglio 1988
1049 BRUSSEL,
RUE DE LA LOI - 200 - WETSTRAAT
TEL. 235 11 11
TELEFAX (02) 230 19 30

Signor Ambasciatore,

Mi riferisco alla mia lettera pari data con la quale accetto la Sua proposta di modifica dell'art. 1 della Convenzione per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese.
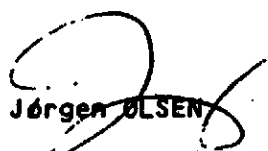
A tale riguardo, in esecuzione dell'art. 1 modificato, ho l'onore di sottoporLe la lista dei lavori di manutenzione straordinaria elencati dalla Scuola con l'attestazione formulata dalla Divisione Infrastrutture del C.C.R. di Ispra che gli stessi corrispondono a reali ed impellenti necessità.

L'importo complessivo di Lire 1.505.000.000.= potrà essere versato alla Scuola a partire dall'esercizio 1989, in tre annualità, nella seguente misura :

I ANNO	Lire	641.000.000.=
II ANNO	Lire	469.000.000.=
III ANNO	Lire	395.000.000.=

Se Ella, Signor Ambasciatore, approva, proporrei che questa lettera costituisca parte integrante della modifica dell'art. 1 della Convenzione summenzionata.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Jørgen OLSEN

- n° 2 allegati

ALLEGATO

Commissione delle Comunità Europee

CENTRO COMUNE DI RICERCA

Divisione Infrastrutture

Stabilimento di Ispra

21020 Ispra (Varese), Italia
Tel (0332) 7891-11
Telex 380042 380058 EUR I

Ispra, 23/06/1988
AA/vs
1.24.112.88

Ill.mo Sig.
Prof. J. OLSEN
Rappresentante del Consiglio Superiore
delle Scuole Europee
Rue de la Loi, 200
B R U X E L L E S

e p.c.
Prof. W. KRUGER
Direttore della Scuola Europea di
V A R E S E

ATTESTAZIONE

Questa Divisione da anni assiste tecnicamente la Direzione della Scuola Europea per i lavori di manutenzione e riparazione di edifici ed impianti nel complesso di Varese e Brebbia.
E' in grado di attestare che i lavori elencati nell'allegato "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE" del 16/06/1988 corrispondono a reali ed impellenti necessità, e che l'importo complessivo ivi indicato (circa 1.500.000.000 di lire), è frutto di analisi e valutazioni assolutamente corrette riferite agli accordi di prezzo in vigore (a seguito di regolari gare) presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra della Commissione delle Comunità Europee.

In fede

Dott.Ing. Alberto AGAZZI
Capo Divisione Infrastrutture

segue: ALLEGATO

SCUOLA EUROPEA - VARESE

Varese, 16 giugno 1988
RO/glt

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE

	Costi in Lit. (arr.)	
1.-SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE		
1.1 - Rifacimento dei rivestimenti di 12 terrazzi della Scuola Elementare	145.000.000.=	*
1.2 - Rifacimento parapetti alle 18 terrazze	36.000.000.=	*
1.3 - Rifacimento pavimenti aule e corridoi	200.000.000.=	100.000.000 * 100.000.000 **
1.4 - Rifacimento manto impermeabile a completamento dei lavori già effettuati	70.000.000.=	*
1.5 - Revisione pompe riscaldamento, regolazione scambiatori, sostituzione vasi aperti circuiti pannelli	6.000.000.=	*
1.6 - Revisione pompe e autoclave impianto idrico - sanitario	3.000.000.=	*
1.7 - Revisione caldaia acqua calda sanitaria, rispettive pompe, unità di accumulo e regolazione automatica	3.000.000.=	*
1.8 - Smantellamento dei depuratori dei fumi installati e trattamento dei prodotti della combustione delle tre caldaie e ripristino dell'isolamento dei raccordi fumari	1.000.000.=	*
1.9 - Portello di accesso dei due serbatoi di combustibile	3.000.000.=	*
1.10 - Coibentazione di alcuni tubi di distribuzione	1.000.000.=	*
1.11 - Installazione porta in ferro centrale termica e sportello copertura quadro elettrico	1.000.000:=	*
1.12 - Rifacimento recinzione tra cortile sotto le pensiline e il bosco	8.000.000.=	*

TOTALE 477.000.000

segue: ALLEGATO

- segue - Lavori urgenti di manutenzione da eseguire

	Costi in Lit. (arr.)	
2.-SCUOLA MEDIA		
2.1 - Generatore da 420.000 Kcal/h completo di bruciatore-edificio centrale	12.000.000.=	*
2.2 - Rifacimento manto impermeabile salone mensa, palestra e completamento edificio centrale	80.000.000.=	*
2.3 - Rifacimento serramenti in ferro	43.000.000.=	**
2.4 - Generatore da 90.000 Kcal/h completo di bruciatore-edificio centrale	6.000.000.=	*
2.5 - n° 4 elettropompe circuito primario edificio centrale ed edificio prefabbricato	3.000.000.=	*
2.6 - Piastre, fan coils - edificio centrale	20.000.000.=	*
2.7 - Revisione unità termoventilanti	4.000.000.=	*
2.8 - Revisione pompe in centrale idrica	3.000.000.=	*
TOTALE	171.000.000.=	

- segue - Lavori urgenti di manutenzione da eseguire

	Costi in Lit. (arr.)
3.-IMPIANTO ELETTRICO COMUNE A TUTTI GLI EDIFICI	
3.1 - Intervento per adeguarlo alla normativa vigente	* 70.000.000.
4.-VILLA AMMINISTRAZIONE	
4.1 - Installazione porta in ferro, ampliamento superficie di aerazione, installazione di tubi sfogo del serbatoio e relativa maniglia a strappo	3.000.000.= *
4.2 - Sistemazioni murarie al sottotetto	18.000.000.= *
4.3 - Parziale rinnovo serramenti esterni ed interni	21.000.000.= **
4.4 - Rifacimento canali di gronda e di scarico delle acque piovane	20.000.000.= *
4.5 - Riverniciatura delle imposte e delle parti in ferro dei serramenti	26.000.000.= **
4.6 - Rifacimento completo dell'intonaco esterno	82.000.000.= ***
4.7 - Rifacimento della recinzione in manufatto	28.000.000.= ***
TOTALE	198.000.000.=
5.-SCUOLA DI BREBBIA	
5.1 - Lavori di impermeabilizzazione e riparazione esterna	*** 40.000.000.=

segue: ALLEGATO

:ue - Lavori urgenti di manutenzione da eseguire

		Costi in Lit. (arr.)
6.-COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE TERMICA funzionante a gas metano a servizio dell'intero complesso scolastico in sostituzione delle TRE centrali funzionanti ad olio combustibile e di UNA funzionante a gasolio		** 250.000.000
7.-RINNOVO ASFALTATURE		
Cortili antistanti le palestre Scuola Media	9.000.000.= *	
Cortili Scuola Media	16.000.000.= *	
Cortili Scuola Elementare	23.000.000.= **	
Strade di collegamento interno	6.000.000.= **	
		54.000.000
8.-FORMAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO restringendo la proprietà su Via Mameli		*** 35.000.000.
9.-COSTRUZIONE DI UNA PASSERELLA DI COLLEGAMENTO tra l'Edificio del 1° ciclo Scuola Media e l'Edificio della Scuola 2° ciclo al fine di evitare i rischi alla scolaresca per l'attraversamento di una strada pubblica che divide i due edifici		*** 210.000.000.
TOTALE GENERALE		Lire 1.505.000.000.

*	I ANNO	Lire	641.000.000.-
**	II ANNO	Lire	469.000.000.-
***	III ANNO	Lire	395.000.000.-
		Lire	1.505.000.000.-

C.C.R. ISPRA - Div. Costr. e Infrastrutture

dott. ing. A. Agazzi

23 GIU 1988

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1779):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 20 maggio 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1989, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1779/*A* - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4454):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 gennaio 1990, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 14 marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 19 aprile 1990 (atto n. 4454/*A* - relatore on. TREMAGLIA).

Esaminato in aula il 7 giugno 1990 e approvato il 12 giugno 1990.

90G0219

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651362) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.